



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI REMANZACCO

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.
DI CONFORMAZIONE AL P.P.R.

VARIANTE N. 47



Elab.09

Norme tecniche di attuazione

dott. pian. Paolo De Clara

Collaboratori:

pian. ter. Matteo Tres

dott.ssa Vittoria Tonino

dott. Riccardo Medeossi

Contributi specialistici:

Rete ecologica
dott. for. Antonio De Mezzo

Aspetti archeologici
dott. Claudio Cotrufo

Aspetti normativi
p.i. Graziano Travaini

INDICE

CAPO PRIMO GENERALITÀ	6
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).....	6
ART. 1 bis – PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO IN CONFORMITÀ AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	6
CAPO SECONDO INDICI URBANISTICI.....	7
ART. 2 – DEFINIZIONI	7
CAPO TERZO ELEMENTI DI GESTIONE.....	9
ART. 3 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE	9
ART. 4 – EDIFICABILITA’	9
ART. 5 – NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA	9
CAPO QUARTO DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI.....	10
ART. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	10
ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	10
CAPO QUINTO ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA	11
ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.....	11
ART. 9 – ZONA OMOGENEA A.....	12
ART. 9.1 – ZONA OMOGENEA A1.....	12
ART. 9.2 – ZONA OMOGENEA A7.....	14
ART. 10 – ZONA OMOGENEA B.....	15
ART. 10.1 – ZONA OMOGENEA B0.a.....	15
ART. 10.2 – ZONA OMOGENEA B0.b.....	16
ART. 10.3 – ZONA OMOGENEA B1.....	18
ART. 10.4 – NORME INCENTIVANTI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA IN ZONA B1.....	25
ART. 10.5 – ZONA OMOGENEA B2.....	25
ART. 10.6 – ZONA OMOGENEA B3.....	28
ART. 11 – AMBITO DEL CENTRO CIVICO DEL CAPOLUOGO	29
ART. 12 – ZONA OMOGENEA C.....	30
ART. 13 – ZONA OMOGENEA V.....	31
ART. 14 – ZONA OMOGENEA S.....	32
ART. 14.1 – ZONA OMOGENEA S1 PER SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE.....	32
ART. 14.2 – ZONA OMOGENEA S2.....	37
ART. 14.3 – ZONA OMOGENEA ST/f.....	39
ART. 15 – ZONA OMOGENEA D.....	40
ART. 15.1 – ZONA OMOGENEA D2.....	40
ART. 15.2 – ZONA OMOGENEA D3.1.....	44

ART. 15.3 – ZONA OMOGENEA D3.2.....	47
ART. 15.4 – ZONA OMOGENEA D4.....	49
ART. 15bis – ZONA OMOGENEA H.....	51
ART. 15bis.1 – ZONA OMOGENEA H2	51
ART. 15bis.2 – ZONA OMOGENEA H3	54
ART. 16 – ZONA OMOGENEA E.....	56
ART. 16.1 – ZONA OMOGENEA E4.4.....	56
ART. 16.2 – ZONA OMOGENEA E5.....	58
ART. 16.3 – ZONA OMOGENEA E6.1.....	60
ART. 16.4 – ZONA OMOGENEA E6.2.....	62
ART. 17 – AREE DI VALORE AMBIENTALE	64
ART. 17.1 - AMBITO FLUVIALE T.TORRE DEL T.MALINA E AFFLUENTI DELLA ROGGIA CIVIDINA ..	65
ART. 17.1bis.- PARCO COMUNALE DEL TORRE E DEL MALINA	66
ART. 17.1a.- DI TUTELA DEL TORRENTE TORRE, T. MALINA E AREE CONTIGUE.....	67
ART. 17.1.b – ZONA OMOGENEA E4.1.....	70
ART. 17.1.c - ZONA OMOGENEA E 4.2	71
ART. 17.1.d – ALTRE ZONE OMOGENEE.....	74
ART. 17.1.e – CORSI D’ACQUA.....	76
ART. 17.2 – ZONA OMOGENEA E4.3.....	77
ART. 18 – ZONA MILITARE.....	78
ART. 19 – NORME GEN. PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE.....	78
ART. 20 – NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA.....	79
ART. 21 – NORME PER LA TUTELA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PREGIO.....	81
CAPO SESTO PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI.....	82
ART. 22 – ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI.....	82
CAPO SETTIMO VARIE.....	87
ART. 23 – INFRASTRUTTURE.....	87
ART. 24 – LIMITI DI RISPETTO.....	88
ART. 25 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI.....	89
ART. 26 – RECINZIONI E ACCESSI CARRAI.....	90
ART. 27 – DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA.....	91
ART. 28 – ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA.....	92
ART. 29 – DEROGHE.....	92
ART. 30 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE.....	93
ART. 30 bis – TUTELA DEI BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI.....	99
CAPO OTTAVO DISPOSIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO IN CONFORMITA' AL PPR.....	100
ART. 31 – TUTELA DEL PAESAGGIO – BENI PAESAGGISTICI (Art. 134 D.Lgs. 42/2004).....	100

ART. 32 – AREE IN CUI LA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA È ACCERTATA IN SEDE DI ABILITAZIONE EDILIZIA (art. 143, comma 4, lett. a)	103
ART. 33 – AREE COMPROMESSE E DEGRADATE.....	103
ART. 34 – AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE E DEGRADATE.....	106
ART. 35 – ULTERIORI CONTESTI RIFERITI ALLE CENTURIAZIONI.....	107
ART. 36 – ULTERIORI CONTESTI RIFERITI AI BENI PAESAGGISTICI EX LEGE (Art. 39 n.t.a. del ppr).....	107
ART. 37 – ULTERIORI CONTESTI RIFERITI ALLA RETE DEI BENI CULTURALI (Art. 41 n.t.a. del ppr).....	108
ART. 38 – LA RETE ECOLOGICA LOCALE (art. 43 delle n.t.a. del ppr).....	108
ART. 39 – LA RETE DEI BENI CULTURALI (art. 44 delle n.t.a. del ppr).....	110
ART. 40– LA RETE DELLA MOBILITA' LENTA	112
ART. 41– BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE	113
ART. 42– AREE A RISCHIO/POTENZIALE ARCHEOLOGICO.....	114
ART. 43– IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CONVERSIONE FOTOVOLTAICA.....	115

ALLEGATI

SCHEDE TABELLE A.S.S	120
Allegato Art. 22 – ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI.....	130
Allegato Art. 30 – RIFERIMENTO PUNTI DI VARIANTE	119
Allegato 1 – PRESCRIZIONI D'USO DEL PPR DA APPLICARE AI PROGETTI DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI BENI PAESAGGISTICI.....	142
Allegato 2 – MORFOTIPI CARATTERI URBANISTICO - IDENTITARI E PAESAGGISTICI.....	153

CAPO PRIMO**GENERALITÀ****ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)**

1. - Il territorio del Comune di Remanzacco è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
2. - Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 1 bis – PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO IN CONFORMITÀ AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR).

1. - L'ambiente, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e storiche, costitutive del territorio di Remanzacco, è di interesse pubblico.
2. - Il Comune, di intesa con gli organi competenti ai vari livelli e con il concorso dei cittadini, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale secondo le linee tracciate dal presente piano.
3. - Il Comune, attraverso il Piano Regolatore Generale Comunale, recepisce e si conforma agli obiettivi generali ed agli obiettivi di qualità paesaggistica del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)(1), fa propri gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d'uso che il PPR definisce per gli immobili e aree sottoposti a vincolo paesaggistico con provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 136 e 157 del Codice(2), nonché delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice così come sono stati enunciati al Titolo II Capo III, delle norme tecniche di attuazione del PPR.
4. - Sempre mediante il Piano Regolatore Generale Comunale, il Comune recepisce la parte strategica del PPR individuando le reti che il PPR definisce:
 - la Rete Ecologica Locale (REL), intesa come un sistema interconnesso di paesaggi di cui salvaguardare la biodiversità andando a disciplinare gli interventi di conservazione, potenziamento e nuova realizzazione degli elementi che compongono la REL, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio naturale, seminaturale e rurale.
 - La Rete dei Beni Culturali (RBC), che si configura come un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto. La rete dei beni culturali riconosce e individua i fenomeni di organizzazione del territorio avvenuti nel corso della storia di cui sono ancora percepibili le forme e gli elementi del paesaggio antico.
 - La Rete della Mobilità Lenta (ReMoL), intesa come un sistema interconnesso di percorsi, articolato nei livelli regionale e d'ambito, di diversa modalità, finalizzati alla fruizione capillare dei paesaggi del territorio regionale, e si pone in connessione con la rete dei beni culturali e la rete ecologica. Il PRGC recepisce sia le direttive indicate al comma 5 dell'art. 44 delle nta del PPR, che quelle contenute all'interno della "Scheda d'ambito di paesaggio n° 8 – Alta Pianura Friulana e Isontina"
5. - Tutti gli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio di Remanzacco devono uniformarsi ai principi ed ai fini sopra enunciati.
6. – Con la variante n. 47 di conformazione al PPR il PRGC è integrato con i seguenti elaborati:

(1) Il Piano Paesaggistico Regionale è stato, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

(2) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice,

ELABORATI CARTOGRAFICI

- Elab. 01 - Parte statutaria (scala 1:10.000);
- Elab. 02 – Rete ecologica (scala 1:10.000);
- Elab. 03 – Rete Mobilità lenta e Rete Beni Culturali (scala 1:10.000);
- Elab. 03a – Rete Beni Culturali (scala 1:10.000);
- Elab. 03b – Rete Mobilità Lenta (scala 1:10.000);
- Elab. 04 – Morfotipi (scala 1:10.000)
- Elab. 05 – Carta del Paesaggio – Analisi (scala 1:10.000);
- Elab. 06 – Carta del Paesaggio – Strategie (scala 1:10.000);
- Elab. 06a – Carta del Paesaggio – Macrosistemi (scala 1:10.000);

TESTI

- Elab. 07 – Relazione illustrativa;
- Elab. 08 – Relazione di struttura - Comparativa;
- Elab. 09 – Norme tecniche di Attuazione;
- Elab. 10 – Schede norma dei beni culturali di livello 2 e 3;
- Elab. 11 – Scansione Zone A e B al 1985;
- Elab. 12 – Aree art. 143 comma 4 lett. a) – D.Lgs. 42/2004;
- Elab. 13 – Schede mulini;
- Elab. 14 – Elaborato di sintesi;
- Elab. 15 – Verifica di significatività (art. 166 LR 26/2012);
- Elab. 16 – Relazione aree a rischio/potenziale archeologico;
- Elab. 17 – Schede aree a rischio/potenziale archeologico.

CAPO SECONDO**INDICI URBANISTICI****ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. - Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all'Art.3 della L.R.19/2009 e s.m.i., ma con l'integrale sostituzione della definizione di "Altezza" e con l'integrazione della definizione di "Volume urbanistico", come di seguito riportato:

l) altezza dell'edificio (H):

la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede, e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.

Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spiccatto della costruzione. A tali fini il piano naturale di campagna corrisponde alla media del terreno rilevabile prima dell'esecuzione dell'intervento.

m) volume urbanistico (V):

rappresenta il volume del manufatto determinato dal prodotto tra la superficie coperta (S.C.) e l'altezza dell'edificio (H);

Esso si applica nel caso di determinazione dell'incremento volumetrico percentuale rispetto al volume esistente e nel calcolo del volume relativo alla costruzione di nuovi fabbricati aventi funzioni diverse da quella residenziale, qualora non diversamente normato.

Il trasferimento di tale volumetria alla realizzazione degli interventi sarà valutato come V utile in caso di destinazione residenziale, come V urbanistico nelle rimanenti situazioni.

2. – Inoltre:

a) distanza dalle strade (D.S.) e dei corsi d'acqua (D.A.)

E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) della superficie coperta, dalle strade e dai corsi d'acqua.

b) distacco tra i fabbricati (D.E.)

E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.

c) distanza dai confini (D.C.)

E' la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini di proprietà e di zona fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

d) superficie fondiaria (S.F.)

La superficie fondiaria interessa un'area a destinazione omogenea da attuarsi con intervento diretto, successivo o meno ad intervento pianificatorio preventivo.

E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici, comprensiva del verde attrezzato e dei parcheggi a servizio delle abitazioni.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.

La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).

e) superficie territoriale (S.T.)

La superficie territoriale interessa le aree la cui attuazione è subordinata ad intervento pianificatorio preventivo.

Comprende le aree edificabili di una stessa zona omogenea prevista dallo strumento urbanistico vigente, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore alla rete principale della viabilità.

Vanno altresì escluse ai fini del computo della ST le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da più di tre anni.

La superficie territoriale si esprime in ettari (ha).

f) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF)

Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S.F.). L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).

g) Indice di fabbricabilità territoriale (IT)

Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) di superficie territoriale (S.T.). L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha).

h) superficie di vendita (S.V.)

Come definita dalle normative di settore.

CAPO TERZO**ELEMENTI DI GESTIONE****ART. 3 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE****1. - Piani attuativi comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata**

Secondo le finalità, essi assorbono quelli relativi ai:

- Piani particolareggiati e i piani di lottizzazione
- Piani per l'edilizia economica e popolare ex Legge 167/62
- Piani per insediamenti produttivi ex Legge 865/71
- Piani di recupero ex L.R. 18/86

2. - Intervento diretto che consiste in:

- Segnalazione certificata di inizio attività
- Permesso di costruire
- Accertamento di conformità urbanistica
- Denuncia di inizio attività in sostituzione del permesso di costruire.

ART. 4 – EDIFICABILITA'

1. - L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

2. - Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

ART. 5 - NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. - Nelle zone residenziali è vietato l'insediamento di tutte le industrie insalubri di I e II classe, ex Art.216 del T.U.LL.SS.

2. - Nelle zone in cui sono ammesse, le industrie devono essere collocate:

- ad una distanza superiore a 150m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria, per la I classe;
- ad una distanza superiore a 50m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria, per la II classe.

3. - Qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'Art.216 del T.U.LL.SS. e previo parere conforme dell'A.S.S., attività comprese nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere definite non in contrasto con eventuali destinazioni residenziali presenti nel contesto, sia per tipologie che per dimensioni.

CAPO QUARTO**DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI****ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE****1. - Le opere di urbanizzazione primaria sono:**

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

2. - Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- j) strade di quartiere e di scorrimento;
- k) asili nidi e scuole materne e dell'obbligo;
- l) istituti di istruzione superiore;
- m) chiese ed altri edifici religiosi;
- n) impianti sportivi e di quartiere;
- o) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- p) aree verdi di quartiere;
- q) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- r) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. - Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente e sono quelli di cui all'Art.4, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.

2. - Gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono quelli di cui all'Art.4, co.2, della L.R.19/2009 e s.m.i.

3. - Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia, purché non espressamente vietate.

CAPO QUINTO**ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA****ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE**

1. - Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.

2. - Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata della "Zonizzazione".

3. - Zona omogenea A

3.1. - Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

3.2. - La zona A si articola nelle seguenti sottozone:

- zona A1 - Immobili e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, culturale
- zona A7 - Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto

4. - Zona omogenea B

4.1. - Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

4.2. - La zona B si articola nelle seguenti sottozone:

- zona B0.a - Edifici o complessi edilizi di particolare interesse storico-ambientale
- zona B0.b - Aree insediative storiche permanenti
- zona B1 - Aree insediative storiche trasformate
- zona B2 - Aree insediative residenziali di completamento
- zona B3 - Aree insediative residenziali isolate

5. - Zona omogenea C

5.1. - Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.

La zona C è definita come: Aree residenziali di espansione.

6. - Zona omogenea V

6.1. - Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui ai centri abitati, assumendo anche funzione di protezione delle aree insediative storiche e di valenza ambientale.

La zona V è definita come: Verde privato.

7. - Zona omogenea S

7.1. - Comprende le parti del territorio di proprietà o di interesse pubblico destinate a servizi. La zona S si articola nelle seguenti sottozone:

- zona S1 - Servizi ed attrezzature collettive
- zona S2 - Attrezzature private di interesse pubblico

8. - Zona omogenea D

8.1. - Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali. La zona D si articola nelle seguenti sottozone:

- zona D2 - Insediamenti industriali/artigianali di previsione

- zona D3.1 - Insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti
- zona D3.2 - Insediamenti industriali/artigianali singoli esistenti

9. - Zona omogenea H

9.1. - Comprende ambiti interessati da attività commerciali. La zona H si articola nelle seguenti sottozone.

- zona H2 – Zone per attività commerciali di previsione
- zona H3 – Zone per attività commerciali esistenti

10. - Zona omogenea E

10.1. - Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali. La zona E comprende le seguenti zone:

- zona E4.3 - Zona paesaggistica di continuità agricola tra aste fluviali
- zona E4.4 - Zona di interesse agricolo paesaggistico
- zona E5 - Zona di preminente interesse agricolo
- zona E6.1 - Ambito di interesse agricolo
- zona E6.2 - Ambito agricolo di rispetto e protezione delle aree insediate

11. - Ambito fluviale del T.Torre, del T. Malina e affluenti e della Roggia Cividina

11.1. - L'area interessa comprensori di valenza ambientale e comprende:

- ~~sottoambito A.R.I.A. n° 16 - T. Torre~~ **zona E4.0 – Ambito di tutela del Torrente Torre, Malina e aree contigue**
- E4.1 - Ambito ~~zona~~ **Ambito** agricolo ~~di protezione dell'A.R.I.A.~~
- zona E4.2 - ~~zona~~ **Ambito** agricolo ~~di valorizzazione paesaggistica del T. Malina e affluenti e della Roggia Cividina~~

12. - Zona militare

12.1. - Comprende parti di territorio appartenenti al Demanio Militare

ART. 9 - ZONA OMOGENEA A

1. - Tale zona comprende tutte le permanenze storiche, di pregio storico-architettonico-documentale e ambientale, comprese le aree inedificate destinate a parco/giardino o a verde agricolo di protezione che, per le loro valenze ambientali e paesaggistiche, costituiscono parte integrante della compagine edificata. Essa riconosce anche le aree di influenza e di valenza prospettica ubicate attorno alle permanenze storiche stesse.

2. - La Zona A si articola nelle sottozone A1 ed A7.

ART. 9.1 - ZONA A1

(Immobili e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, artistico, culturale)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. – La zona comprende edifici di pregio storico, architettonico, artistico e documentale, vincolati o meno ai sensi del D. Lgs. N.° 42/2004 Parte seconda, con le loro aree di pertinenza anche a parco/giardino ed edifici sottoposti a tutela paesaggistica di cui al D. Lgs. N.° 42/2004 Parte terza. Rientrano nelle zone di recupero, ai sensi della L.R. 18/86 e, in parte, nel Parco Comunale del Torre e del Malina.

2. – OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1 – Il P.R.G.C. si propone la tutela, il recupero e la valorizzazione del complesso degli elementi storico-architettonici che caratterizzano tali zone.~~

3. – DESTINAZIONI D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- alberghiera
- agricola, purché preesistente

3.2. - Le attività sopra riportate sono consentite purché compatibili con i caratteri tipologici e formali degli edifici interessati.

4. - INTERVENTI AMMESSI

4.1. – Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo.

4.2. - Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e di ampliamento unicamente sui fabbricati accessori, qualora questi non rivestano valore storico- artistico-ambientale e non siano vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e finalizzati solo a favorire operazioni di recupero e di valorizzazione degli stessi.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Vengono fissati parametri solo per gli interventi di cui al punto 3. del paragrafo “4. Interventi ammessi”

S.C. max: ampliamento “una tantum” del 30% della superficie coperta esistente nel lotto di pertinenza.

H max: non superiore a quella esistente, con riferimento all'edificio da ampliare, o maggiore in relazione alle nuove esigenze funzionali con incremento max di 1,00m e purché compatibile con le altezze dei fabbricati principali di pregio storico - artistico - architettonico esistenti.

6. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

6.1. – Tale zona si attua per intervento diretto.

7. – NORME PARTICOLARI

7.1. - La piantumazione esistente di rilievo vegetazionale deve essere salvaguardata, sostituita in caso di deperimento ed incrementata dove necessario, con le medesime essenze già presenti.

7.2. - Entro gli spazi di pertinenza degli edifici, i viali di accesso e i parcheggi devono essere inghiaciati ovvero rifiniti con materiali adeguati alla tipologia del fabbricato principale.

7.3. - Le aree libere devono essere utilizzate a parco o giardino e la vegetazione esistente, di riscontrato valore, dovrà essere mantenuta e, ove necessario, sostituita e incrementata con essenze che, se non uguali o analoghe, si integrino con quelle preesistenti.

7.4. - E' consentito realizzare, senza ridurre la superficie arborata:

- parcheggi di superficie e vialetti secondo le modalità sopra illustrate;
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra, purché la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico- paesaggistiche del complesso ed i valori storici degli edifici.

7.5. - Le pertinenze prive di significato storico-ambientale o di recente costruzione (capannoni, tettoie, garage, ecc.) devono essere demoliti; in alternativa possono essere oggetto di interventi di recupero e riqualificazione per adeguamenti alle caratteristiche degli edifici principali di valore storico.

7.6. – Qualora non esistano chiari riferimenti architettonici nell'ambito della zona A, per dare continuità compositiva all'intervento si dovrà fare riferimento ai contenuti di cui al successivo Art. 22 – ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI, escluso il comma A) del paragrafo 3.1.

7.7. - Attività edilizia libera

7.7.1. - In tale zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.

7.7.2. - L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via in funzione della migliore esposizione; l'eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.

7.7.3. - I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo.

N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.

8. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

8.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" così come individuato nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

8.2. – Il complesso immobiliare di "Villa della Torre Valsassina" e relativo parco nella frazione di Ziracco, bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, è compreso nell'"ulteriore contesto della rete dei beni culturali", per il quale valgono pure le norme di cui all'art. 37.

ART. 9.2 - ZONA A7

(Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa aree prevalentemente inedificate di rispetto e protezione dei nuclei storico - ambientali e/o complementari ad essi per la loro valorizzazione, di particolare pregio paesaggistico.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il piano si propone la tutela attraverso l'inedificabilità delle aree così classificate per la loro funzione prospettico - paesaggistica verso le permanenze storiche architettoniche e culturali contribuendo così alla loro valorizzazione.~~

3. - INTERVENTI AMMESSI

3.1. - In generale è ammessa l'utilizzazione dei suoli per usi agricoli, senza alterazione dell'assetto plano-altimetrico del terreno, salvo le deroghe di cui al successivo punto 3.

3.2. - Dovranno essere salvaguardate, dove presenti, le formazioni vegetazionali esistenti che hanno assunto un valore paesaggistico nel complesso storico.

3.3. - ' rigorosamente vietata la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio ed infrastrutturale. E' altresì vietato lo sbancamento dei terreni se non:

- per il passaggio delle sole reti tecnologiche interrato e con il ripristino dei luoghi.
- per gli usi agricoli; in questo caso è consentito lo sbancamento di parti di territorio già interessate da colture agricole specializzate, con movimenti di terra complessivi inferiori a 2000mc/ha, che non comportino alterazioni significative dei livelli di quota, garantendo comunque l'armonizzazione dei raccordi del terreno ai margini dell'intervento.

3.4. - Sui fabbricati esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.

3.5. - Dovranno essere conservate e all'occorrenza completate con i medesimi criteri costruttivi, le recinzioni tipiche in muratura di pietrame e le eventuali merlature.

3.6. - E' ammessa altresì la realizzazione di nuove recinzioni con le stesse tipologie e materiali di quelle ancora presenti in situ.

3.7. - In deroga, sui retri, le nuove recinzioni possono essere realizzate in rete metallica su paletti, mascherate con siepe sempreverde.

3.8. - Nelle zone A7 attestate sulla viabilità territoriale, viene riportato il limite di rispetto stradale, con la funzione di delimitare lo spazio in cui consentire l'adeguamento della viabilità stessa.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

5.1. – La zona è, in buona parte, ricompresa all'interno dei morfotipo “Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze” e in parte residuale in quello dei “Mosaici agrari periurbani”, così come individuati nell’“Elab. 04 – Morfotipo”. Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

5.2. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

5.3. – Il complesso immobiliare di “Villa della Torre Valsassina” e relativo parco nella frazione di Ziracco, bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, è compresi nell’“ulteriore contesto della rete dei beni culturali”, per il quale valgono pure le norme di cui all'art. 37.

ART. 10 - ZONA OMOGENEA B

1. - La Zona B si articola nelle sottozone B0, B1, B2, B3. La Zona B0, comprende le Zone B0.a e B0.b

ART. 10.1 - ZONA OMOGENEA B0.a

(Edifici o complessi edilizi di particolare interesse storico-ambientale)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Comprende gli edifici di pregio storico-ambientale ritenuti meritevoli di un recupero attento delle caratteristiche edilizie originarie.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il Piano promuove il recupero funzionale degli edifici individuati, nel rispetto delle caratteristiche originali, consentendo operazioni di adeguamento, integrazione e trasformazione, nel rispetto dei caratteri morfologici esistenti e di quelli recuperati dalla tradizione locale.~~

3. - DESTINAZIONI D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi
- alberghiera
- direzionale, anche per attrezzature ricreative private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra
- agricola, purché preesistente.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

4.2. - Gli interventi ammessi riguardano:

- manutenzione
- restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione, con la conservazione della sagoma della copertura, delle fonometrie e degli elementi caratteristici.
- Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento unicamente sui fabbricati accessori, qualora questi non rivestano valore storico-artistico-ambientale, e finalizzati solo a favorire operazioni di recupero e di riqualificazione degli stessi.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Vengono fissati parametri solo per gli interventi di cui al punto 3. del paragrafo “4. Interventi ammessi”

V max: ampliamento max del 30% del volume dell'accessorio esistente nel lotto di pertinenza

H max: non superiore a quella esistente, con riferimento all'edificio da ampliare, o maggiore in relazione alle nuove esigenze funzionali con incremento max di 1,00m e purché compatibile con le altezze dei fabbricati principali di pregio storico - ambientale esistenti.

6. – NORME PARTICOLARI

6.1. - Tutti gli interventi ammessi, compresi quelli di riqualificazione e ampliamento degli accessori di cui al precedente punto 3, paragrafo 4, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo Art. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI, secondo il livello di intervento stesso.

6.2. - Attività edilizia libera

6.2.1. - In tale zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.

6.2.2. - L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via in funzione della migliore esposizione; l'eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.

6.2.3. - I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo.

N.B. Per gli edifici vincolati dalla Soprintendenza, è necessario acquisire il relativo parere.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo “Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze” così come individuato nell’Elab. 04 – Morfotipo”. Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

ART. 10.2 - ZONA OMOGENEA B0.b

(Aree insediative storiche permanenti)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - La zona comprende ambiti marginali del centro storico del Capoluogo e nuclei rurali sparsi, caratterizzati dalla permanenza, nel tessuto edilizio, di tipologie insediative che rispecchiano le aggregazioni e le forme compositive della tradizione locale.

Esso rientra, in parte, nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il Piano si pone come obiettivo la conservazione e la valorizzazione delle compagini edilizie interessate, consentendo operazioni di adeguamento e integrazione, nel più rigoroso rispetto della morfologia esistente che regola gli interventi e dei modelli tipologico-insediativi ed edilizi definiti nell'ABACO allegato.~~

3. - DESTINAZIONI D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale

- servizi
- alberghiera
- commerciale al dettaglio, limitata alla somministrazione di cibi e bevande
- direzionale
- agricola, purché preesistente

4. - INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia, ammessa senza demolizione con ricostruzione
4. ampliamento

5. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

5.1. – Tale zona si attua per intervento diretto.

6. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- I.F.max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C., non superiore al 30%.
- H max: 9,00 m
- D.E. min: 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- a contatto
 - in caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.
- D.C.min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile
- D.S.min: secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale o su fronti arretrati.

6.1. - P stanziali e di relazione:

In caso di cambio di destinazione d'uso anche senza opere, di ristrutturazione, di ampliamento con aumento di superficie utile, la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la seguente:

- a) Residenza
Parcheggi stanziali: 1mq/10mc
- b) Attività direzionali e di servizi:
min. 40% della superficie utile degli edifici reperita all'interno dell'insediamento ovvero a distanza max di 200m di percorso
- c) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alberghiera
min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività reperita all'interno dell'insediamento ovvero a distanza max di 100m di percorso
- d) Attività agrituristica:
min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività reperita all'interno dell'insediamento ovvero a distanza max di 100m di percorso

7. - NORME PARTICOLARI

7.1. – Gli ampliamenti consentiti in deroga all'IF esistente non sono cumulabili con quelli analoghi già utilizzati in attuazione del PRGC approvato con DPGR 0359/Pres. del 16.11.1999, se non fino alla concorrenza della percentuale qui prevista.

7.2. - Gli interventi ammessi, che devono attenersi alle tipologie insediative ed alle norme di cui al successivo Art.

22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI, relativamente al capoluogo, devono rispettare anche le seguenti prescrizioni:

a) Ambito a nord di via S. Stefano

Gli interventi dovranno garantire lo sviluppo dei volumi esistenti prioritariamente a pettine rispetto alla viabilità; una volta esaurita tale possibilità, i volumi potranno svilupparsi ortogonalmente al corpo di fabbrica principale lungo il fronte retrostante; in caso di assoluta impossibilità, essi potranno svilupparsi lungo il fronte strada per non più di 2/3 del fronte del lotto, assicurando il completamento della chiusura della parte residua con recintazione costruita in muratura di pietrame.

Tali aggregazioni dovranno ricostituire tipologie a corte chiusa o aperta.

b) Ambito a sud di via S. Stefano

Gli interventi ammessi dovranno garantire lo sviluppo dei volumi esistenti completando le cortine edilizie fronte strada, ovvero in aggregazione a pettine in senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte.

7.3. - Fronti da conservare

7.3.1. - Sono individuati in cartografia i fronti - intesi come sagoma delle coperture, altezze dei fronti, cadenza dei fori, murature perimetrali - da conservare, nella loro consistenza attuale.

7.3.2. - I suddetti elementi dovranno essere riconfermati anche in caso di ristrutturazione edilizia.

8. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

8.1. - La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" così come individuato nell'"Elab. 04 - Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

8.2. - All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 10.3 - ZONA OMOGENEA B1

(Aree insediative storiche trasformate)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - La zona B1 comprende ambiti di centro storico a diverso grado di conservazione urbanistico- edilizia, con presenza anche di aree libere, caratterizzati da una struttura a matrice agricola, a destinazione prevalentemente residenziale, oltre che commerciale e direzionale nelle aree più centrali.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. - Il P.R.G.C. si pone come obiettivo la riqualificazione fisico - morfologica e funzionale delle aree, per assecondare la loro suscettività localizzativa e promuovere nuove soluzioni insediative sul piano formale e funzionale (residenziale mista o direzionale) che valorizzino in modo appropriato la centralità urbana che le caratterizza.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi
- alberghiera
- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq

- agricola, purché preesistente
- servizi ed attrezzature collettive.

4. - INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione.
(Tali interventi sono consentiti unicamente sui lotti liberi che non costituiscono pertinenza urbanistica di edifici esistenti)
6. ristrutturazione urbanistica.
Tali interventi sono consentiti subordinatamente all'individuazione specifica di ambiti circoscritti per le finalità, obiettivi e contenuti previsti ~~nella Relazione di flessibilità~~ nell'Elab 08 Relazione di struttura per la zona in argomento.

5. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

5.1. - Tale zona si attua:

- per intervento diretto;
- per intervento diretto, subordinato a progetto unitario con previsioni planivolumetriche:
 - a) ~~per l'ambito di Solvis evidenziato con il simbolo (*1)~~
 - b) a) nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica
- per intervento diretto, con prescrizioni, per l'ambito del Centro storico del Capoluogo evidenziato con il simbolo (*2) e per l'ambito ex Tilatti evidenziato con il simbolo (*3)

6. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

6.1. - Per gli interventi di cui ai punti da 1 a 4, del paragrafo "4. Interventi ammessi"

- I.F.max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente alla data di adozione del P.R.G.C., non superiore al 30%.
- H max: 9,00 m
- D.E. min: 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti esistenti
- in aderenza, con edifici esistenti
 - in caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.
- D.C.min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile
- D.S.min: secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale o su fronti arretrati.

6.2. - Per gli interventi di cui al punto 5, del paragrafo "4. Interventi ammessi"

- I.F.max: 2,40 mc/mq
- R.C. max: 50%
- H max: 9,00 m
- D.E. min: 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti esistenti
a contatto, in caso di aggregazione con edifici esistenti
- D.C. min: secondo codice civile
a confine in caso di aggregazione con edifici esistenti. In tal caso la differenza di altezza

tra edifici a contatto non può essere superiore ad un piano
5,00 m in caso di edifici isolati

D.S.min: secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale o su fronti arretrati

6.3. - P stanziali e di relazione:

6.3.1. - La superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziali: 1mq/10mc

b) Esercizi commerciali al dettaglio:

b.1 attività commerciali con S.V. fino a 400 m²

min. 30% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di percorso

b.2 attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività reperita all'interno dell'insediamento ovvero a distanza max di 100m di percorso

c) Attività direzionali e servizi:

min. 40% della superficie utile degli edifici reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso

d) Attività agrituristica, alberghiera:

min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di percorso

e) Servizi e attrezzature collettive o di interesse pubblico: min. 40% della superficie utile.

7. - **NORME PARTICOLARI**

7.1 Gli ampliamenti consentiti in deroga all'IF esistente al punto 6.1, non sono cumulabili con quelli analoghi già utilizzati in attuazione del PRGC approvato con DPGR 0359/Pres. del 16.11.1999, se non fino alla concorrenza della percentuale qui prevista.

7.2. - Gli interventi ammessi devono fare riferimento alle tipologie insediative ed alle norme di cui al successivo Art. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI, secondo i seguenti criteri:

1) Dominanza di volumi su fronte strada

Gli interventi dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei corpi esistenti completando prioritariamente le cortine edilizie fronte strada, ovvero in aggregazione a pettine, in senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte, con accesso da androne posto su frontestrada.

2) Dominanza di volumi esistenti "a pettine" rispetto alla viabilità principale.

Gli interventi dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei volumi a pettine rispetto la viabilità principale.

Una volta esaurita tale possibilità, i volumi potranno svilupparsi ortogonalmente al corpo di fabbrica principale, lungo il fronte retrostante; in caso di impossibilità essi potranno svilupparsi lungo il fronte strada, per non più di 2/3 del fronte del lotto, assicurando il completamento della chiusura della parte residua con recinzione costruita in muratura di pietrame.

Tali aggregazioni dovranno ricostituire tipologie a corte chiusa o aperta.

3) Tipologie arretrate

Gli interventi possono confermare e sviluppare il corpo arretrato o avvenire "a pettine", partendo perpendicolarmente dal corpo principale, verso il fronte strada a formare corti aperte rivolte verso le viabilità stesse.

4) Tipologie in linea articolate

Gli interventi possono confermare e sviluppare le tipologie esistenti o formare corti aperte o chiuse.

5) Situazioni prive dei precedenti connotati tipologico-insediativi

Gli interventi dovranno garantire lo sviluppo di tipologie a corte chiusa o aperta utilizzando i criteri morfologici già contemplati.

6) Fronti da conservare

Sono individuati in cartografia i fronti - intesi come sagoma delle coperture, altezze dei fronti, cadenza dei fori, murature perimetrali - da conservare, nella loro consistenza attuale.

I suddetti elementi dovranno essere riconfermati anche in caso di ristrutturazione edilizia.

7) Altezze dei fronti

In relazione alle forme di aggregazione tipologica adottata e qualora ricorrano le seguenti condizioni, si prescrive che in caso di nuova realizzazione di corpi di fabbrica sia sul fronte strada che a pettine, perpendicolarmente a questa, si dovranno adottare soluzioni planivolumetriche che evitino effetti di eccessivo impatto determinato da prospetti lineari e compatti, ricorrendo obbligatoriamente a soluzioni che comportino altezze differenziate della linea di colmo delle coperture per partizioni proporzionate di edificio.

7.3. - Nuove costruzioni in lotto libero

Anche le nuove costruzioni in lotto libero come sopra definito, dovranno rispettare le tipologie edilizie e insediative riportate nell'ABACO.

Comunque dovrà trattarsi di costruzione in linea o a schiera, escludendo tassativamente la tipologia a villa.

7.4. - Ambiti assoggettati a prescrizioni**7.4.1. - Ambito di Selvis**

Per l'area di Selvis evidenziata con il simbolo (*1), che costituisce pertinenza di un'azienda agricola in atto, racchiusa entro una muraglia merlata di recinzione, di rilevante pregio storico architettonico, vincolata ai sensi della L. 1089/39, interessata da strutture produttive rurali esistenti dedicate all'allevamento sono previsti solo interventi di manutenzione **ordinaria e demolizione senza ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento**, secondo i seguenti indici urbanistici ed edilizi:

IF max: ~~_____ non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente alla data di adozione del P.R.G.C. non superiore al 20%.~~

Per l'edificio aderente alla muraglia

H max: ~~_____ al colmo, non superiore all'altezza della muraglia di recinzione, a livello dello spiccate della merlatura.~~

Per l'edificio staccato dalla muraglia

H max: ~~_____ 5,00 m. D muraglia min: 6,00 m.~~

Norme particolari

a) ~~In caso di ristrutturazione edilizia o ampliamento il prescritto obbligo di progetto planivolumetrico va esteso all'intera area delimitata dalla muraglia storica ed avrà la finalità di ricercare le più opportune forme di integrazione e di minimizzazione dell'impatto dei fabbricati agricolo produttivi rispetto:~~

~~_____ alla muraglia merlata;~~

~~_____ agli edifici principali dell'azienda agricola, di pregio storico ambientale e architettonico;~~

~~_____ alle visuali prospettiche dall'esterno delle recinzioni.~~

~~Tutti gli interventi ammessi sono subordinati al preventivo parere favorevole della Soprintendenza.~~

b) ~~Le morfologie tipologiche e insediative e la sistemazione delle aree libere dovranno ricercare la massima integrazione paesaggistico-ambientale ricorrendo:~~

~~_____ all'abbassamento dell'altezza degli edifici esistenti;~~

~~_____ all'accostamento degli stessi alla muraglia nella sua parte piena;~~

- ~~— alla creazione di aree alberate di filtro rispetto all'esterno;~~
- ~~— all'abbassamento del piano di spiccato dei fabbricati.~~

7.4.2. - Ambito del Centro storico del Capoluogo

Per l'area del Centro storico del Capoluogo, evidenziata con il simbolo (*2), valgono le seguenti specifiche prescrizioni in sostituzione delle precedenti norme generali, ferme restando le rimanenti.

Interventi ammessi

- manutenzione
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ampliamento
- demolizione

Indici urbanistici ed edilizi

- I.F.max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente alla data di adozione del P.R.G.C., non superiore al 30%.
- H max: 9,00 m
- min: 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti esistenti
- in aderenza, con edifici esistenti
 - in caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.
- D.C.min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile D.S.min: secondo allineamenti indicati sulla TAV.P4

Norme particolari

a) Obiettivi di progetto

~~Il P.R.G.C. si prefigge l'obiettivo di conservare e valorizzare l'assetto edilizio urbanistico dell'area interessata, soprattutto per le parti fronte strada, anche attraverso interventi di sostituzione soprattutto dei fabbricati in contrasto, volti a recuperare sia le forme compositive della tradizione storica locale, sia anche i caratteri architettonici dell'edilizia antica ricorrente. Le eventuali integrazioni edilizie dovranno essere finalizzate al completamento delle cortine continue fronte strada e/o alla definizione dei moduli compositivi storici nei retri.~~

b) Modalità di intervento

Il Piano evidenzia sulla TAV. P4 la trama strutturale dell'insediamento composta dall'edificazione compatta disposta lungo il fronte strada, articolata poi nei retri con penetrazioni a pettine e quindi a formare corti aperte o chiuse.

L'allineamento obbligatorio fronte strada, quindi, si configura come l'elemento direttore, nella conservazione e sviluppo del modello insediativo storico, costituendosi come base vincolante per successive eventuali integrazioni e riorganizzazioni edilizie.

c) Assetto normativo edilizio-insediativo

La compagine edilizia storica è costituita da:

- edifici da riqualificare
- edifici da conservare
- edifici da sostituire

d) Edifici da demolire

Tali edifici si connotano per avere caratteristiche funzionali accessorie e stato fisico di abbandono e/o di obsolescenza.

Nelle more della demolizione degli edifici, sugli stessi sono consentiti solo interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia interna, senza demolizione con ricostruzione e senza modifica del numero delle unità immobiliari

e) Ulteriori norme particolari

In caso di sovrapposizione con la classificazione di aree per servizi e attrezzature collettive, la Zona B1 definisce le modalità di intervento, mentre la Zona S1 definisce le funzioni consentite secondo le destinazioni d'uso specifiche.

f) Allineamento fronte strada

L'allineamento fronte strada, segnalato con apposito segno grafico, è obbligatorio.

La continuità, laddove prescritta lungo i fronti liberi esistenti all'atto dell'adozione della presente Variante, può essere ottenuta anche con la realizzazione di muri di recinzione che rispettino le caratteristiche tipologiche e dimensionali di quelli rinvenibili nel contesto urbano storico.

La compagine edilizia storica è soggetta alla seguente metodologia operativa e graduazione di vincolo conservativo:

- Edifici da riqualificare

Essi costituiscono il tessuto edilizio preponderante. Gli interventi consentiti sono:

- a) modificabilità della profondità verso i retri;
- b) riqualificazione delle facciate trasformate;
- c) modifica dell'altezza originaria entro i limiti fissati e purché non vengano alterate l'armonia con i fronti degli edifici contigui e frontistanti, nonché le proporzioni dell'edificio.

Gli interventi sopra definiti possono comportare anche la demolizione totale dell'edificio; in tal caso è prescritto l'obbligo della sua contestuale ricostruzione.

- d) completamento e/o prolungamento della cortina continua fronte strada, secondo le caratteristiche tipologiche e formali dell'edificio principale, entro e lungo lo sviluppo del simbolo dell'allineamento obbligatorio, anche con il recupero del volume degli edifici eventualmente demoliti.

- e) conservazione delle murature in pietrame a vista, dove presenti, salvo dimostrate necessità di carattere strutturale.

- Edifici da conservare

Essi rappresentano gli episodi edilizi più rappresentativi del contesto della compagine storica.

Gli interventi consentiti devono essere finalizzati alla conservazione dei caratteri tipologici, architettonici e dei materiali dell'edilizia storica; pertanto su di essi sono ammessi solo interventi:

- manutenzione
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia, senza demolizione con ricostruzione E' quindi prescritto:
 - a) il mantenimento delle murature esterne fronte strada, delle forometrie presenti, della sagoma del tetto e dello sporto di linda e dell'altezza del fronte;
 - b) il recupero delle caratteristiche architettoniche e costruttive storiche, dove alterate.

- Edifici da sostituire

Tali edifici si contraddistinguono per avere caratteristiche architettoniche e compositive, di finitura e insediative difforni da quelli del contesto.

Gli interventi consentiti devono tendere prioritariamente alla sostituzione dell'edificio in essere con modelli tipologico insediativi propri della tradizione locale.

Nell'ambito della loro sostituzione, i fabbricati originari possono essere oggetto di interventi di:

- ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione
- ampliamento

Nelle more della demolizione degli edifici da sostituire, sugli stessi sono consentiti solo interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia interna, senza demolizione con ricostruzione e senza modifica del numero delle unità immobiliari, nonché ampliamenti nella misura max di 50mc per la realizzazione di accessori, possibilmente collegati al fabbricato principale.

Nell'ambito della sostituzione, fermo restando l'obbligo di allineamento fronte strada, rispetto al fabbricato originario, è possibile:

- a) modificare la profondità del corpo di fabbrica verso i retri;
- b) modificare l'altezza originaria entro i limiti fissati, purché non vengano alterate l'armonia con i fronti degli edifici contigui e frontistanti, nonché le proporzioni dell'edificio.

Qualora demoliti, tali fabbricati devono essere ricostruiti contestualmente.

f). - Edifici arretrati, isolati o integrati nello sviluppo compositivo di quelli disposti su fronte strada

Tali edifici possono essere oggetto di interventi di:

- manutenzione
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- ampliamento

In caso di demolizione senza ricostruzione, il relativo volume può essere recuperato per completare/estendere la cortina continua fronte strada, secondo le indicazioni riportate sulla TAV. P4, ovvero per riproporre sui retri le penetrazioni a pettine a formare corti aperte o chiuse, utilizzando gli schemi dell'Abaco di cui all'Art. 22

7.4.3. - Ambito Capoluogo (ex Tilatti)

Per l'area in oggetto, evidenziata con il simbolo (*3), valgono le seguenti specifiche prescrizioni in sostituzione delle precedenti norme generali, ferme restando le rimanenti:

Interventi ammessi:

- ristrutturazione urbanistica Indici urbanistici ed edilizi

IF max: 3,60 mc/mq RC max: 60%

H max: 9,00 m

12,00 m, limitatamente a max 1/3 dello sviluppo planimetrico del fabbricato, applicabile ad una distanza dal punto di contatto con il fabbricato ricadente in Zona B0.a di min 35,00m.

8. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

8.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" ed in modo marginale all'interno di quelli dei "mosaici agrari periurbani" ed "insediamenti compatti a bassa densità" così come individuati nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tali morfotipi gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

8.2. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

8.3. – All'interno della zona è compreso un ambito classificato come "area compromessa e degradata" per il quale sono rispettate le norme e le prescrizioni di cui all'art. 33 per "Area - 4".

ART. 10.4 – NORME INCENTIVANTI PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA IN ZONA B1**1. FINALITA'**

1.1. - Per favorire gli interventi di riqualificazione urbanistica in Zona B1, il piano prevede a favore degli interventisti la disponibilità di un incentivo volumetrico rapportato all'entità del complesso interessato, utilizzabile nelle Zone C non ancora attuate dello strumento urbanistico stesso.

1.2. - Tale opportunità è limitata agli interventi in Zona B1 di:

1. restauro e risanamento conservativo
2. ristrutturazione edilizia
3. ampliamento

1.3. - e per le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale
- servizi
- alberghiera
- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq

2. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

2.1. – Tale zona si attua per intervento diretto subordinato a stipula di convenzione che stabilisca:

- crediti edificatori
- localizzazione dell'area sulla quale trasferire i diritti edificatori
- tempo massimo per l'utilizzo dei diritti stessi

3. - INDICI EDIFICATORI

3.1. - I crediti edificatori (Ce) sono così definiti:

Ce max:	10% del volume riqualificato finale
I.T. max in Zona C dopo trasferimento dei Ce:	10.000mc/ha

ART. 10.5 - ZONA OMOGENEA B2

(Aree insediative residenziali di completamento)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - La zona comprende sia le aree di recente completamento e con un buon grado di saturazione edilizia caratterizzate da tipologie eterogenee miste, sia quelle libere di fatto urbanizzate. Esso rientra, in parte, nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - FINALITA' DI PROGETTO

2.1. – Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di consolidare e completare l'assetto insediativo, migliorando e integrando il disegno urbanistico.

3. - DESTINAZIONI D'USO

3.1. – La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi

- direzionale
- commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq
- servizi ed attrezzature collettive

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua:

- per intervento diretto;
- mediante concessione convenzionata nei casi in cui la superficie di intervento superi i 2.500mq e/o si preveda la realizzazione di una pluralità di edifici in linea o a schiera, ovvero sia previsto un numero di unità abitative superiore a dieci.
La convenzione dovrà regolare la realizzazione dei parcheggi di relazione da prevedersi nella misura di 2,50mq/ab (indice capitarlo 100mc/abitante).

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- I.F. max: 1,20 mc/mq o non minore dell'esistente se maggiore
- S.C. max: 30% del lotto
- H. max: 7,50 m
- DE min: 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
5,00m, tra pareti cieche contrapposte
a contatto
- D.C.:min.: 5,00m
in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.
a confine, a contatto con fabbricati esistenti di pari funzione
- D.S.min.: 10,00m, da viabilità regionale di primo livello all'interno dei centri abitati
20,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati
5,00m, da rimanente viabilità
in caso di preesistenza a distanza inferiore non minore di quella esistente.

5.1. - P stanziali e di relazione:

5.1.1. - In caso di ristrutturazione, di ampliamento con aumento di superficie utile, di nuova costruzione e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziali: 1mq/10mc, con un min. di 2 posti auto ogni unità immobiliare di superficie utile > 60 mq di uso diverso da servizi e accessori, e con un min. di 1 posto auto negli altri casi.

b) Esercizi commerciali al dettaglio

b.1 attività commerciali con S.V. fino a 400 m²

min. 30% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di percorso

b.2 attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

min. 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività reperita all'interno dell'insediamento ovvero a distanza max di 100m di percorso

c) Attività direzionali:

Parcheggi di relazione: min 60% della superficie utile degli edifici

d) Attività di servizi:

min 10% della superficie utile, reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso

e) Servizi e attrezzature di uso pubblico:

Parcheggi di relazione: min 40% della superficie utile.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1 I fabbricati esistenti, in caso di saturazione dell'IF, mantengono il volume esistente anche in caso di demolizione e ricostruzione.

Per essi è ammesso un ampliamento "una tantum" fino ad un massimo del 20% del loro volume per esigenze di adeguamento igienico - funzionale e per la realizzazione di pertinenze.

6.2 Sistemazione delle aree libere

Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare piazzali, parcheggi privati e/o sistemate a verde. È possibile inoltre realizzare impianti sportivi (piscine, tennis, ecc.) quali pertinenze delle residenze esistenti.

6.3 P.R.P.C.

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., come evidenziati sulla Zonizzazione.

6.4 Assetti insediativi

Per gli interventi soggetti a concessione convenzionata di cui alla seconda linea del paragrafo "4. Procedure di attuazione" dovrà essere posta particolare cura nella disposizione planivolumetrica dei fabbricati per evitare assetti insediativi ripetitivi in parallelo, ricercando in alternativa possibilmente quegli assetti ispirati alla tradizione storica locale.

6.5 Ambiti assoggettati a prescrizioni

- Sui lotti contrassegnati sulla tavola della Zonizzazione con (* 1), l'edificazione dovrà ispirarsi, per tipologia e materiali, alle corrispondenti caratteristiche delle zone B1.
- Sui lotti contrassegnati sulla tavola della Zonizzazione con (* 2), il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di convenzione per regolare la cessione gratuita al Comune dell'area ivi indicata destinata all'ampliamento e rettifica della viabilità su cui la zona si attesta.
- Sul lotto contrassegnato sulla tavola della Zonizzazione con (*3), l'edificazione è consentita nel rispetto di I.F. max:0,80 mc/mq e con l'obbligo di realizzare solo edifici a tipologia a villa singola. Il fabbricato deve garantire l'accessibilità, come intesa ai sensi del D.M. 14/06/1989 n.236, Art.2 di attuazione della legge 13/1989 ed essere dotato di quegli accorgimenti e dispositivi atti a rendere autonome le persone non autosufficienti nello svolgimento delle loro funzioni quotidiane.
- Sul lotto contrassegnato sulla tavola della Zonizzazione con (*4), l'edificazione è consentita nel rispetto di I.F. max:0,80 mc/mq e con l'obbligo di realizzare solo edifici a tipologia a villa singola/binata e a villa a schiera.
- Sui lotti contrassegnati sulla tavola della Zonizzazione con (* 5), il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di convenzione per regolare la realizzazione del tratto di viabilità di competenza, secondo le indicazioni del Comune e la conseguente cessione.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" ed in modo marginale all'interno di quelli dei "mosaici rurali periurbani" e degli "insediamenti compatti a bassa densità", così come individuati nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 10.6 - ZONA OMOGENEA B3

(Aree insediative residenziali isolate)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. – La zona interessa insediamenti prevalentemente unifamiliari isolati con consistenza edificata tipologicamente varia, che le connota come frange periferiche ai centri abitati..

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

2.1. - Il Piano, nel riconoscere tali insediamenti, si propone soprattutto di governare la loro permanenza con contenuti interventi di consolidamento.

3. - DESTINAZIONE D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale/solo ricreativa

4. - INTERVENTI AMMESSI

4.1. - Gli interventi ammessi sono:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia, senza demolizione con ricostruzione
4. ampliamento

5. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

5.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

6. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F. max: pari a quello esistente; in deroga è ammesso un ampliamento “una tantum” della volumetria esistente del 25%, fino a un max di 250 mc, per esigenze igienico funzionali.

H. max: non superiore a quella dell'edificio esistente

Per l'utilizzo dell'incremento volumetrico, in deroga è consentito aumentare l'altezza di una quantità necessaria e sufficiente a rendere abitabile il sottotetto.

D.E. min: a contatto

D.C. min: 5,00m; in caso di preesistenze a distanza inferiore, non minore della distanza esistente

D.S. min.: 10,00m, da viabilità regionale di primo livello all'interno dei centri abitati e da s.p. di Prepotto

- 20,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati
- 6,00m, da rimanente viabilità; in caso di preesistenza a distanza inferiore non minore di quella esistente.

7. - NORME PARTICOLARI**7.1. - Criteri di intervento**

Gli interventi ammessi devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali con quelli dei fabbricati principali esistenti.

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.

7.2. - Varie

- Non è consentita l'apertura di nuovi accessi sulla ss.54 e sulla s.p. di Prepotto.
- Gli spazi scoperti dovranno essere sistemati a verde o a cortile.

- L'incremento volumetrico può essere utilizzato per realizzare pertinenze o gli interventi ammessi di carattere direzionale, anche isolati.
In tal caso, fermi restando i rimanenti parametri, dovrà essere rispettato il seguente:

D.E. min: 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

- 5,00m, tra pareti cieche contrapposte

- a contatto.

-

8. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

8.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" ed in modo marginale all'interno di quelli dei "mosaici rurali periurbani" e degli "insediamenti compatti a bassa densità", così come individuati nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

8.2. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 11 – AMBITO DEL CENTRO CIVICO DEL CAPOLUOGO

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - L'Ambito è costituito dall'area urbana centrale racchiusa tra via Roma, via Treppo e via Picco, con accentuate vocazioni terziarie e commerciali ed una consistente presenza di attrezzature e di aree pubbliche, oltre che di residenza. Esso comprende le Zone B1b, B2, S1 e V.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il P.R.G.C. si propone di fissare gli elementi strutturali del piano di attuazione dell'Ambito, nel rispetto della zonizzazione vigente all'interno, per consentire un equilibrato sviluppo dei nuovi insediamenti, una organizzazione interna razionale e funzionali rapporti con il sistema insediativo.~~

3. DESTINAZIONE D'USO, INTERVENTI AMMESSI, INDICI URBANISTICI ED EDILIZI, INDICAZIONI PARTICOLARI

3.1. - Valgono le norme delle previsioni azzonative comprese nell'Ambito, con le seguenti prescrizioni specifiche:

1. Il P.R.G.C. riserva aree per attrezzature collettive da ricavarsi nell'Ambito del Centro Civico per il Municipio, per la chiesa e le opere parrocchiali.
2. I parcheggi stanziali e di relazione per le attrezzature collettive di cui al precedente punto 3.1 sono dimensionati nella misura di:
 - 40% della superficie utile, per edifici esistenti;
 - 80% della superficie utile, per edifici di progetto.

Le relative superfici sono ricavate all'interno dell'ambito.

3. I parcheggi di relazione per la residenza sono ricavati internamente all'Ambito, nella misura di 3,5 mq/abitante insediabile sulla base di un indice capitarlo pari a 1 abitante ogni 100 mc.
4. I parcheggi stanziali e di relazione per gli esercizi commerciali al dettaglio, consentiti esclusivamente con superficie di vendita inferiore a 400 mq e solo nel caso di nuova costruzione, sono ricavati nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero entro una distanza di 100 m di percorso ed in misura pari al 60% della superficie di vendita.
5. I parcheggi di relazione per l'attività direzionale, sono ricavati in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile nella misura dell'80% della superficie utile dell'unità immobiliare interessata o degli edifici, qualora l'attività occupi un intero stabile

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica esteso all'intero ambito perimetrato.

4.2. - Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:

- reperire parcheggi di relazione, in superficie o ipogei, necessari a soddisfare le esigenze degli insediamenti previsti e di quelli confermati;
- definire gli accessi all'area di intervento, la loro gerarchizzazione e le caratteristiche funzionali, tenendo conto dell'assetto urbanistico fisico e funzionale delle aree a contatto, dell'esigenza di specializzare le connessioni, dell'opportunità di sviluppare quelle pedonali che relazionano tra loro le attrezzature con le aree residenziali e con quelle centrali; prevedere adeguate forme di relazione pedonale-ciclabile tra le diverse parti di città;
- adeguare la viabilità perimetrale all'Ambito, in relazione al livello funzionale assegnatole dal P.R.G.C.;
- definire l'organizzazione distributiva interna all'Ambito, in coerenza con i precedenti indirizzi progettuali.

4.3. - In particolare, le aree di proprietà esistenti e di nuova individuazione, saranno utilizzate per la creazione di una piazza pedonale in grado di esercitare un accentuato ruolo di attrazione.

4.4. - Le singole attrezzature collettive dovranno essere relazionate tra di loro, non solo sotto l'aspetto funzionale, ma anche per quanto attiene alle caratteristiche tipo-morfologiche ed architettoniche.

5. - NORME PARTICOLARI

5.1. - P.R.P.C.

11.5.1.1 - Le previsioni del PRPC a suo tempo approvato rimangono in vigore fino all'approvazione di un nuovo PRPC adeguato alle presenti norme.

ART. 12 - ZONA OMOGENEA C

(Aree residenziali di espansione)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa ambiti destinati a nuovi insediamenti edilizi, finalizzati al soddisfacimento di esigenze residenziali.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. - Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico l'assetto urbanistico dei centri, strutturandoli.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- servizi
- direzionale
- servizi ed attrezzature collettive

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua mediante P.R.P.C.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.T. max:	8.000 mc/Ha
	10.000mc/Ha in caso di trasferimento dei crediti edificatori dalle zone B1 (Art.10.4)
R.C. max:	30%
H. max:	7,50 m
D.E. min.:	10,00 m

- D.C. min: 5,00 m
- D.S. min.: 1) da viabilità esterna al comparto:
regionale di primo livello: 15,00 m
provinciale: 10,00 m
comunale: 7,50 m
- 2) da viabilità di servizio:
5,00m, per strade di larghezza inferiore a 7,00 m;
7.50 m, per strade comprese tra 7,00 m e 15,00 m;

5.1. – Aree per standard urbanistici (Indice capitario 1 ab.=100mq)

- parcheggi di relazione: min. 3,00 mq/ab
- nucleo elementare di verde (NEV): min. 3,50 mq./ab. Con min. 400mq.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1 P.R.P.C. in atto o decaduti

6.1.1. - Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., fino all'approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.

6.1.2. - L'attuazione potrà avvenire anche per sub comparti funzionali, sempre sulla base dell'approvazione di un P.R.P.C. unitario.

6.2. - Viabilità

6.2.1 - La viabilità interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 6,50 m, oltre ad essere dotata di marciapiedi, su entrambi i lati, di larghezza non inferiore a 1,50 m.

6.3. - Per quanto riguarda lo standard relativo al Nucleo elementare di verde, qualora non si raggiunga la dimensione minima di 200mq, l'Amministrazione comunale potrà commutarlo in standard per "Parcheggi di relazione" per analogo importo ovvero monetizzare il relativo valore per realizzare la corrispondente quota in area destinata nell'ambito della frazione e NEV o VQ).

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è in parte ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti compatti a bassa densità" ed in modo marginale di quello degli "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" così come individuati nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 13 - ZONA OMOGENEA V

(Verde privato)

1. – CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa aree destinate a orto, giardino, spazi verdi scoperti, interne ai centri abitati o marginali ad essi, ma poste in diretta connessione con le aree insediative, che si ritiene opportuno limitare nella edificazione, per ragioni connesse alla situazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale dei siti.

2. – OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree, consentendo esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati ad attività agricole complementari di supporto alla residenza, nonché alla realizzazione di attrezzature private scoperte di modesto impatto.~~

3. – DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

3.1. - La zona è destinata a:

- orto, giardino, spazi verdi scoperti
- realizzazione di modesti volumi a servizio dell'attività agricola quali ricovero attrezzi e mezzi, serre non ancorate stabilmente al suolo
- costruzione di attrezzature private scoperte per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis, ecc., che non comportino l'edificazione di locali fuori terra.

4. – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. . Tale zona si attua per intervento diretto.

5. – INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

V _u . Max:	100 mc
H. max:	3,50 m
D.C.min:	3,00 m o a confine, in aderenza ad altri edifici D.S.min: 10,00 m

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. - Per la realizzazione dei nuovi manufatti a servizio dell'attività agricola, ci si dovrà attenere ai modelli tipologico-costruttivi delle zone limitrofe prevalenti.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" ed in modo marginale all'interno di quelli dei "mosaici agrari periurbani" e quelli degli "Insediamenti compatti a bassa densità", così come individuati nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 14 - ZONA OMOGENEA S

1. - La Zona S si articola nelle sottozone S1, e S2 e ST/f.

ART. 14.1- ZONA OMOGENEA S1 - PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE PUBBLICHE

(Servizi ed attrezzature collettive)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Comprende aree di pertinenza di attrezzature pubbliche esistenti o di progetto per il raggiungimento degli standard urbanistici di cui al D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

1.2. - Inoltre essa è parzialmente compresa nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

3.1. - Sulla cartografia, le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. - Viabilità e trasporti

P/P* parcheggi di relazione pubblici/parcheggi di relazione privati di uso pubblico

2. - Culto, vita associativa e cultura

Cop	edifici per il culto e le opere parrocchiali M edifici per uffici amministrativi
CC	caserma dei carabinieri
CCS	centro civico sociale
SA	strutture associative
AM	stazione astronomica/meteorologica Pz piazza

3. - Istruzione

ASN	asilo nido/scuola dell'infanzia SE scuola primaria
SM	scuola secondaria di primo grado

4. – Assistenza e sanità

CI	cimitero
----	----------

5. - Verde, sport e spettacoli all'aperto Nev

	nucleo elementare di verde VQ verde di quartiere
Ou	orti urbani
S	attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto
Va	verde attrezzato (a) Area umida (b) Area naturalistica

6. - Servizi tecnologici

ST/a	Servizi tecnologici – acquedotti
ST/d	Servizi tecnologici – depuratori
ST/e	Servizi tecnologici – cabine elettriche
ST/g	Servizi tecnologici – cabine gas
ST/p	Servizi tecnologici – piazzola ecologica ST/t Servizi tecnologici – telefonia

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI – INDICI URBANISTICO-EDILIZI

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto, salvo diversa specifica previsione.

4.2. - dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

4.3. - In particolare:

1) - Viabilità e trasporti

- Parcheggi: di relazione (P)

A. Aree urbane storiche.

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Aree periferiche esterne alle precedenti.

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con riguardo a

quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati:

- in asfalto
- in blocchi di cls pieni o forati,
- prevedendo obbligatoriamente un'adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni due posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale.

2) - Culto, vita associativa e cultura

- **Edifici per il culto e le opere parrocchiali (Cop)**

Il piano individua, sulla cartografia di zonizzazione, gli edifici di culto e quelli per il ministero parrocchiale.

Essi possono essere oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo oltre che di ampliamento fino ad un massimo del 30% del volume esistente per esigenze igieniche-funzionali-tecnologiche di adeguamento normativo, nel rispetto:

- del codice civile
- di una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze, valorizzandole
- di esigenze di funzionalità viaria
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza.
- di previsione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura min del 40% della sup. utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- **Edifici per uffici amministrativi e pubblica sicurezza (M)**

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, nel rispetto degli indici di cui alla zona B1.b, derogando soltanto alla percentuale di incremento volumetrico, fino al 40% dell'esistente.

In caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, l'intervento dovrà rispettare oltre ai precedenti parametri, anche caratteristiche tipologiche e tecnologiche di cui all'Art. 10.3 - Zona B1.b - paragrafo 7- Norme particolari, punto 7.4.2.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- **Centro civico e sociale (CCS) – Strutture associative (SA)**

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della zona B2.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- **Stazione astronomica/meteorologica (AM)**

In tale area sono ammesse le attività di ricerca scientifica in campo astronomico e l'opera di divulgazione e didattica dell'astronomia che, nell'insieme costituiscono un parco scientifico e relative strutture.

Per questi edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della zona B2.

Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e/arborato.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

3) - Istruzione

- **Asilo nido/scuola dell'infanzia (ASM)**
- **Scuola primaria (SE)**
- **Scuola secondaria di primo grado (SM)**

Per questi edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri edilizi della zona B2.

Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e arborato e ad area cortiliva nella misura minima del 50% del lotto di pertinenza.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

4) - Assistenza e sanità

- Cimiteri (Ci)

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione paesaggistica.

5) - Verde, sport e spettacoli all'aperto

- Nucleo elementare di verde (Nev)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio. La loro sistemazione deve prevedere:

- la realizzazione di viali alberati;
- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero fino ad un massimo del 30% della superficie;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone;
- la costruzione di strutture edilizie complementari per un massimo del 10% della superficie complessiva.

- Verde di quartiere (VQ)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ed eccezione di piccoli volumi di servizio. La loro sistemazione deve prevedere:

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico;
- parcheggi adeguati;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.

- Orti urbani (Ou)

In tale area sono ammesse tutte le attrezzature per finalità, direttamente e unicamente, correlate alla coltivazione degli orti, rappresentati da appezzamenti agricoli organizzati secondo un disegno unitario, per fini sociali e didattici, ciascuno delle dimensioni minime di 30mq.

La sistemazione di tutta l'area deve prevedere:

- strutture per il ricovero degli attrezzi e strutture per la raccolta dei rifiuti vegetali
- spogliatoi e servizi igienici, strutture per la socializzazione e la didattica, con S.C. max complessiva: 150mq e Hmax: 3,50m;
- recinzione perimetrale con rete metallica e siepe;
- percorsi di distribuzione interna in materiale naturale (ghiaio, terra battuta, ecc.);
- parcheggi e piazzole di carico/scarico in materiale naturale (ghiaio, terra battuta, ecc.);
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone, anche a formare aree di sosta attrezzate;
- impianti di irrigazione;
- cartelli informativi.

- Sport e spettacoli all'aperto (S)

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive e di spettacolo.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

A. - Attrezzature sportive e di spettacolo all'aperto

Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, palestrine di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

È altresì consentita la posa saltuaria di capannoni prefabbricati, tendoni, chioschi e gazebo nel periodo di manifestazioni e/o festeggiamenti.

Sistemazione aree scoperte

Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti.

B. - Attrezzature sportive e di servizio al coperto

E' consentita la realizzazione di edifici sportivi e di servizio, quali palestre, piscine, campi di bocce, palazzetto dello sport, magazzini per le attrezzature, sale polivalenti e ricettive di supporto, etc., secondo i seguenti parametri:

R.C.: max 30%

D.C.: secondo codice civile

Sistemazione aree scoperte: Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde semplice e arborato: almeno il 30% del lotto di pertinenza
- parcheggi: un posto macchina ogni 2 utenti potenziali

- **Verde attrezzato (Va)**

- (a) Area umida

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- recupero della morfologia naturale
- realizzazione del canale per l'approvvigionamento idrico delle pozze
- sistemazione del terreno a prato naturale
- realizzazione di area attrezzata per la sosta e l'osservazione percorsi pedonali

- (b) Area naturalistica

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- conservazione e ripristino del prato stabile polifita nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 9/2005, come richiamate al successivo Art.21;
- sistemazione e/o realizzazione di sentieri
- realizzazione di area attrezzata per la sosta
- realizzazione di percorsi ciclo pedonali.

6) . Servizi tecnologici

E' ammessa la realizzazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari e nel rispetto delle specifiche normative vigenti, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche.

In ogni caso le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali e caratteristiche a quelle previste dalla specifica normativa della zona in cui vanno ad inserirsi.

5. – NORME PARTICOLARI

5.1. - Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

5.2. - Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 20, paragrafo 3, lett. a).

6. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

6.1. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art.31.

ART. 14.2 - ZONA OMOGENEA S2

(Attrezzature private di interesse pubblico)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - La zona riconosce:

- a) l'area situata nella frazione di Cerneglons e destinata in passato a fornace di laterizi;
- b) un'area libera ubicata lungo la SS.54 ad ovest del Capoluogo;
- c) l'area di Ziracco, funzionalmente legata all'insediamento storico;
- c) un'area centrale di Orzano;
- e) un'area, già utilizzata per scopi sportivi, a nord est del Capoluogo.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. - Il Piano riconosce nuove aree da destinare ad attrezzature private, integrative di quelle pubbliche esistenti, recuperando dove possibile il patrimonio edilizio dismesso ed in stato di degrado per funzioni di interesse generale.~~

3. - DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI AMMESSI

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

Area a)

- attività sportive, ricreative e di ristorazione;
- servizi e attrezzature di supporto;
- ricettivo alberghiera.

Area b)

- parcheggio per la sosta di autocaravan e camper;
- servizi di supporto;
- reti e impianti tecnologici.

Area c)

- attività per lo svago, lo sport e il tempo libero.

Area d)

- sala polifunzionale.

Area e)

- attività sportive, ricreative;
- servizi e attrezzature di supporto.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZIArea a)

V. max:	non superiore a quello esistente
P. relazione:	min 10% Sup. fondiaria

Area b)Fabbricato di supporto all'attività

S.C. max:	120 mq
H. max:	4,00 m
D.C. min:	5,00 m

D.S. min: da viabilità regionale di 1° livello: 30,00 m
da viabilità locale: 10,00 m

Area c)

I.f.: 2.50 mc
R.C. max: 50% lotto
H. max: 9,00 m
D.E.: 10,00 m
D.C. min: 5,00 m
D.S. min: 5,00 m
Parcheggi di relazione: min 1 posto macchina/2 utenti calcolati sulla potenzialità max della struttura.

Area d)

I.F. max: 1,20 mc/mq o non minore dell'esistente se maggiore
S.C. max: 30% del lotto
H. max: 7,50 m
D.E.min: 10,00m, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
5,00m, tra pareti cieche contrapposte
a contatto
D.C. min: 5,00m
in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.
a confine
D.S. min: 5,00m

Area e)

S.C. max: pari a esistente; in deroga è ammesso un incremento "una tantum" del 30% della S.C.
H. max: non superiore a quella max esistente
D.C. min: 5,00 m o non minore dell'esistente se maggiore
D.S. min: 5,00 m o non minore dell'esistente se maggiore

6. – NORME PARTICOLARI

6.1. – Per l'area a) eventuali interventi e ripristini dovranno essere effettuati sulla base di documenti storici e filologici. Eventuali demolizioni possono essere ammesse previo rilievo (piante sezioni e foto) dei manufatti da conservare a titolo documentativo.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 14.3 - ZONA OMOGENEA ST/f

(Zona per attrezzature collettive per la produzione di energie rinnovabili)

1.- CARATTERISTICHE GENERALI

Tale zona definisce le parti del territorio comunale private di pubblica utilità da utilizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili per impianti autorizzati o in corso di autorizzazione alla data di adozione della variante n. 47 al PRGC.

2.- OBIETTIVI DI PROGETTO

Gli obiettivi del Piano sono:

- ~~mantenere le zone ST/f con un basso indice di edificabilità permettendo solamente la realizzazione di strutture a servizio degli impianti di produzione;~~
- ~~valorizzare e tutelare le aree a verde garantendo il mantenimento della destinazione d'uso;~~
- ~~individuazione e completamento di un sistema del verde che permetta di preservare la rete ecologica;~~
- ~~stabilire la localizzazione di nuove attività produttive da fonti rinnovabili;~~

3.- DESTINAZIONI D'USO

Nelle zone ST/f è consentita:

- la piantumazione di specie vegetali (arboree e arbustive) autoctone in modo da valorizzare gli ambienti preesistenti;
- installazione di pannelli fotovoltaici, completi di struttura metallica di sostegno fissa;
- realizzazione di attrezzature inerenti gli impianti di produzione di energia rinnovabile;
- realizzazione di cabine elettriche di trasformazione dell'energia;
- realizzazione di opere interrato a supporto degli impianti di produzione e le opere di collegamento necessarie.

4.- INTERVENTI AMMISSIBILI

Nelle zone ST/f sono ammessi i seguenti interventi:

- installazione di pannelli fotovoltaici su strutture metalliche di sostegno fisse che formano delle tavole atte ad ospitare i moduli fotovoltaici e garantire al contempo la corretta inclinazione verso i raggi di incidenza solare;
- realizzazione di attrezzature inerenti agli impianti di produzione di energia rinnovabile;
- realizzazione di cabine elettriche di trasformazione dell'energia; - realizzazione di opere interrato (scavi, rinterri e ripristini) per la posa delle condutture di alimentazione principale BT ed MT e le condutture principali di distribuzione elettrica, interne al campo fotovoltaico a supporto degli impianti di produzione;
- realizzazione delle linee di collegamento MT e BT/MT di collegamento dei trasformatori e delle cabine di consegna;
- opere di mitigazione verde a compensazione dell'impianto di produzione;
- realizzazione di tratti ciclo-pedonali.

5.- STRUMENTI DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi che saranno realizzati nelle aree ST/f saranno attuati mediante intervento diretto tramite provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A., disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica di data 13 marzo 2013, n. 59.

6.- PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Nelle zone ST/f:

- l'installazione di pannelli mediante opportuna disposizione a file alternate da uno spazio sufficientemente largo tale da permettere il passaggio dei mezzi meccanici atti a poter garantire la manutenzione dell'impianto e permettere al contempo, la manutenzione del verde collocato al di sotto delle strutture di sostegno dei pannelli;
- l'altezza dei pannelli non dovrà essere superiore a 3,0 m, misurata al punto più alto del pannello;
- l'altezza delle cabine elettriche non dovrà essere superiore a 4,0 m;
- la realizzazione delle cabine elettriche a supporto degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non dovranno superare una superficie coperta massima di 300 m²;
- la distanza degli interventi da confine stradale non dovrà essere inferiore a 30 m per le strade di tipo C – provinciali.

Eventuali distanze inferiori purché nel rispetto del codice della strada sono motivatamente ammesse previo consenso dell'ente gestore.

7.- ALTRE PRESCRIZIONI

Nelle zone ST/f dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la scelta di realizzazione di recinzioni delle aree di installazione degli impianti dovrà avvenire mediante materiali atti a garantire la salvaguardia degli impianti. La recinzione potrà essere realizzata lungo il perimetro di proprietà dell'area oggetto di intervento;
- la scelta delle specie vegetali (arboree e arbustive) da impiegare negli ambiti di intervento dovrà favorire il più possibile gli habitat esistenti, salvaguardando il profilo ambientale e naturalistico preesistente. Tale prescrizione dovrà essere conforme a quanto progettato e sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità di VIA (screening) per la determinazione del relativo parere;
- dovrà essere garantito il mantenimento delle specie vegetali esistenti, impedendo l'abbattimento di specie vegetali esistenti, in particolare se di pregio;
- nella sistemazione delle aree oggetto di intervento, al fine di garantire un adeguato drenaggio del terreno, dovranno essere utilizzate tecniche costruttive e impiegare materiali che garantiscano il corretto smaltimento delle acque meteoriche, senza ricorrere a superfici impermeabilizzate.

ART. 15 - ZONA OMOGENEA D

1. - La Zona D si articola nelle sottozone D2, D3.1, D3.2, D4.

ART. 15.1 - ZONA OMOGENEA D2

(Zone per insediamenti industriali/artigianali di previsione)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa gli ambiti ubicati lungo la viabilità Salt/Cerneglons, a completamento della zona industriale/artigianale esistente.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~Gli obiettivi di Piano sono quelli di consentire il consolidamento delle vocazioni produttive delle aree entro i limiti di una ordinata programmazione urbanistica.~~

3. - DESTINAZIONI D'USO

3.1. . La zona è destinata alle seguenti attività:

- a) artigianale e industriale e funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali e industriali, quali:
 - depositi
 - uffici
 - servizi per il personale
 - attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq;
- b) esercizi commerciali al dettaglio, esclusivamente per la vendita di generi non alimentari a basso impatto (definiti all'Art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), con superficie di vendita non superiore a 1500mq;
- c) direzionale, solo relativamente alle sottoclassi ricreativa e sanitaria;
- d) residenziale, per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale secondo le seguenti specificazioni:
 - per attività industriale/artigianale, alla condizione che la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 400 mq;
 - per attività commerciale e direzionale, alla condizione che la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 200 mq.

N.B. La superficie di vendita delle attività di cui ai punti c. e d. non può essere superiore a 1500mq complessivi nell'ambito di ogni singolo comparto.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - La zona si attua mediante P.R.P.C. Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:

- individuare e differenziare l'assetto urbanistico degli insediamenti industriali - artigianali da quelli commerciali-direzionali;
- razionalizzare l'impianto urbanistico di ogni nuovo comparto in modo coordinato con quello adiacente;
- individuare le specifiche misure da proporre per la mitigazione degli impatti ed effetti producibili dalle attività insediabili nell'area a dimostrazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica;
- localizzare gli interventi di mitigazione paesaggistica ambientale di cui al successivo paragrafo 5. privilegiando i fronti verso le zone residenziali e gli ambiti fluviali.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

S.C. max:	50% del lotto
h. max:	10,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali;
D.E. min.:	10,00 o a contatto
D.C.min.:	6,00 m a confine con altri lotti produttivi 10,00 m dai confini con zone diverse dalle D
D.S. min.:	10,00 m da viabilità locale 40,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se è previsto, ma non ancora esecutivo al 4/1/2012, il Piano attuativo comunale 20,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se l'attuazione è diretta o se è già esecutivo, al 4/1/2012, il Piano attuativo comunale. 6,00 m da viabilità di servizio interna all'ambito.
Silos:	D.C. min.: - 3,00 m
D.E. min.:	10,00 m da fabbricati ad uso residenziale o terziario.
Cabine elettriche:	D.S. min secondo Codice Civile
D.C.min:	secondo Codice Civile Sistemazione aree scoperte del lotto: a verde arborato min 10%

Parcheggi stanziali e di relazione

a) Attività industriali - artigianali

Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina.

Parcheggi di relazione: min. 10% della superficie utile degli edifici.

b) Esercizi commerciali al dettaglio con sup. di vendita fino a 400mq

- min 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

c) Esercizi commerciali al dettaglio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto

- min 30% della sup. di vendita da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. – Viabilità

La viabilità di servizio pubblica interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 7,50 m, oltre ad essere dotata di marciapiedi, almeno su un lato, di larghezza non inferiore a 1,50 m.

6.2. – Residenza

Nel rispetto degli indici di zona è ammessa la costruzione di n. 1 alloggio all'interno del corpo di fabbrica principale con una superficie massima non superiore a 150 mq lordi.

6.3. - Mitigazione paesaggistica e ambientale

- a. previsione di aggregazione del verde tra i vari lotti, possibilmente senza soluzione di continuità e quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e retrostanti del lotto e obbligatoriamente lungo i confini rivolti al Torre, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art.20, da reperirsi all'interno del 10% citato;
- b. aiuole inerbite parzialmente arborate e alberature dei parcheggi, nella misura di un albero ogni due posti auto, realizzate con specie non imbrattanti, tra quelle indicate al successivo Art.20.

6.4. - P.R.P.C. in atto

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., fino all'approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.

6.5. - Prati stabili

Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.6. – Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 20, paragrafo 3.a.

6.7. - Limiti di accettabilità delle imprese

Ferme restando tutte le disposizioni legislative nazionali e locali inerenti la protezione dei lavoratori, della salute pubblica e dell'ambiente, applicabili ad attività produttive di carattere industriale e artigianale ed alle attività di ricerca, si ritiene di escludere dall'accettazione in tutta la zona le seguenti attività:

- A) Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs. 238/2005, D.Lgs. 334/99, D.P.C.M. 31 marzo 89 e successive modifiche)
- B) Impianti industriali
 - a. Impianti di produzione di fitosanitari, fertilizzanti e biocidi.
 - b. Impianti produttori di gas tossici che richiedono autorizzazione.
 - c. Impianti industriali finalizzati alla produzione di materiali cancerogeni, teratogeni, mutageni
 - d. Impianti industriali di produzione e trattamento di materiali a rischio biologico (rif. D.Lgs.626/94.
 - e. Impianti di trattamento, ritrattamento, arricchimento, stoccaggio ed eliminazione definitiva di materiali e residui radioattivi.
 - f. Impianti per produzione della calce, di cemento o altri derivati.
 - g. Concerie.
 - h. Insedimenti di prima e seconda fusione per la preparazione di ghisa, acciai o materiali non ferrosi, ad esclusione delle attività di microfusione.
 - i. Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivi e prodotti esplodenti.
 - j. Impianti di mangimifici con impiego di prodotti o scarti vegetali ed animali.
 - k. Impianti di produzione e trattamento grassi e oli vegetali e animali oppure oli minerali o sintetici.
 - l. Insedimenti di produzione di prodotti chimici organici e inorganici di base.
 - m. Zuccherifici;
 - n. Impianti di produzione di cellulosa;
 - o. Impianti di produzione di paste fibrose per carta.
 - p. Impianti che producono o utilizzano PCB (bifenili policlorurati);
 - q. Depositi e serbatoi di combustibili solidi, liquidi o gassosi, chimici e petrolchimici non connessi alle necessità energetiche degli edifici, degli impianti e degli automezzi industriali delle ditte insediate;

- r. Tintorie a carattere industriale di tessuti e fibre.
- s. Raffinerie di petrolio e derivati.
- t. Discariche di qualsiasi tipo ad eccezione delle isole ecologiche.

6.8. - Adeguamento standard antinquinamento

Nella redazione dei progetti ci si dovrà attenere alle seguenti norme:

- favorire il drenaggio in loco delle acque meteoriche, pavimentando le aree dei parcheggi con elementi alveolari in calcestruzzo;
- convogliare nella rete fognaria le acque di scarico, mentre quelle di processo, se necessario, dovranno essere sottoposte a preventiva depurazione, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n°152/2006;
- convogliare le emissioni aeriformi in uno o pochi punti, per evitare emissioni diffuse e consentire l'intervento di un eventuale sistema di depurazione.
Nel caso di depositi di polveri e particolati di possibile sollevamento da parte del vento, deve essere prevista la realizzazione di confinamenti in muratura;
- dotare di accorgimenti tecnologici in grado di contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97);
- ubicare le attività produttive con emissione anche temporanea di polveri e particolato in genere, o che prevedano processi di verniciatura, lontano da unità di produzione alimentare;
- nel caso di ammasso di rifiuti speciali in attesa di smaltimento, individuare una zona scoperta destinata esclusivamente a tale funzione all'interno di ciascuna area di insediamento. Essa dovrà essere indicata e recintata in modo da essere accessibile al solo personale addetto e ubicata a distanza dai confini;
- dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra per residui liquidi.
Esso dovrà avere la capacità pari all'intero volume del serbatoio;
- per i rifiuti allo stato semisolido e solido stoccati in cumuli, costruire un basamento resistente al loro carico. Le superfici di appoggio dovranno essere pavimentate senza vuoti e convenientemente rialzate ai bordi in modo da evitare spandimenti e dispersioni al loro esterno;
- proteggere dall'azione delle acque meteoriche i recipienti e i cumuli anche con apposite tettoie ubicate alla maggior distanza possibile dagli uffici;
- contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97).

6.9. - Altre norme

- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di I classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 150 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.
- Per quanto attiene alle attività industriali/artigianali è vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di II classe, di cui all'Art.216 del Testo unico delle leggi sanitarie R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.) ad una distanza inferiore a 50 m da zone destinate a residenza ovvero ad opere di urbanizzazione secondaria (sia nuove edificazioni che nuove attività che si insediano in fabbricati esistenti). La distanza deve essere rispettata anche con riferimento alle zone destinate a residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ubicate in Comuni confinanti.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti produttivi e logistici" così come individuato nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2. – All'interno della zona è compreso un ambito classificato come "area compromessa e degradata" per il quale sono rispettate le norme e le prescrizioni di cui all'art. 33 per "Area - 1".

ART. 15.2 - ZONA OMOGENEA D3.1

(Zona per insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa aree prevalentemente saturate ubicate in forma aggregata nei poli industriali/artigianali comunali esistenti che, risultando già completamente infrastrutturate, non necessitano di un piano attuativo che le organizzi.

1.2. - Esso rientra, in parte, nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. - Il piano si propone di riconoscere tali aree per consentire la saturazione dell'edificazione anche non connessa alle attività esistenti.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale e industriale e funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali e industriali, quali:
 - depositi
 - uffici
 - servizi per il personale
 - attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq
- esercizi commerciali al dettaglio, esclusivamente per la vendita di generi non alimentari a basso impatto (definiti all'Art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), con superficie di vendita non superiore a 1500mq
- direzionale, solo relativamente alle sottoclassi ricreativa e sanitaria
- residenziale, per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale, purché la superficie utile dell'attività svolta superi i 300 mq
- le destinazioni d'uso per la zona D3.1, art. 14.2, punto 3, delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale possono essere integrate con la previsione, per gli immobili ubicati in adiacenza ad attività agricole, della destinazione a: "deposito mezzi e attrezzature agricole e deposito e prima trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1. - Edifici produttivi**

S.C. max:	50% del lotto
H max:	10,00 m salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali;
D.C. min:	10,00 m o non minore di quella esistente, se inferiore, ma con min 5,00 m
D.E. min:	da altri fabbricati produttivi: 6,00 m o a contatto; da fabbricati di altre zone: 10,00 m

	Per le nuove edificazioni ad uso residenziale:
-	- 10,00 m tra parete finestrata e pareti antistanti
-	- 6,00 m tra pareti cieche contrapposte
D.S.min.:	10,00 m da viabilità regionale di primo livello esistente all'interno dei centri abitati;
	40,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se è previsto, ma non ancora esecutivo al 4/1/2012, il Piano attuativo comunale
	20,00m, da viabilità regionale di primo livello all'esterno dei centri abitati se l'attuazione è diretta o se è già esecutivo, al 4/1/2012, il Piano attuativo comunale.
	10,00 m da viabilità locale.
Silos:	D.C. min: - 3,00 m
	D.E. min: 10,00 m da fabbricati ad uso residenziale o terziario
Cabine elettriche:	D.S. min: secondo Codice Civile
	D.C. min: secondo Codice Civile

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde inerbito e/o arborato.

Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno essere realizzati in contemporanea al primo intervento soggetto a permesso di costruire.

5.2. - Parcheggi stanziali e di relazione:

Per gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e di cambio di destinazione d'uso verso il commerciale d il direzionale, relativamente alla nuova superficie, dovranno essere reperiti i parcheggi di stanziali e quelli di relazione nelle misure di seguito riportate.

P stanziali: min. 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto P di relazione:

- a) Attività artigianali e industriali:
min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza
- b) Attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 400 mq:
min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza
- c) Attività commerciale non alimentare a basso impatto:
min. 30% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza
- d) Direzionale ricreativa e sanitaria
min. 60% della superficie utile degli edifici, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza
- e) Attività di servizi:
min. 100% della superficie utile destinata a tale attività

5.3. - Residenza

Per gli edifici abitativi esistenti alla data di adozione del presente PRGC è consentito l'ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico - funzionali, in deroga all'indice di copertura, fino ad un massimo di 150 mc/alloggio, per adeguare la ricettività abitativa o per ricavare locali accessori, ma non per realizzare ulteriori unità abitative.

Per i nuovi edifici abitativi, la superficie lorda ammessa non può superare 160 mq.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. - Limiti di accettabilità delle imprese produttrici

6.1.1. - Per interventi di ampliamento e nuova costruzione relativi a insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi solidi o gassosi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni ed autorizzazioni previste dalle leggi e/o regolamenti, dovrà essere altresì presentato all'atto della richiesta di concessione ad edificare o a realizzare opere inerenti gli insediamenti produttivi, un atto unilaterale di impegno con il quale il proprietario dell'area od altra persona avente diritto sud i essa, si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle acque e le relative prescrizioni della

concessione od autorizzazione ed assuma ogni responsabilità anche in ordine all'idoneità delle opere progettate ed alla conformità ad esse di quelle eseguite.

6.1.2. - Nell'atto medesimo dovranno essere altresì specificati:

- l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento;
- le qualità e le quantità delle materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
- i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei cicli di trasformazione previsti;
- i prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- la quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
- le quantità e le qualità degli effluenti solidi, liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- la quantità e la qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;
- le modalità di prelievo idrico e l'assolvimento delle prescrizioni in materia.

6.1.3. - L'atto unilaterale d'impegno, di cui alla presente norma, costituisce parte integrante della documentazione da inviare al Comune, ai fini delle determinazioni dello stesso per il rilascio della concessione edilizia.

6.1.4. - Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti, dovranno essere tempestivamente segnalati.

6.1.5. - Il rilascio del permesso di costruire potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle norme del P.R.G.C., del Regolamento Edilizio Comunale, del D. Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", alla contestuale realizzazione a carico dei nuovi cicli produttivi di adeguati impianti di trattamento degli scarichi liquidi, che li rendano conformi ai parametri chimico-fisici e biologici stabiliti dal vigente regolamento di fognatura o, qualora lo stesso fosse mancante, dei parametri delle leggi vigenti in materia.

6.1.6. - Le immissioni in atmosfera devono rispettare il D.P.R. 203/88.

6.1.7. - Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua ed alla protezione della salute pubblica.

6.1.8. - I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.

6.2. - Ambiti assoggettati a prescrizioni

- Per l'attività produttiva contraddistinta con simbolo (*1) sulla Zonizzazione, valgono i parametri e le prescrizioni di cui al presente articolo con le seguenti eccezioni:
 - RC max: 30% del lotto.
 - Sistemazione aree scoperte: min. 20% della superficie del lotto, a verde inerbito e/o arborato.
- Per l'attività produttiva contraddistinta con simbolo (*2) sulla Zonizzazione, valgono i parametri e le prescrizioni di cui al presente articolo con le seguenti eccezioni:
 - l'area non concorre al calcolo della superficie coperta;
 - su di essa è consentita la posa di attrezzature precarie di supporto all'attività commerciale per l'esposizione delle merci al pubblico.
- Per l'attività produttiva contraddistinta con simbolo (*3) sulla Zonizzazione, è consentita anche la destinazione d'uso "SERVIZI".

- Per l'attività produttiva contraddistinta con il simbolo (*4) sulla Zonizzazione, è consentita, esclusivamente per gli immobili ubicati in adiacenza ad attività agricole, anche la destinazione d'uso "deposito mezzi e attrezzature agricole e deposito e prima trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione".

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti produttivi e logistici" così come individuato nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 15.3 - ZONA OMOGENEA D3.2

(Zona per insediamenti industriali/artigianali singoli esistenti)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. – Comprende le aree produttive interessate da insediamenti singoli esistenti isolati, giudicati compatibili sia con l'ambiente circostante – in relazione ai risultati dell'indagine condotta ai sensi della Circolare Regionale 3/90 - , sia sul piano urbanistico e morfologico-edilizio.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il Piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti consentendone il consolidamento in loco.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale e industriale e funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali e industriali, quali:
 - depositi
 - uffici
 - servizi per il personale
 - attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti. E' consentita anche la funzione mista industriale/artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq
- residenziale, per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale, purché la superficie utile dell'attività svolta superi i 300 mq

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

4.2. - Gli interventi ammessi, riferiti alle attività produttive esistenti, riguardano:

- manutenzione
- ristrutturazione edilizia
- ampliamento

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Edifici produttivi

S.C. max:	60% del lotto
H max:	non superiore a quella esistente

D.C. min:	non minore di quella esistente
D.E. min:	10,00 m tra parete finestrata e pareti antistanti; in caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente; in caso di pareti entrambe cieche: 6,00 m o a contatto; da fabbricati di altre zone: 10,00 m.
D.S. min.:	non minore di quella esistente
Silos:	D.C. min: - 3,00 m D.E. min: - 10,00 m da fabbricati ad uso residenziale o terziario
Cabine elettriche:	D.S. min: secondo Codice Civile D.C. min: secondo Codice Civile
Sistemazione aree scoperte:	min. 10% del lotto di pertinenza a verde erborato.
Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno essere realizzati in contemporanea al primo intervento soggetto a permesso di costruire.	

Parcheggi stanziali e di relazione:

per gli interventi di ampliamento, e relativamente a tale nuova superficie, dovranno essere adeguati i parcheggi stanziali e, se del caso, quelli di relazione nelle misure di seguito riportate

P stanziali: min. 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto P di relazione:

a) Attività artigianali e industriali:

min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza

b) Attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 400 mq:

min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

5.2. - Residenza

Per gli edifici abitativi esistenti alla data di adozione del presente PRGC è consentito l'ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico - funzionali, in deroga all'indice di copertura, fino ad un massimo di 150 mc/alloggio, per adeguare la ricettività abitativa o per ricavare locali accessori, ma non per realizzare ulteriori unità abitative.

Per i nuovi edifici abitativi, la superficie lorda ammessa non può superare 160 mq.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. - Limiti di accettabilità delle imprese produttrici

6.1.1. - Per interventi di ampliamento e nuova costruzione relativi a insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi solidi o gassosi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni ed autorizzazioni previste dalle leggi e/o regolamenti, dovrà essere altresì presentato all'atto della richiesta di concessione ad edificare o a realizzare opere inerenti gli insediamenti produttivi, un atto unilaterale di impegno con il quale il proprietario dell'area od altra persona avente diritto sud i essa, si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle acque e le relative prescrizioni della concessione od autorizzazione ed assuma ogni responsabilità anche in ordine all'idoneità delle opere progettate ed alla conformità ad esse di quelle eseguite.

6.1.2. - Nell'atto medesimo dovranno essere altresì specificati:

- l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento;
- le qualità e le quantità delle materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
- i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei cicli di trasformazione previsti;
- i prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- la quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;

- le quantità e le qualità degli effluenti solidi, liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- la quantità e la qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;
- le modalità di prelievo idrico e l'assolvimento delle prescrizioni in materia.

6.1.3. - L'atto unilaterale d'impegno, di cui alla presente norma, costituisce parte integrante della documentazione da inviare al Comune, ai fini delle determinazioni dello stesso per il rilascio della concessione edilizia.

6.1.4. - Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti, dovranno essere tempestivamente segnalati.

6.1.5. - Il rilascio del permesso di costruire potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle norme del P.R.G.C., del Regolamento Edilizio Comunale, del D. Lgs. 152/2006 recante

6.2. - "Norme in materia ambientale"

6.2.1. - Alla contestuale realizzazione a carico dei nuovi cicli produttivi di adeguati impianti di trattamento degli scarichi liquidi, che li rendano conformi ai parametri chimico- fisici e biologici stabiliti dal vigente regolamento di fognatura o, qualora lo stesso fosse mancante, dei parametri delle leggi vigenti in materia.

6.2.2. - Le immissioni in atmosfera devono rispettare il D.P.R. 203/88.

6.2.3. - Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua ed alla protezione della salute pubblica.

6.2.4. - I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all'altezza del materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

7.2. – All'interno della zona è compreso un ambito classificato come "area compromessa e degradata" per il quale sono rispettate le norme e le prescrizioni di cui all'art. 33 per "Area - 2".

Art. 15.4 ZONA OMOGENEA D4

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - La zona D4 corrisponde alle aree di territorio comunale che si prestano, per la loro accertata potenzialità, alla coltivazione come cave di inerti.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

~~2.1. – Il P.R.G.C. si propone di consentire l'avvio di attività estrattive di inerti, ma con l'obbligo, alla fine dell'attività stessa, del ripristino ambientale, per sub lotti esecutivi, dell'area scavata e dei terreni interessati, ai sensi della L.R. 12/2016.~~

~~2.2. – Al termine delle operazioni di coltivazione dell'area estrattiva e del prescritto ripristino ambientale, l'area, che diventerà di proprietà comunale, rientrerà nuovamente all'interno del SISTEMA AMBIENTALE, rafforzando in forma significativa e duratura la presenza di una copertura vegetale prativa, arborea — arbustiva consolidata, implementando la zona di decelerazione ambientale a protezione dell'A.R.I.A. e dell'adiacente Parco del Torre e del Malina.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

3.1. - In questa zona sono consentite:

1. attività di scavo, deposito del terreno vegetale asportato, trattamento, deposito ed asporto di inerti;
2. interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto creato dalle attività estrattive ed alla sistemazione e recupero ambientale delle aree stesse;
3. fabbricati di servizio (quali uffici, servizi igienici, spogliatoi, ecc.) e edifici per il ricovero di macchinari e automezzi a carattere provvisorio.

3.2. - E' fatto divieto di:

- esercitare nuove attività estrattive in aree di falda acquifera ai sensi dell'art 11 della L.R. 12/2016.

4. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

4.1. - Per i fabbricati di servizio ed il ricovero di automezzi:

RC max :	0,03 mq/mq
H fabbricati di servizio max :	3,00 m
H ed. ricovero macchinari max :	10,00 m
DS min :	40,00 m
DC min :	5,00 m
P stanziali :	1 posto auto/addetto

5. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

5.1. - Autorizzazione regionale alla coltivazione di cava, subordinata alla stipula di una convenzione tra i privati richiedenti ed il Comune, ai sensi della L.R. 12/2016 o, nell'eventualità di applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 37 della medesima L.R. 12/2016, ai sensi delle norme previgenti (L.R. 35/1986 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di attuazione D.P.Reg. 02/Pres. dell'11 gennaio 2013).

5.2. - Approvazione di un P.A.C. di iniziativa privata esteso a tutto il comparto individuato sulla zonizzazione entro cui vengano puntualmente esplicitati il programma di ripristino ambientale e di successiva manutenzione del verde a destinazione pubblica, nonché degli impegni posti a garanzia economica della qualità ambientale ed ecologica del recupero stesso.

5.3. - Permesso a costruire per la realizzazione dei manufatti di servizio e delle infrastrutture.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. - La coltivazione è ammessa ad una profondità massima di scavo di m. 2.00 sopra il lievo di massima escursione della falda freatica e comunque fino ad un massimo di 14 m. dal p.c.

6.2. - I volumi destinati al servizio del personale ed al ricovero degli automezzi, come anche la recinzione, avranno carattere precario, di smontabilità e trasportabilità. Saranno comunque tali da poter consentire, tramite demolizione, il ripristino della situazione di inedificazione preesistente all'esercizio delle attività estrattive.

6.3. - Le recinzioni potranno essere realizzate con cancellate e reti metalliche, di altezza min. di 2,20 m e max. di 2,50 calcolata a partire dal piano di campagna naturale, non alterato da riporti.

Sul lato della zona D4 a confine con il Parco del Torre e del Malina e verso l'abitazione ubicata a est si dovrà realizzare una recinzione, con funzione di barriera acustica, la cui altezza e caratteristiche fonoassorbenti andranno calcolate, a seguito dello Studio di Impatto Acustico, per mantenere il clima acustico nei limiti previsti dalla normativa e dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

6.4. - Prima dell'esercizio dell'impianto di cava si dovrà provvedere al mascheramento dell'area tramite la realizzazione di una fascia verde perimetrale con funzione schermante, costituita da siepi e da alberi e arbusti di sempreverdi alternati con specie autoctone, posta perimetralmente all'Ambito interessato dall'attività estrattiva, con una profondità minima di 10 m.

6.5. - **Durante le fasi di cantiere**, al fine di **non incorrere in una possibile violazione dei divieti** di cui all'art. 4 (Misure di conservazione) della L.R. 9/2005, data la presenza su terreni limitrofi (ma comunque esterne all'area oggetto di intervento) di alcune porzioni di **prato stabile inserite nell'inventario di cui all'art. 6 della LR 9/2005** [due di tali superfici (ID 7178 e ID 7233) appartengono alla tipologia a3 (magredo evoluto), la terza (ID 7258) alla tipologia a4 (Arrenatereto)], al fine di evitare ogni azione di disturbo che possa rovinare il cotico erboso (quale ad esempio transito con mezzi pesanti e stoccaggio anche temporaneo di qualsivoglia materiale sulle suddette superfici prative tutelate), dovranno essere attivate le procedure relative all'autorizzazione a eventuali deroghe

alla riduzione di superficie a prato stabile secondo le modalità e qualora ricorrano i requisiti di cui all'art 5 della L.R. 9/2005.

6.6.- Nel caso di superamento dei limiti di rumore previsti dal vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale, dovranno essere attuate tutte le misure di contenimento ritenute necessarie al fine di abbattere i medesimi entro i limiti previsti dallo stesso Piano, anche attraverso l'utilizzo, in fase di cantiere, di strutture temporanee quali barriere fonoassorbenti.

6.7.- Mantenimento della viabilità interpoderale di accesso alle aree agricole contermini al sito estrattivo e di collegamento con gli ambiti oggetto di tutela ambientale (ARIA – Parco del Torre e Malina).

6.8. - Tutti i lavori che prevedono escavazioni del sottosuolo **e che interessano aree a rischio potenziale archeologico** dovranno essere sottoposti a sorveglianza archeologica da parte di personale specializzato. ~~in considerazione dell'alto gradiente di rischio archeologico connesso all'intervento. Qualsiasi intervento di scavo dovrà essere concordato con la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.~~

6.9. - Il Progetto di riassetto ambientale dei luoghi, di cui alla L.R. 12/2016, anche in accordo con quanto indicato nel Rapporto Ambientale allegato alla variante n. 31bis al P.R.G.C., dovrà specificare:

- la tipologia (riporto di terreno vegetale, semina specie erbacee, trapianto specie arbustive ed arboree, azioni di manutenzione del verde, sostituzione fallanze ecc..) ed il cronoprogramma degli interventi;
- lo schema di ripristino con indicazione degli ambiti destinati ad ospitare la vegetazione erbacea e quelli destinati alle formazioni arboreo-arbustive, con l'indicazione delle specie che s'intende utilizzare che, data la presenza dell'A.R.I.A. e del Parco Comunale, dovrebbero preferibilmente appartenere alla vegetazione ripariale ed alle praterie xeriche (magredi);
- i criteri di esecuzione dell'attività di monitoraggio delle diverse fasi del ripristino, con una definizione dettagliata degli interventi di manutenzione post operam, modificabile in base agli effettivi riscontri dei monitoraggi medesimi.

7. - ELEMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLA FASE DI GESTIONE DELLA CAVA

7.1. - Ultimata la coltivazione dovranno essere eliminati i piazzali di manovra e rimosse tutte le strutture e sovrastrutture utilizzate.

ART. 15bis - ZONA OMOGENEA H

1.1 - La Zona H si articola nelle sottozone H2, H3

ART. 15bis.1 - ZONA OMOGENEA H2

(Zone per attività commerciali di previsione)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - La zona interessa un'area del territorio comunale ubicata in posizione strategica lungo la SS 54, a forte vocazione commerciale e terziaria.

2. - OBIETTIVI GENERALI

~~2.1. - Il piano, in relazione alle caratteristiche localizzative, prevede un utilizzo dell'area articolato per funzioni, nel rispetto delle previsioni legislative in vigore.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- commerciale al dettaglio
- commerciale all'ingrosso

- alberghiera
- direzionale
- servizi
- residenziale.

3.2. - Nella zona, con riferimento a ciascun piano attuativo, non sono ammessi insediamenti commerciali aventi superficie coperta complessiva superiore ai 15.000 mq.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1. - Tale zona si attua mediante P.R.P.C. Il P.R.P.C. dovrà farsi carico di:

- Prevedere la viabilità di livello locale di supporto all'intera zona H2, compresa la rotatoria verso il Capoluogo, nella localizzazione indicata, con l'obiettivo di riqualificarla a livello di viabilità di scorrimento territoriale.
- Prevedere soluzioni tali da non creare integrazione né fisica né funzionale tra i due ambiti commerciali. Pertanto non vi dovranno essere infrastrutture e servizi gestiti unitariamente. A tal fine andranno previsti accessi/uscite separati per i medesimi ambiti.
Con questa logica, tali accessi dovranno essere ricavati su uno svincolo a rotatoria posto a cavallo dei due ambiti e del tracciato attuale della SS 54.
Gli innesti per le merci dovranno avvenire sul nuovo tronco di strada a nord della zona, facendo ricorso a sole svolte a destra, con un massimo di due tra accessi e uscite per ciascun comparto.
Nella tav. n. 2 redatta dall'ing. Fiorella Honsell e intitolata "Schema di funzionamento delle soluzioni viabilistiche relative alla SS 54 e alle S.P. 104, 48, 96 – Controdeduzioni alle riserve regionali" sono indicati gli schemi – tipo relativi ai citati accessi/uscite, la cui esatta posizione sarà determinata in funzione dell'organizzazione interna dei due lotti.
- Organizzare l'assetto edilizio insediativo sulla base di un progetto edilizio generale unitario realizzabile per parti, che definisca la distribuzione degli edifici e contemperisca la sistemazione funzionale delle aree libere.
L'impianto insediativo deve privilegiare composizioni edilizie discontinue (blocchi).
- Dettare condizioni affinché i fabbricati si ispirino a forme geometriche regolari, anche nella ricerca di soluzioni edilizie articolate, avendo comunque come obiettivo il conseguimento dell'effetto di omogeneità e unitarietà dell'intervento complessivo anche tra i due diversi comparti.
- Utilizzare, per quanto concerne la finitura delle strutture edilizie, materiali esteticamente omogenei e compatibili, escludendo comunque il cemento faccia a vista e/o granigliato.
- Realizzare le aree destinate a parcheggio con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche.
Nelle more della formazione del P.R.P.C., sugli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) Edifici produttivi

S.C. max:	50% del lotto o non minore dell'esistente
H. max:	10,00 m
D.E. min:	10,00 m
D.C. min:	5,00 m o a confine in caso di aggregazione a schiera
DS min	da viabilità regionale di 1° livello: 30,00 m salvo in corrispondenza della rotatoria di accesso e organizzazione dei comparti, dove è ammessa la riduzione fino a 20,00m
da viabilità locale di progetto:	20,00 m
da viabilità di servizio interna:	6,00 m.

Parcheggi di relazione:

1. Esercizi con sup. di vendita fino a 400 mq:

- min 100% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
2. Esercizi singoli con sup. di vendita > 400 mq fino a 1.500mq:
min 150% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
 3. Esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio, complessi commerciali ed outlet con sup. di vendita > 1500 mq:
min 200% della sup. di vendita, reperiti nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale.
 4. Attività di commercio all'ingrosso, depositi:
min 25% della sup. utile dell'edificio, reperita nelle aree di pertinenza dell'attività.
 5. Grandi strutture esercenti la vendita di generi non alimentari a basso impatto:
min. 70% della superficie di vendita.
 6. Attività alberghiera:
min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.
 7. Attività di servizi:
min 100% della superficie utile destinata a tali attività.
 8. Attività direzionali:
min 80% della superficie utile destinata a tali attività.

I parcheggi di cui sopra, i percorsi pedonali, ciclabili o automobilistici interni alle zone a destinazione commerciale, devono essere alberati nella misura di 1 albero ogni quattro stalli.

Note

1. - per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti di tutti i locali e gli spazi aperti al pubblico misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici;
2. - in caso di esercizio commerciale destinato sia al commercio al dettaglio sia al commercio all'ingrosso, le percentuali vanno rispettivamente riferite alla superficie di vendita al dettaglio e alla superficie utile all'ingrosso.

Sistemazioni a verde:

Le aree libere dall'edificazione, non occupate dai parcheggi e dai percorsi carrabili e pedonali saranno destinate a verde di mitigazione ambientale.

Queste dovranno essere posizionate lungo la viabilità di supporto al comparto e di quella di grande comunicazione, al fine di creare un continuum di verde arboreo-arbustivo con funzione di mitigazione paesaggistica e di filtro verso l'esterno, di spessore e tipologia variabile in relazione all'assetto insediativo e infrastrutturale.

b) Residenza

Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l'edificazione di una unità abitativa, annessa all'attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, per il proprietario o per il personale di custodia.

6. - ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

6.1. - Tutti gli esercizi commerciali di medio dettaglio del settore merceologico alimentare e misto con superficie di vendita superiore a 400 mq e gli esercizi di grande dettaglio a prescindere dal settore merceologico di appartenenza, dovranno altresì provvedere:

- al recupero, nell'area di pertinenza dell'iniziativa, di adeguate aree appositamente destinate al carico e scarico delle merci e al parcheggio dei mezzi di trasporto pari ad almeno il 5% della superficie di vendita (tali aree dovranno essere delimitate rispetto alle aree di parcheggio della clientela mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale);
- a riservare almeno un posto macchina ogni due addetti impiegati nell'esercizio, separato dagli stalli riservati alla clientela.

7. - NORME PARTICOLARI

7.1. - L'avviamento degli esercizi commerciali ricadenti nei comparti attuativi viene subordinato alla previa realizzazione delle seguenti opere e misure viabilistiche:

1. Realizzazione della strada alternativa e parallela alla SS 54, posta a nord dei nuovi ambiti commerciali;
2. Realizzazione dei due nodi organizzati a rotatoria, posti a est e a ovest della zona commerciale:
 - rotatoria ovest: intersezione tra SS 54 (attuale sede), nuovo ramo stradale a nord della zona H2 e Strada Provinciale 104;
 - rotatoria est: intersezione tra SS 54 e nuovo ramo stradale a nord della zona H2. Questa rotatoria andrà progettata in modo tale che l'angolazione reciproca delle strade che si immettono sulla stessa (compresi i due rami in previsione a nord e sud) non sia inferiore ad un angolo di 70°.
3. Sistemazione dell'intersezione tra la SS 54 e la S.P. 96.
Creazione di una canalizzazione a supporto della svolta a sinistra dalla SS alla S.P. e realizzazione di un'aiuola spartitraffico in uscita dalla S.P. che impedisca fisicamente la svolta a sinistra.
4. Sistemazione dell'intersezione tra la SS 54 e la S.P. 48:
Creazione delle necessarie canalizzazioni e aiuole spartitraffico sagomate in modo tale da consentire le sole svolte a destra. L'immissione della S.P. sull'attuale S.S. 54 dovrà essere collocata ad una distanza tale dalla rotatoria ovest da garantire la possibilità di realizzare le rampe di immissione ed uscita in condizioni di sicurezza della circolazione.
Gli innesti per le merci dovranno avvenire sul nuovo tronco di strada a nord della zona, facendo ricorso a sole svolte a destra.
5. Allargamento a 7,00 m. del passaggio a livello sulla S.P. 96.

7.2. - Questi interventi sono graficamente illustrati nella Tav. 2 "Schema di funzionamento delle soluzioni viabilistiche relative alla SS 54 e alle S.P. 104, 48, 96 – Controdeduzioni alle riserve regionali", che viene allegata al P.R.G.C. per farne parte integrante. Nella stessa vengono indicate anche le principali caratteristiche geometriche delle rotatorie.

8. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

8.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti produttivi e logistici" così come individuato nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

ART. 15bis.2 - ZONA OMOGENEA H3

(Zone per attività commerciali esistenti)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa aree prevalentemente saturate ubicate in forma aggregata nel polo commerciale esistente all'ingresso occidentale del Comune che, risultando già completamente infrastrutturate, non necessitano di un piano attuativo che le organizzi.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. – Il piano si ripropone di riconoscere lo stato di fatto e di ammetterne il consolidamento, apportando i correttivi possibili al fine di migliorare la compatibilità con il sistema viario.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

- commerciale al dettaglio, con Superficie di vendita complessiva fino a 1500 mq, salvo le preesistenze con superficie maggiore
- commerciale all'ingrosso;
- commerciale per la vendita di generi non alimentari a basso impatto
- alberghiera
- direzionale
- servizi

- residenza

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) Edifici produttivi

S.C. max:	50% del lotto o non minore dell'esistente
H. max:	10,00 m
D.E. min:	10,00 m
D.C. min:	5,00 m

in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore: non minore di quella esistente

D.S. min:	da viabilità regionale di 1° livello: 30,00 m
	da viabilità locale: 10,00 m

P di relazione:

Le disposizioni di seguito espresse si applicano sia per edifici di nuova realizzazione, sia in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali.

1. Esercizi con sup. di vendita fino a 400 mq:
min 100% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
2. Esercizi singoli con sup. di vendita > 400 mq fino a 1.500mq:
min 150% della sup. di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.
3. Attività di commercio all'ingrosso, depositi:
min 25% della sup. utile dell'edificio, reperita nelle aree di pertinenza dell'attività.
4. Attività alberghiera:
min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.
5. Attività di servizi:
min 100% della superficie utile destinata a tali attività.
6. Attività direzionali:
min 80% della superficie utile destinata a tali attività.
7. Attività per la vendita di generi non alimentari a basso impatto:
min. 70% della superficie di vendita.

I parcheggi di cui sopra devono essere alberati nella misura di 1 albero ogni quattro stalli; il lotto deve di norma essere circondato, per almeno due lati, da barriere alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e anti-rumore.

b) Residenza

Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l'edificazione di una unità abitativa, annessa all'attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, per il proprietario o per il personale di custodia.

6. - - NORME PARTICOLARI

6.1. – Per la regolamentazione degli accessi valgono le prescrizioni di cui al successivo Art.27.

6.2. - L'area contraddistinta in Zonizzazione con la lettera "P", può essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione di parcheggi stanziali e di relazione a servizio dell'attività di ristorazione contigua e non partecipa al calcolo per la determinazione della superficie coperta.

6.3. - Le soluzioni tecniche relative alla viabilità dovranno garantire la salvaguardia della fluidità del traffico, anche tramite accessi differenziati per l'entrata e per l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia, fermo restando che per gli esercizi con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000 le soluzioni tecniche dovranno senz'altro escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita dalla rete viaria interessante

l'ambito territoriale in cui si intende localizzare l'esercizio commerciale.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Insediamenti produttivi e logistici" così come individuato nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

ART. 16 - ZONA OMOGENEA E

1. - Le zone E sono destinate all'esercizio dell'attività primaria.
2. - Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico - edilizia va, pertanto, finalizzato alla conduzione agricola.
3. - Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia.
4. - Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone residenziali di previsione non ancora realizzate.
5. - La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E6.1. A tal fine possono venire conglobate come "funzionalmente contigue", con gli indici della Zona E6.1 stessa, anche superfici agricole, a disposizione dell'interessato, ubicate all'interno dei confini comunali e nei Comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l'oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, compatibilmente con le norme di zona.
6. - In tutte le zone agricole è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.
7. - Tutti gli interventi relativi ad opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, eccedenti i limiti rientranti nell'Attività di edilizia libera, dovranno essere accompagnati da un progetto che contenga il piano di sgrondo delle acque e le vie di flusso di smaltimento, con relativa dimostrazione di funzionalità.
8. - La zona E si articola nelle sottozone **E4.0**, **E4.1**, **E4.2**, **E4.3**, **E4.4**, **E5**, **E6.1**, **E6.2**.
9. - Le Zone E4.0, E4.1, E4.2 ed E4.3, ricadendo tra le aree di valore ambientale di cui all'Art.17, vengono trattate in quel contesto.

10 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

10.1. – Tutte le sottozone della zona E sono interessate da "aree a rischio/potenziale archeologico" e da tracce della pianificazione agraria romana (centuriazioni), quest'ultime costituenti un "ulteriore contesto" di cui all'art. 42 delle NTA del PPR. Entrambe le categorie sono individuate: nell'"Elab. 03 – Rete mobilità lenta e Rete dei beni culturali", nell'"Elab. 03a – Rete dei beni culturali" e trattate degli "Elab. 16 – Relazione aree a rischio/potenziale archeologico" e "Elab. 17 – Schede Aree a rischio/potenziale archeologico".

10.2. - All'interno di tali aree sono osservate le norme e prescrizioni di cui agli artt. 42 e 35.

ART. 16.1- ZONA OMOGENEA E4.4

(Ambito di interesse agricolo e paesaggistico)

1. - CARATTERISTICHE

1.1. - Interessa l'ambito agricolo compreso sostanzialmente tra gli abitati di Selvis e di Cerneglons. Esso è caratterizzato da qualificanti valori paesaggistico ambientali, morfologici e vegetazionali, oltre che da quelli legati all'assetto rurale della tradizione storica, nonostante la compromissione dovuta alla presenza di reti tecnologiche ed alla vicinanza dei centri abitati.

Tale zona, inoltre, per le citate caratteristiche, costituisce una continuità con le aree agricole contermini, verso est e verso ovest, diversamente classificate e normate perché adiacenti a rilevanti presenze ambientali.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

~~2.1. – Il piano si ripropone di consentire l'attività agricola tradizionale nel rispetto dell'ambiente e del rilevante paesaggio agrario; elementi questi che devono orientare gli interventi ammessi.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. attività agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della Zona E6.1, utilizzando gli indici di quest'ultima;
2. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale (ammessi solo a condizione di una contestuale realizzazione o preesistenza sul lotto di edifici relativi a strutture produttive aziendali);
3. edifici relativi a strutture produttive aziendali (magazzini, cantine, annessi rustici, ecc., escluse stalle);
4. serre fisse;

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto

5. - INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO**5.1. - Attività agricola**

È consentito il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con tecniche agronomiche appropriate, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico - ambientali della zona. In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante è consentito eseguire interventi di gestione selvicolturale per l'utilizzazione e il mantenimento del patrimonio arboreo, secondo le tecniche colturali storicamente in uso.

5.2. - Residenza e agriturismo (punti 2 e 5 del precedente paragrafo 2)Interventi ammessi e indici urbanistici

I.F. max:	0,03 mc/mq, con la possibilità di realizzare n. 2 unità abitative per gli aventi diritto
H. max:	6,50 m
D.C. min:	6,00 m o a confine
D.E. min:	10,00 m da altri edifici o a contatto
D.S. min:	6,00 m da strade vicinali o interpoderali
da altre viabilità:	secondo limite di rispetto stradale

5.3. - Strutture produttive aziendali (punto 3 del precedente paragrafo 2)Interventi ammessi e indici urbanistici

S.C. max:	10% del lotto, sulla base di 100 mq/ha, in proprietà o in disponibilità in zona E4.4
H. max:	7,00 m, fatte salve costruzioni particolari (silos)
D.C. min:	6,00 m
D.E. min:	20,00 m da edifici residenziali di altra proprietà
D.S. min:	- 6,00 m da strade vicinali o interpoderali
da altre viabilità:	secondo limite di rispetto stradale, salvo preesistenze a distanza inferiore in caso di ampliamento.

5.4. - Serre fisse (punto 4 del precedente paragrafo 3.)

È ammessa l'edificazione di serre, entro una distanza di 200m dalla Zona E6.2 dell'abitato di Case della Roggia, in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:

S.C. max:	60% del lotto
H. max:	5,00 m
D.C. min.:	6,00 m
D.S. min.:	6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali

da rimanenti viabilità. secondo limite di rispetto stradale

Dovranno essere previsti opportuni schemi arborei - arbustivi perimetrali ed in particolare verso gli assi viari, al fine di ridurre l'impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 20% del lotto e utilizzando le specie riportate al successivo Art. 34 e con una densità di una pianta arborea ogni 10 mq e un arbusto ogni 2 mq.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. - Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.2. - Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel più rigoroso rispetto della morfologia del suolo, della rete di scolo, della vegetazione (boschette, filari, siepi e alberature di pregio, anche isolate) e della rete infrastrutturale interpodereale esistenti.

6.3. - Le reti di scolo e infrastrutturale possono essere migliorate nella loro funzionalità con interventi che non alterino le caratteristiche strutturali e ambientali originarie.

6.4. - E' vietata l'apertura di nuovi accessi sulla viabilità regionale di primo livello.

6.5. - Gli interventi edilizi ammessi devono ispirarsi per modalità costruttive alle tipologie e materiali richiamati all'Art.22 - ABACO

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "mosaici agrari periurbani", così come individuati nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 16.2 - ZONA OMOGENEA E5

(Ambito di preminente interesse agricolo)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa zone agricole utilizzate per l'agricoltura intensiva caratterizzate dalla presenza di opere di riordino fondiario che per le loro condizioni orografiche, pedologiche e vegetazionali presentano una situazione morfologica e paesaggistica semplificata. Esso rientra, in parte, nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

~~2.1. – Il Piano si propone di limitare usi impropri del territorio rispetto alla esclusiva funzione agricola intensiva e di apportare i possibili correttivi di carattere ambientale per restituire, nei limiti del possibile, una maggiore complessità e qualità al paesaggio, specialmente verso gli ambiti fluviali.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. attività agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E6.1;
2. manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture di supporto al riordino fondiario;
3. interventi di rinaturazione mediante impianti arboreo – arbustivi con essenze tra quelle di cui all'Art. 20 - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento;
4. strutture produttive aziendali, allevamenti zootecnici a carattere intensivo, residenza agricola. Tali attività sono consentite esclusivamente all'interno di fabbricati esistenti, sui quali sono ammessi interventi di adeguamento, ampliamento e trasformazione d'uso.
Gli allevamenti zootecnici a carattere intensivo sono quelli destinati ad ospitare un carico allevabile uguale o superiore a 50 UBA;
5. serre fisse.
6. realizzazione di modesti volumi di servizio alla residenza, consentiti solo nei lotti posti in prossimità alle zone residenziali già edificate e saturate, da regolarizzare con atto di asservimento registrato e

trascritto.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto

4.2. - Gli ampliamenti relativi ad edifici per allevamenti zootecnici a carattere intensivo si attuano attraverso piani particolareggiati.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Interventi rinaturazione (punto 3 del precedente paragrafo 3.)

5.1.1. - Gli interventi di rinaturazione comportano la messa a dimora di:

- impianti arboreo – arbustivi in filare o a siepe, a formare una fascia di almeno 2,00 m di spessore, con essenze di alto fusto autoctone - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento - disposti lungo la viabilità del riordino, potenziandoli sugli incroci;
- formazione di boschette, in particolare lungo i corsi d'acqua.

5.2. - Edifici per strutture produttive aziendali, allevamenti zootecnici a carattere intensivo, residenza agricola, agriturismo esistenti. (punto 4 del precedente paragrafo 3.)

S.C. max: pari esistente; è consentito un aumento complessivo non superiore al 100% della superficie coperta esistente alla data di adozione del P.R.G.C. approvato con DPGR 0359/Pres. del giorno 16.11.1999

D.C. min: 10,00 m o non minore di quello esistente, se inferiore

D.S. min.: 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali

50,00 m, da rimanenti viabilità

Distanza di allevamenti zootecnici da zone residenziali e case isolate:
secondo tabella ASS allegata

Sistemazione a verde: realizzazione di una fascia arborata sulla parte del perimetro interessato dalle strutture di allevamento dello spessore min. di 4,00 m, con le essenze di cui al successivo Art. 34.

La sistemazione in oggetto deve essere attuata contemporaneamente all'ampliamento delle citate strutture.

5.3. - Serre fisse (punto 6 del precedente paragrafo 3.)

5.3.1. - È ammessa l'edificazione di serre fisse e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:

S.C. max: 80% del lotto

H. max: 5,00 m

D.C. min.: 6,00 m

D.S. min.: 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali

da rimanenti viabilità, secondo limite di rispetto stradale

5.3.2. - Dovranno essere previsti opportuni schemi arborei - arbustivi perimetrali ed in particolare verso gli assi viari, al fine di ridurre l'impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 10% del lotto e utilizzando le specie riportate al successivo Art. 19 e con una densità di una pianta arborea ogni 10 mq e un arbusto ogni 2 mq.

5.4 Interventi di cui al punto 6 del precedente paragrafo. S.C. max: 30,00 m²;

H max: 3,50 m;

D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

- a contatto con il fabbricato

principale, se posto a confine;

D.C. min:	a confine con il lotto di proprietà su cui insiste il fabbricato principale;
D.S. min:	6,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se maggiore.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. – Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.2. - Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 20 paragrafo 3, lett.a).

6.3. - Per le aziende agricole in caso di saturazione della superficie coperta alla data di adozione della presente variante, è ammesso un ulteriore ampliamento della S.C. del 20% da destinarsi unicamente alla realizzazione di strutture adibite al deposito di beni necessari all'attività produttiva agricola principale.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa all'interno del morfotipo "Riordini fondiari" così come individuato nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 16.3 - ZONA OMOGENEA E6.1

(Ambito di interesse agricolo)

1. - CARATTERISTICHE

1.1. - Comprende ambiti agricoli caratterizzati da un territorio sufficientemente omogeneo per quanto riguarda la struttura fondiaria e la morfologia, da una estensione elevata, in continuità e uniformità con le aree agricole dei Comuni contermini e contraddistinte da una minore valenza del paesaggio rurale.

2. – OBIETTIVI DEL PIANO

~~2.1. – Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio agricolo, ammettendo la possibilità edificatoria solo a condizione che sia garantita la preminente destinazione agricola, e nel rispetto della qualità del paesaggio rurale ancora presente.~~

3. – DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. attività agricola;
2. interventi sul suolo per miglioramenti e trasformazione fondiaria e per sistemazioni idrauliche;
3. interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture esistenti e di nuovi interventi;
4. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale (ammessi solo a condizione di una contestuale realizzazione o preesistenza sul lotto di edifici relativi a strutture produttive aziendali) e per agriturismo;
5. edifici relativi a strutture produttive aziendali (stalle con carico allevabile inferiore a 50 UBA, magazzini, cantine, annessi rustici, ecc);
6. serre fisse;

4. – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto

5. – INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

5.1. - Attività agricola

5.1.1. - È consentito il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con tecniche agronomiche appropriate, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico – ambientali della zona. In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante è consentito eseguire interventi di gestione selvicolturale per l'utilizzazione e il mantenimento del patrimonio arboreo, secondo le tecniche colturali storicamente in uso.

5.2. - Interventi sul suolo, sistemazioni idrauliche

5.2.1. - Le formazioni arboree esistenti quali siepi, filari e boschetti devono essere conservate ed eventualmente migliorate e potenziate. In presenza di interventi di miglioramento, sistemazione e accorpamento fondiario è consentito l'estirpo localizzato di formazioni arboree esistenti salvo l'obbligo di ricostruire una superficie arborata, con impianto di specie autoctone quali olmo, frassino, querce, cipresso, ciliegio, acero, carpino bianco e gelso, avente una superficie pari ad almeno l'80% di quella estirpata, con una densità di impianto non inferiore ad una pianta ogni 5 mq.

5.2.2. - È ammesso l'adeguamento e la razionalizzazione della rete dei canali e delle canalette di sgrondo, anche attraverso il loro potenziamento, mantenendo la vegetazione arborea ed il reticolo idrografico principale.

5.3. - Interventi infrastrutturali

5.3.1. - Sono consentiti la manutenzione, il miglioramento funzionale, la nuova costruzione della viabilità e delle infrastrutture.

5.4. - Residenza e agriturismo (punti 4 del precedente paragrafo 3)

5.4.1. - Interventi ammessi e indici urbanistici

I.F. max:	0,03 mc/mq, con la possibilità di realizzare n. 2 unità abitative per gli aventi diritto
H. max:	6,50 m
D.C. min:	6,00 m o a confine
D.E. min:	da stalle, 25,00m per le strutture agrituristiche e 10,00 m per le residenze comprese nella proprietà, salvo preesistenze a distanza inferiore in caso di ampliamento 10,00 m da altri edifici o a contatto
D.S. min.	6,00 m da strade vicinali o interpoderali da altre viabilità, secondo limite di rispetto stradale.

5.5. - Strutture produttive aziendali (punto 5 del precedente paragrafo 3)

5.5.1. - Interventi ammessi e indici urbanistici

S.C. max:	30% del lotto, sulla base di 250 mq/ha, in proprietà o in disponibilità
H. max:	7,00 m, fatte salve costruzioni particolari (silos)
D.C. min:	6,00 m pari a esistente in caso di ampliamento di fabbricati preesistenti a distanza inferiore, ma solo per uno sviluppo non superiore a quello in essere e solo alla condizione che l'area di sedime non sia confinante con un lotto di pertinenza di altro fabbricato
D.E. min:	20,00 m da edifici residenziali di altra proprietà
D.S. min:	6,00 m da strade vicinali o interpoderali da altre viabilità, secondo limite di rispetto stradale, salvo preesistenze a distanza inferiore in caso di ampliamento.

Nel caso di allevamenti zootecnici, tale attività è soggetta alle seguenti specifiche norme sostitutive e integrative di quelle sopra riportate:

D.C. min:	10,00 m
D.E. min.:	10,00 m da residenza di proprietà 6,00 m o a contatto da altri edifici di proprietà
D.S. min:	10,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se superiore Distanza da zone residenziali e case isolate: secondo tabella A.S.S. allegata

5.6. - Serre fisse (punto 6 del precedente paragrafo 3.)

5.6.1. - È ammessa l'edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:

S.C. max:	60% del lotto
H. max:	5,00 m
D.C. min.:	6,00 m
D.S. min.:	6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali da rimanenti viabilità, secondo limite di rispetto stradale

5.6.2. - Dovranno essere previsti opportuni schemi arborei – arbustivi perimetrali ed in particolare verso gli assi viari, al fine di ridurre l'impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 20% del lotto e utilizzando le specie riportate al successivo Art. 19 e con una densità di una pianta arborea ogni 10 mq e un arbusto ogni 2 mq.

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. – Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.2. - Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 20, paragrafo 3, lett.a).

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 16.4 - ZONA OMOGENEA E6.2

(Ambito agricolo di rispetto e protezione delle aree insediate)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 - Comprende le parti del territorio agricolo prossime agli insediamenti urbani e produttivi, che hanno visto ridursi sia le proprie valenze produttive agricole, sia quelle paesaggistico ambientali in conseguenza di infrastrutturazioni esistenti o di previsione e di frammentazioni agrarie. Esso rientra, in parte, nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

~~2.1 – Si tratta di brani di territorio “consumato” che il Piano destina a protezione degli insediamenti per future espansioni e infrastrutturazioni strutturali di livello territoriale, oltre che creare un filtro tra l'abitato e le aree agricole tradizionali, consentendo solo interventi edilizi limitati nelle more degli sviluppi attesi.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

1. agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E6.1 utilizzando gli indici di quest'ultima;

2. realizzazione di ricoveri attrezzi di limitate dimensioni, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche delle zone residenziali contigue;
3. ampliamento degli edifici esistenti, relativi alla residenza agricola ed alle strutture produttive aziendali (stalle, ricoveri, magazzini, cantine, annessi rustici, ecc.);
4. ampliamento delle serre esistenti;
5. commerciale agricola.

3.2. - E' fatto divieto in tutta tale zona di realizzare distributori di carburante.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3

S.C. max:	10% del lotto
V. max:	90 mc
H: max:	3,00 m
D.C. min:	5.00 m o a confine
D.E. min:	10.00 m o in aderenza ad uno dei corpi di fabbrica principali
D.S. min:	da strade vicinali o interpoderali 10.00 m da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

5.2. - Interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3

1) per le strutture produttive aziendali:

S.C. max: ampliamento "una tantum" del 20% della S.C. esistente, fino a max 150mq, e senza ridurre la distanza minima esistente da fabbricati residenziali non di proprietà esistenti su lotti contigui

D.C. min:	6.00 m o a confine
D.E. min:	10.00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
D.S. min:	da strade vicinali o interpoderali 10.00 m da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

2) per i fabbricati residenziali agricoli e agriturismo:

V.max: ampliamento "una tantum" del 20% del volume esistente fino ad un max di 250 mc.

5.3. - Interventi di cui al punto 4 del precedente paragrafo 3

S.C. max:	ampliamento "una tantum" del 20% della S.C. esistente
D.C. min:	5.00 m
D.S. min:	secondo limite di rispetto stradale

5.4. - Interventi di cui al punto 5 del precedente paragrafo 3

5.4.1. - Per le attività di commercializzazione dei prodotti agricoli e derivati è ammessa la realizzazione di fabbricati da adibire a deposito e vendita, sulla base delle seguenti prescrizioni:

S.C. max:	50,00 mq
H. max:	3,00 m
D.C. min:	secondo Codice Civile
D.S. min:	interpoderale e vicinale: secondo Codice Civile. altre viabilità: secondo il limite di rispetto stradale

5.4.2. - Tali fabbricati dovranno avere tipologia tradizionale (coperture a falde).

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. – Per tutti gli edifici di cui sopra, devono essere riproposte le tipologie edilizie, le tecnologie ed i materiali della tradizione locale oltre a garantire l'integrazione compositiva qualora questi interventi completino compagini insediative esistenti.

6.2. – Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 20, paragrafo 3, lett.a).

6.3. - Prati stabili

6.3.1. - Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.4. - Allevamenti zootecnici esistenti

6.4.1. - Per tali allevamenti l'ampliamento è finalizzato solo al miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C.

6.4.2. - In qualunque tipo di allevamento la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

6.4.3. - In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli Artt. 216 e 217 del TULLSS.

6.5. - P.R.P.C. in atto o decaduti

6.5.1. - Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C. fino all'eventuale revoca motivata o all'approvazione di un nuovo P.R.P.C. redatto sulla base delle previsioni urbanistiche esistenti all'atto della sua prima formazione.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – La zona è ricompresa in parte all'interno del morfotipo "Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze" e di quello dei "mosaici agrari periurbani", così come individuato nell'"Elab. 04 – Morfotipo". Per tale morfotipo gli interventi ricercano la massima coerenza con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici di cui all'allegato 2 e osservate le prescrizioni in esso previste.

7.2 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

7.3 – All'interno della zona è compreso un ambito classificato come "area compromessa e degradata" per il quale sono rispettate le norme e le prescrizioni di cui all'art. 33 per "Area - 5".

ART. 17 - AREE DI VALORE AMBIENTALE

1. - Tali aree riguardano l'Ambito fluviale e la Zona E4.3

ART. 17.1 - AMBITO FLUVIALE DEL T. TORRE, DEL T. MALINA E AFFLUENTI E DELLA ROGGIA CIVIDINA

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa aree agricole comprese lungo i corsi dei Torrenti Torre e Malina e della Roggia Cividina e lungo quelli del Torrente Grivò e del Rio Sgiava.

1.2. - L'Ambito fluviale comprende:

- ~~Sottoambito A. R. I. A. n.16 del Torrente Torre (L. R. 42/96 art.5 e succ. modifiche);~~ Zona E4.0, di tutela del Torrente Torre, Malina e aree contigue
- ~~Sottoambito~~ Zona-E4.1 - Ambito agricola di protezione dell'A. R. I. A.;

- ~~Subambito~~ **Zona-E4.2 - Ambito** agricola di valorizzazione paesaggistica del T. Malina e affluenti, della Roggia Cividina;
- altre zone omogenee (residenziali, produttive artigianali, servizi e attrezzature collettive).

1.3. - Inoltre esso è parzialmente compreso nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

2.1. - Il piano si propone:

- ~~— la salvaguardia e la tutela delle valenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche delle aree di alveo e riparali del T. Torre, la loro valorizzazione a fini didattici e turistico-ricreativi, nonché il recupero ambientale delle aree degradate presenti;~~
- ~~— di difendere la naturalità del corso della Roggia Cividina e di valorizzarlo in simbiosi con gli episodi edilizi ad esso funzionalmente relazionati;~~
- ~~— di recuperare le situazioni naturali dei rimanenti corsi del T. Malina e affluenti, alterate con le rettifiche e gli incanalamenti avvenuti negli anni passati con le sistemazioni idrauliche;~~
- ~~— di valorizzare gli aspetti vegetazionali presenti nelle aree agricole al fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie;~~
- ~~— di consentire la riqualificazione ambientale degli edifici presenti, nel rigoroso rispetto delle valenze paesaggistiche esistenti;~~
- ~~— di permettere la fruizione dell'intero ambito attraverso la realizzazione di un parco comunale, fondato su uno studio specifico mirato a valorizzare e dare continuità territoriale a tutti gli elementi di pregio naturalistico e paesaggistico nell'ottica dello sviluppo sostenibile, che può prevedere anche relazioni con episodi ed aree di forte richiamo storico-culturale esterne all'ambito fluviale.~~

3. - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO FLUVIALE

3.1. - Specie arboree ed arbustive consigliate

La scelta delle specie vegetali arboree e arbustive, da impiegare negli interventi previsti all'interno dell'Ambito fluviale, deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche della zona di intervento e dei tipi di vegetazione potenzialmente infeudabile presenti nelle aggregazioni spontanee limitrofe ancora intatte.

a) Specie del bosco e delle siepi campestri

Pioppo nero	(Populus nigra);	(Pòul)
Farnia	(Quercus robur);	(Rori-Ròul)
Olmo campestre betulus);	(Ulmus minor); (Càmar)	(Ol -Olm) Carpino bianco (Carpinus Tiglio selvatico (Tilia cordata); (Tèi)
Pioppo tremolo	(Populus tremula); (Prunus avium). (Vòul)	(Pòul salvadi) Ciliegio selvatico (Caresar) Acero oppio(Acer campestre);
Carpino nero	(Ostrya carpinifolia);	(Chàrpin)
Orniello	(Fraxinus ornus);	(Vuàr)
Sanguinella	(Cornus sanguinea);	(Corgnaline-Fòrcule)
Nocciolo comune	(Corylus avellana);	(Noglar)
Biancospino comune	(Crataegus Monogyna);	(Spin blanc)
Prugnolo	(Prunus spinosa);	(BrundulutSespar salvadi)
Sambuco comune	(Sambucus nigra);	(Sambocal)
Spino cervino	(Rhamnus catharticus)	(Spin cervin-Spin neri)
Ligustro comune	(Ligustrum vulgare)	(Varuscli Bàchare)
Frassino maggiore	(Fraxinus excelsior)	(Frassin)

	Frassino da manna	(Fraxinus ornus)	(Uar)
b)	<u>Specie adatte alle rive dei fossati e dei corsi d'acqua</u>		
	Salice bianco	(Salix alba);	(Venchiar blanc)
	Pioppo nero	(Populus nigra);	(Pòul)
	Ontano nero	(Alnus glutinosa);	(Olnar neri)
	Salice rosso	(Salix purpurea);	(Venchiar ros)
	Frangola	(Fragula alnus).	(Olnar salvàdi)
c)	<u>Specie da utilizzare per le alberature stradali</u>		
	Tiglio nostrano	(Tilia platyphyllos); (Vòul)	(Tèi) Acero oppio (Acer campestre);
	Orniello	(Fraxinus ornus); (Càmar)	(Vuàr) Carpino bianco (Carpinus betulus);
	Salice bianco	(Salix alba);	(Venchiar blanc)
	Pioppo nero	(Populus nigra);	(Pòul)
	Pioppo bianco	(Populus alba);	(Pòul blanc)
	Farnia	(Quercus robur);	(Rori-Ròul)
	Roverella	(Quercus pubescens); (Tèi) Acero montano	(Rori-Ròul) Tiglio selvatico (Tilia cordata); (Acer pseudoplatanus); (Ajar)
	Ciliegio selvatico regia);	(Prunus avium); (Cocolar)	(Caresar) Noce comune (Juglas)
	Gelso comune	(Morus alba);	(Morar)
	Bagolaro	(Celtis australis).	(Crupignar)

ART. 17.1bis - PARCO COMUNALE DEL TORRE E DEL MALINA

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa aree agricole comprese lungo i corsi dei Torrenti Torre e Malina e della Roggia Cividina e lungo quelli del Torrente Grivò e del Rio Sgiava.

1.2. - L'Ambito fluviale comprende:

- ~~Sottoambito A. R. I. A. n. 16 del Torrente Torre (L. R. 42/96 art. 5 e succ. modifiche);~~ **Zona E4.0, Ambito di tutela del Torrente Torre, Malina e aree contigue**
- ~~Sottoambito~~ **Zona E4.1 - Ambito** agricolo di protezione dell'A. R. I. A.;
- ~~Sottoambito~~ **Zona E4.2, Ambito** agricolo di valorizzazione paesaggistica del T. Malina e affluenti, della Roggia Cividina.
- Aree per servizi e attrezzature collettive

2.- OBIETTIVI DEL PIANO

2.1. - Il piano si propone:

- ~~la tutela e valorizzazione dei beni naturalistici, ambientali, storico-culturali e paesaggistici del territorio;~~
- ~~la salvaguardia e incremento della biodiversità;~~
- ~~il recupero ambientale delle aree degradate presenti;~~
- ~~la valorizzazione degli aspetti vegetazionali presenti nelle aree agricole al fine di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie;~~
- ~~la difesa ed il recupero della naturalità dei corsi d'acqua e delle aree ad essi connesse;~~

— l'utilizzo per fini didattico ricreativi e turistici.

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

3.1. - Valgono le prescrizioni delle zone ricomprese nel perimetro di Parco comunale.

4. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

4.1. – L'ambito è compreso tra le aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le prescrizioni di cui all'art.31

ART. 17.1.a – SOTTO AMBITO A.R.I.A. n° 16 ZONA OMOGENEA F4.0

(Fiume Torre — Malina e aree contigue **Ambito di tutela del Torrente Torre, Malina e aree contigue**)

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Comprende le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'A.R.I.A. (Area di rilevante Interesse Ambientale) n° 16, così classificata ai sensi dell'Art.5 della L.R. 42/96 s.m.i., costituite da un territorio di elevato valore ecologico e paesaggistico con la presenza di coltivi, prati, formazioni arboree e arbustive di valenza ecologico - ambientale, nonché da alcuni tratti del corso del Torrente Torre e del Torrente Malina suo affluente.

1.2. - Le citate aree riguardano:

- l'alveo dei Torrenti Torre e Malina
- gli ambiti boschivi ripariali
- gli ambienti coltivati.

1.3. - Inoltre essa è compresa nel Parco comunale del Torre e del Malina.

2. - OBIETTIVI DI PROGETTO

~~2.1. - Il P.R.G.C. riconosce l'alto valore ecologico del territorio e fa propri gli obiettivi di tutela definiti nel documento tecnico di indirizzo allegato al decreto istitutivo dell'A.R.I.A, rivolti alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. la sistemazione a fini idraulici dei tratti di alveo soggetti ad erosione;
2. la realizzazione di opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, con l'utilizzo di criteri propri dell'ingegneria ambientale;
3. il ripristino delle condizioni di ricolonizzazione naturale della vegetazione pioniera nelle aree compromesse da interventi antropici;
4. il potenziamento e ampliamento della componente arborea mediante interventi di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento con contenimento di specie esotiche non autoctone (robinia, amorfa, ailanto), messa a dimora di esemplari arborei ed arbustivi utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.18;
5. la formazione di nuovi boschi sulle aree compromesse da interventi antropici, utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.18;
6. La tipologia, la composizione e la densità dell'impianto a bosco devono garantire una relativa diversificazione degli ambienti attraverso la creazione di zone aperte a prato e arbusteto (biodiversità);
7. la manutenzione e miglioramento della copertura vegetale, nel rispetto delle preesistenze;
8. il governo del bosco a ceduo matricinato;
9. il potenziamento dei nuclei e filari di alberi e di siepi arbustive esistenti utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.17.1, anche in sostituzione delle piante deperienti o schiantate;
10. la sistemazione e/o realizzazione di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta e di strade rurali esistenti;

11. la conservazione dei segni storici del paesaggio agrario;
12. la continuazione dell'attività agricola;
13. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1 stessa;
14. l'agriturismo;
15. la rimessa in luce del sedime originario della ex Chiesetta di San Martino, evidenziato con opportuno simbolo sulla Zonizzazione, mediante lo sgombero ed il recupero delle macerie, il sondaggio e lo scavo archeologico, la conservazione dei manufatti di interesse storico rinvenuti nella forma di rudere, utilizzando le tecniche del restauro;

E' fatto divieto di:

- effettuare qualsiasi tipo di nuova edificazione;
- ridurre il flusso idrico dei torrenti;
- alterare la vegetazione propria;
- utilizzare i luoghi per fini moto sportivi e comunque di disturbo ambientale.
- ridurre la superficie boscata;
- trasformare i prati stabili, salvo diverse disposizioni di legge;
- tagliare gli esemplari arborei isolati, i nuclei ed i filari e le siepi arbustive esistenti.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Interventi di cui al punto 14 del precedente paragrafo 3

L'attività agrituristica può essere attivata solo attraverso il recupero e adattamento di fabbricati esistenti, secondo i seguenti parametri:

S.C.max:	10% del lotto
H:max:	6,00 m o non maggiore di quella esistente, se maggiore
D.C.min:	5.00 m o non minore di quella esistente
D.E.min:	10.00m
D.S.min:	secondo limite di rispetto stradale

6. – NORME PARTICOLARI

6.1. - Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.2. - Per le aree di Zona S1 ricadenti all'interno del perimetro dell'ARIA "dell'Ambito fluviale del T.Torre, del T., Malina e affluenti e della Roggia Cividina" valgono le corrispondenti norme relative alle attrezzature di cui all'Art.13.1.

6.3 Per le aree interessate da attività antropiche quali cave e discariche, in considerazione delle sensibilità ambientali e paesaggistiche, fatte salve le disposizioni contemplate nei decreti autorizzativi e relativi piani di recupero approvati, la condizione finale deve armonizzarsi all'assetto percettivo, scenico e panoramico della zona vincolata del Parco del Torre e del Malina, garantendo l'integrità dei presidi assunti per il recupero delle aree, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'agli artt. 136 e 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

A.- ALVEO DEL T. TORRE E MALINA**A.1. -- CARATTERISTICHE GENERALI**

A.1.1. -- Essa riguarda l'alveo del T. Torre e di parte del T. Malina e le relative aree golenali con vegetazione erbacea pioniera.

A.2. -- OBIETTIVI DEL PIANO

A.2.1. -- Il piano si ripropone la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici degli alvei dei torrenti Torre e Malina e degli ambienti vegetazionali in corrispondenza degli stessi, nonché delle fasce contermini.

A.3. -- DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. -- la sistemazione a fini idraulici dei tratti di alveo soggetti ad erosione;
2. -- la realizzazione di opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, con l'utilizzo di criteri propri dell'ingegneria ambientale;
3. -- la manutenzione dell'alveo attivo, secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti;
4. -- il controllo dei requisiti di qualità dell'acqua;
5. -- il ripristino delle condizioni di ricolonizzazione naturale della vegetazione pioniera nelle aree compromesse da interventi antropici;
6. -- la realizzazione di percorsi ciclopedonali e di aree per la sosta.

E' fatto divieto di:

- effettuare qualsiasi intervento edilizio;
- ridurre il flusso idrico dei torrenti;
- scaricare acque diverse da quelle meteoriche e da quelle provenienti da impianti di depurazione;
- alterare la vegetazione propria;
- trasformare le caratteristiche fisico-morfologiche e piano-altimetriche dei corsi d'acqua, fatte salve quelle conseguenti alle opere di difesa consentite;
- utilizzare i luoghi per fini moto-sportivi e comunque di disturbo ambientale.

A.4. -- PROCEDURE DI ATTUAZIONE

A.4.1. -- Tale zona si attua per intervento diretto.

B. -- AMBITI BOSCHIVI RIPARIALI**B.1. -- CARATTERISTICHE GENERALI**

Essa riguarda le aree dei boschi igrofilii e termofili prossime alle aree golenali.

B.2. -- OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si ripropone la conservazione, a fini naturalistici e paesaggistici, dei popolamenti arborei individuati in corrispondenza delle fasce di golena esistenti a contatto degli alvei dei corsi d'acqua e il loro potenziamento.

B.3. -- DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. -- il potenziamento e ampliamento della componente arborea mediante interventi di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento con contenimento di specie esotiche non autoctone (robinia, amorfina, ailanto), messa a dimora di esemplari arborei ed arbustivi utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.18;
2. -- la formazione di nuovi boschi sulle aree compromesse da interventi antropici, utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.18;
3. -- La tipologia, la composizione e la densità dell'impianto devono garantire una relativa diversificazione degli ambienti attraverso la creazione di zone aperte a prato e arbusteto (biodiversità);
4. -- la manutenzione e miglioramento della copertura vegetale, nel rispetto delle preesistenze;

5. il governo del bosco a ceduo matricinato;
6. la formazione di corridoi ecologici per l'avifauna stanziale e di passo;
7. la sistemazione e/o realizzazione di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta, viabilità connessa alla manutenzione del bosco;
8. la conservazione dei segni storici del paesaggio agrario;
9. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1 stessa.

E' fatto divieto di:

- ridurre la superficie boscata;
- effettuare qualsiasi intervento edilizio.

B.4. – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

B.4.1. – Tale zona si attua per intervento diretto.

C. – AMBIENTI COLTIVATI

C.1. – CARATTERISTICHE GENERALI

C.1.1. – Essa riguarda le aree delle associazioni prative diversificate (Arrhenathereto e Mesobrometo) poste lungo il margine esterno dell'A. R. I. A.

C.2. – OBIETTIVI DEL PIANO

C.2.1. – Il piano si ripropone la conservazione degli ambiti agricolo produttivi, dei prati stabili a fini naturalistici e paesaggistici, nonché il recupero delle aree degradate e loro valorizzazione anche a fini culturali.

C.3. – DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. il ripristino del prato stabile polifita, nelle aree compromesse, secondo le modalità di intervento e con le specie elencate nell'Allegato B art. 3 del DPR 01/10/2002 n° 0298/Pres. (Tipologie dei prati);
2. l'incentivazione del ripristino del prato stabile o della formazione di aree boscate anche attraverso la tecnica del riposo colturale, utilizzando le specie elencate nell'Allegato B art. 3 del DPR 01/10/2002 n° 0298/Pres. (Tipologie dei prati);
3. il potenziamento dei nuclei e filari di alberi e di siepi arbustive esistenti utilizzando le specie elencate al paragrafo 3.c) del precedente Art.17.1, anche in sostituzione delle piante deperienti o schiantate;
4. la sistemazione e/o realizzazione di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta e di strade rurali esistenti;
5. la conservazione dei segni storici del paesaggio agrario;
6. la continuazione dell'attività agricola;
7. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1 stessa;
8. l'agriturismo;
9. la rimessa in luce del sedime originario della ex Chiesetta di San Martino, evidenziato con opportuno simbolo sulla Zonizzazione, mediante lo sgombero ed il recupero delle macerie, il sondaggio e lo scavo archeologico, la conservazione dei manufatti di interesse storico rinvenuti nella forma di rudere, utilizzando le tecniche del restauro;

E' fatto divieto di:

- effettuare qualsiasi tipo di edificazione;
- trasformare i prati stabili;
- tagliare gli esemplari arborei isolati, i nuclei ed i filari e le siepi arbustive esistenti.

C.4. – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

C.4.1. – Tale zona si attua per intervento diretto.

C.5. – INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

~~C.5.1. – Interventi di cui al punto 8 del precedente paragrafo 3~~~~C.5.1.1. – L'attività agrituristica può essere attivata solo attraverso il recupero e adattamento di fabbricati esistenti, secondo i seguenti parametri:~~~~S.C. max: _____ 10% del lotto~~~~H: max: _____ 6,00 m o non maggiore di quella esistente, se maggiore~~~~D.C. min: _____ 5.00 m o non minore di quella esistente~~~~D.E. min: _____ 10.00 m~~~~D.S. min: _____ secondo limite di rispetto stradale~~**C.6. – NORME PARTICOLARI**~~C.6.1. – Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.~~~~C.6.2. – Per le aree di Zona S1 ricadenti all'interno del perimetro dell'ARIA valgono le corrispondenti norme relative alle attrezzature di cui all'Art.13.1.~~**ART. 17.1.b - SOTTOAMBITO ZONA E4.1 - AMBITO AGRICOLA DI PROTEZIONE DELL'A. R. I. A****1. - CARATTERISTICHE GENERALI**

1.1 - Comprende le aree agricole paesaggistiche di decelerazione dei valori ambientali e di filtro, a protezione del ~~Sub-ambito dell' A. R. I. A.~~ **Torrente Torre**

1.2. - Si contraddistingue per la presenza di alcuni valori ambientali costituiti da boschette planiziali, filari, elementi morfologici e compositivi del paesaggio agrario tradizionale, in continuità con gli analoghi valori delle zone agricole contigue.

2. – OBIETTIVI DEL PIANO~~2.1. – Il piano si propone di favorire l'attività agricola nel rispetto delle valenze paesaggistiche ambientali ancora presenti, conservando i segni storici del paesaggio agrario ancora visibili.~~**3. - INTERVENTI AMMESSI**

1. il mantenimento delle fasce arborate, anche in forma di siepe, perimetrali ai fondi o alle carrarecce;
2. la conservazione dei prati stabili e dei filari a gelso;
3. il potenziamento dell'assetto arboreo avviato all'alto fusto;
4. l'utilizzo dei terreni a fini agricoli;
5. il reimpianto, per identiche superfici, è consentito nel caso di colture arboree esistenti, ma la turnazione del taglio deve garantire il mantenimento costante delle volumetrie esistenti;
6. gli impianti di riforestazione, secondo quanto previsto dalle Norme comunitarie in materia;
7. la sistemazione e/o il potenziamento di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta e di strade rurali esistenti;
8. l'ampliamento dei fabbricati esistenti;
9. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1 stessa.

E' fatto divieto di:

- ridurre la superficie boscata;
- effettuare qualsiasi nuovo intervento edilizio.

4. – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. – INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Interventi di cui al punto 8 del precedente paragrafo 3

1) per i fabbricati residenziali agricoli:

- Vu. Max: ampliamento “una tantum” del 20% del volume esistente, fino a max 150mq, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d’acqua
- H: max: non maggiore di quella preesistente
- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: 10.00 m o a contatto
- D.S. min: da strade vicinali o interpoderali 10.00 m
da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

2) per le strutture produttive aziendali:

- S.C. max: ampliamento “una tantum” del 20% della S.C. esistente, fino a max 200mq, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d’acqua
- D.C. min: 5.00 m
- D.S. min: da strade vicinali o interpoderali 10.00 m
da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. – Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.2. - Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel più rigoroso rispetto della morfologia del suolo, della rete di scolo, dell’assetto particellare, della vegetazione (boschette, filari, siepi e alberature di pregio, anche isolate) e della rete infrastrutturale interpodereale esistenti.

6.3. - Le reti di scolo e infrastrutturale possono essere migliorate nella loro funzionalità con interventi che non alterino le caratteristiche strutturali e ambientali originarie.

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – All’interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le prescrizioni di cui all’art. 31.

ART. 17.1.c – SOTTOAMBITO ZONA E4.2 – AMBITO AGRICOLA DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL T. MALINA E AFFLUENTI E DELLA ROGGIA CIVIDINA**1. - CARATTERISTICHE GENERALI**

1.1. - Essa comprende gli alvei e le aree agricole di protezione e valorizzazione ambientale poste lungo il T. Malina e affluenti e lungo la Roggia Cividina.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

2.1. – Il piano si propone il mantenimento dell’attività agricola, consentendo il consolidamento degli insediamenti rurali esistenti, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici propri di queste aree e di difendere la naturalità del corso della Roggia Cividina e del Torrente Malina, recuperandola dove sono intervenute trasformazioni.

3. - INTERVENTI AMMESSI

3.1. - In generale sono ammessi lo svolgimento della pratica agricola, interventi di manutenzione e potenziamento del soprassuolo vegetazionale, di valorizzazione delle aree a fini ricreativi, nonché di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua contigui. In particolare sono ammessi:

1. il potenziamento dell’assetto arboreo avviato all’alto fusto;
2. l’utilizzo dei terreni a fini agricoli;

3. il reimpianto, per identiche superfici, di colture arboree esistenti, ma la turnazione del taglio deve garantire il mantenimento costante delle volumetrie esistenti;
4. la realizzazione di interventi di riforestazione secondo quanto previsto dalle Norme comunitarie in materia;
5. la tutela degli ambiti spondali, delle anse dismesse, degli argini naturali, curando di conservare l'assetto geomorfologico esistente;
6. la sistemazione e/o il potenziamento di sentieri, piste ciclopedonali, aree di sosta e di strade rurali esistenti;
7. il commassamento delle aree a favore delle zone E6.1 con gli indici della zona E6.1 stessa.
8. gli interventi di adeguamento funzionale, con ampliamento, delle strutture produttive aziendali e residenziali agricole esistenti.

E' fatto divieto di:

- ridurre le fasce arborate presenti, anche in forma di siepe, perimetrali ai fondi o alle carrarecce e dei filari a gelso;
- trasformare i prati stabili;
- ridurre la superficie boscata.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Interventi di cui al punto 8 del precedente paragrafo 3

1) per i fabbricati residenziali agricoli:

- Vu. max: ampliamento "una tantum" del 20% del volume esistente, fino a max 150mc, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d'acqua
- H: max: non maggiore di quella preesistente
- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: 10.00 m o a contatto
- D.S. min: da strade vicinali o interpoderali 6.00 m
da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

2) per le strutture produttive aziendali:

- S.C. max: ampliamento "una tantum" del 20% della S.C. esistente, fino a max 200mq, senza ridurre la distanza minima esistente dai corsi d'acqua
- D.C. min: 5.00 m
- D.E. min: 10.00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
5,00 m tra pareti cieche contrapposte
a contatto
- D.S. min: da strade vicinali o interpoderali 10.00 m
da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. – Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.21.

6.2. - Tutti gli interventi ammessi devono essere realizzati nel più rigoroso rispetto della morfologia del suolo, della rete di scolo, dell'assetto particellare, della vegetazione (boschette, filari, siepi e alberature di pregio, anche isolate) e della rete infrastrutturale interpoderale esistenti.

Le reti di scolo e infrastrutturale possono essere migliorate nella loro funzionalità con interventi che non

alterino le caratteristiche strutturali e ambientali originarie.

6.3. – Dovranno essere conservati in loco i macchinari dei mulini esistenti all'esterno degli edifici.

7. - NORME SPECIFICHE

Gorsi d'acqua

7.1. - Roggia Cividina

7.1.1 - In generale:

- Perseguire l'integrazione della rete dei beni culturali e della mobilità lenta. (lett E)
- nella progettazione di qualsiasi intervento, dovranno essere conservati e valorizzati i caratteri percettivi del bene oltre all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica dove non siano presenti manufatti in cemento tipici del canale artificiale; (lett G)
- limitare gli interventi di trasformazione che comportino l'aumento delle superfici impermeabili ed evitare ulteriori processi di urbanizzazione nella fascia di vincolo; (lett. D)
- valorizzare i territori del bene vincolato, mediante il recupero e la valorizzazione dei singoli immobili e delle sue connessioni di rete, promuovendo il mantenimento della panoramicità scenografica del contesto costituita dall'insieme naturale/antropico che rappresenta una precisa identità del luogo (lett C - h)
- le aree di sosta o parcheggi, segnaletica turistica, dovranno essere: (lett. A)
 - a) localizzate al fine di non precludere la fruibilità visiva del bene
 - b) realizzate con tipologie, materiali, colori coerenti con caratteri paesaggistici del bene, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.
- tutelare gli habitat ripariali e fluviali perseguendo la progettazione della rete ecologica (lett b)
- Il Piano del Parco comunale del Torre e del Malina e/o il Regolamento edilizio comunale, definiscono un abaco delle recinzioni lungo la Roggia Cividina, mediante censimento localizzativo e documentale teso alla regolamentazione di tali elementi in termini di materiali, tipologie e dimensioni. (lett. i)

7.1.2 - In generale è fatto divieto:

- di effettuare qualsiasi scarico, comprese le acque di scolo provenienti dalle campagne circostanti;
- operare movimenti del terreno, attuare operazioni agricole di qualunque tipo a distanza inferiore a m 4 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine;
- realizzare nuovi manufatti edilizi, modifiche morfologiche al profilo del suolo e reti tecnologiche parallelamente al canale a distanza inferiore a m 10 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine. (lett. C)
- di effettuare pratiche che diffondano diffusione di specie vegetali esotiche, legnose (es. ailanto, amorfina, platano, robinia) oppure erbacee (es. balsamina ghiandolosa, topinambur) anche acquatiche (peste d'acqua comune) in particolare se invasive; (lett F)
- di realizzare opere e interventi che possano determinare criticità percettive quale l'effetto barriera da e verso il bene.
- realizzare recinzioni in assenza di un abaco, che utilizzino materiali non naturali, con tipologia che precluda l'intervisibilità da e verso il bene e che interrompano il transito della fauna. (lett. i)

7.1.3. - Sono invece ammessi i seguenti interventi:

A- Nell'alveo e nella fascia di m 10 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine ricadente nell'Ambito fluviale:

- pulizia dell'alveo;

- intervento di risanamento degli argini mediante risarcitura delle sponde con terra battuta, dove l'alveo si presenta con tale caratteristica; con opere di muratura, da realizzarsi con paramento esterno in ciottoli di fiume, dove si rendano necessarie opere di difesa idrogeologica più consistenti o negli attraversamenti dei nuclei abitati e/o produttivi.
- conservazione dei salti di quota in prossimità dei mulini;
- mantenimento delle alberature esistenti con passaggio da ceduo ad alto fusto o con ceduzione turnarie di 20 anni, mantenendo le matricine;
- realizzare attraversamenti pedonali e/o ciclabili mediante ponticelli in legno, ferro e legno, murature intonacata o con paramento esterno in ciottoli di fiume;
- realizzazione di attraversamenti per la viabilità regionale di primo livello (variante alla ss. 54) con l'accortezza di prevedere opere d'arte e ponti, opportunamente inseriti nel contesto ambientale.
- **salvaguardare l'aspetto scenico, prevedendo che per l'eventuale previsione di recinzioni, sono realizzate con tipologia che permetta l'intervisibilità;**

B- Fascia oltre i m 10 e fino a m 50 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine ricadente nell'Ambito fluviale

- potenziamento dell'assetto arboreo avviato all'alto fusto;
- utilizzo dei terreni a fini agricoli;
- nel caso di colture arboree esistenti è consentito il reimpianto per identiche superfici, ma la turnazione del taglio deve garantire il mantenimento costante delle volumetrie esistenti;
- sono ammessi impianti di riforestazione secondo quanto previsto dalle Norme comunitarie in materia;
- per gli insediamenti produttivi, l'adeguamento funzionale in forma integrata con l'esistente e con le preminenti valenze paesaggistiche.
- **le aree di sosta o parcheggi, segnaletica turistica, dovranno essere realizzate con tipologie, materiali, colori coerenti con caratteri paesaggistici del bene, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.**

7.2. - Altri corsi d'acqua

7.2.1. - Gli interventi ammessi riguardano:

- ~~— pulizia dell'alveo dalla vegetazione impropria;~~
- ~~— manutenzione delle opere di difesa esistenti, nell'ambito di interventi che provvedano al miglioramento del loro inserimento nel paesaggio;~~
- ~~— nuove realizzazioni.~~
Tali interventi dovranno, per quanto possibile utilizzare le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- ~~— rinaturazione delle sponde e delle aree limitrofe, almeno per una profondità di m 20, con impianto di specie autoctone (con max 20% di robinia);~~
- ~~— per le zone rimanenti valgono le norme di cui ai primi tre capoversi del precedente punto 7.1.2.B~~

7. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme di cui all'art. 31.

ART. 17.1.d - ALTRE ZONE OMOGENEE**1. – CARATTERISTICHE GENERALI**

1.1. - Con questa definizione vengono indicati gli episodi edilizi insediativi la cui origine è strettamente relazionata ai corsi d'acqua (mulini sulla Roggia Cividina), ovvero edifici produttivi artigianali- industriali servizi pubblici.

1.2. - Tali episodi sono classificati rispettivamente come zona ~~B4a~~ **B0b**, D3.1 ed S1, per le quali vengono previste norme particolari.

2. – OBIETTIVI DEL PIANO

~~2.1. – Il piano si propone di consentire per tali edifici la riqualificazione ambientale nel rigoroso rispetto delle valenze paesaggistiche presenti.~~

3. - NORME SPECIFICHE**3.1. - Edifici esistenti ricadenti in zona classificata ~~B4a~~ **B0b** - compresa all'interno dell'Ambito fluviale**

- Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e di ampliamento nella misura max del 20% del volume esistente fino ad un max di mc 150.
- Per quanto riguarda le caratteristiche dell'edificazione si fa riferimento all'Art.22- ABACO
- Dovranno essere conservati in loco i macchinari dei mulini esistenti all'esterno degli edifici.

3.2. - Zona per attività industriali e artigianali esistenti (Zona D3.1)

- Per i nuovi fabbricati e per il recupero e l'ampliamento degli esistenti, dovranno essere rispettati i seguenti indici:

R.C. max: 40% lotto H max: 6,00 m

D.E. min: 6,00 m

D.S. min: 20,00 m da viabilità locale

P. privati min: 1 posto auto/2 addetti

Sistemazione aree scoperte

Contestualmente all'edificazione, min 20% della superficie del lotto edificabile deve essere sistemato a verde inerbito e/o arborato per creare una barriera specialmente lungo i lati prospicienti il Torrente Malina, e la Roggia Cividina con essenze tra quelle di cui all'Art.19, disposte a filare composto.

- E' fatto divieto di realizzare nuovi accessi sulla sp. di Prepotto, utilizzando a tale scopo unicamente quelli esistenti.

3.3. - Zona omogenea S1

3.3.1. - Per le aree di Zona S1 ricadenti all'interno del perimetro di Ambito fluviale, valgono le corrispondenti norme relative alle attrezzature di cui all'Art.13.1.

4. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1 – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 del Codice, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 17.1.e – CORSI D'ACQUA

1. – CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 - Corrisponde ai principali corsi d'acqua che interessano il territorio comunale.

1.2 - Per la roggia Cividina valgono le "norme specifiche" pt.7 di cui all'art. 17.1c.

2. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

1. la sistemazione a fini idraulici dei tratti di alveo soggetti ad erosione;
2. la realizzazione di opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, con l'utilizzo di criteri propri dell'ingegneria ambientale;
3. manutenzione delle opere di difesa esistenti nell'ambito di interventi che provvedano al miglioramento del loro inserimento nel paesaggio;
4. la manutenzione dell'alveo attivo, secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti;
5. il ripristino delle condizioni di ricolonizzazione naturale della vegetazione pioniera nelle aree compromesse da interventi antropici;
6. rinaturazione delle sponde e delle aree limitrofe almeno per una profondità di metri 20 con impianti di specie autocotone (max 20% robinia);
7. la realizzazione di ponti e passerelle

E' fatto divieto di:

- ridurre il flusso idrico dei torrenti;
- scaricare acque diverse da quelle meteoriche e da quelle provenienti da impianti di depurazione;
- alterare la vegetazione propria;
- trasformare le caratteristiche fisico-morfologiche e plano-altimetriche dei corsi d'acqua, fatte salve quelle conseguenti alle opere di difesa consentite;
- utilizzare i luoghi per fini moto sportivi e comunque di disturbo ambientale.

3. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

3.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

4. –PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

4.1. - Per i progetti relativi ai corsi d'acqua tutelati, oltre alle presenti norme valgono le prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 17.2 – ZONA OMOGENEA E4.3 – AMBITO AGRICOLO DI CONTINUITÀ PAESAGGISTICA TRA ASTE FLUVIALI

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Interessa aree agricole comprese tra i corsi del Torrente Malina e della Roggia Cividina e tra quelli del Torrente Grivò e del Rio Sgiava.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

~~2.1. – Il piano si propone di consentire l'attività agricola, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio agrario tradizionale, consentendo comunque interventi di consolidamento delle attività rurali esistenti.~~

3. - DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

3.1. - La zona è destinata alle seguenti attività:

1. agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E6.1 utilizzando gli indici di quest'ultima;

2. ampliamento degli edifici esistenti, relativi alla residenza agricola ed alle strutture produttive aziendali (stalle, ricoveri, magazzini, cantine, annessi rustici, ecc.);
3. serre fisse.

4. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1. - Tale zona si attua per intervento diretto.

5. - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. - Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 3

- 1) per i fabbricati residenziali agricoli e agriturismo:

Vu. max: ampliamento "una tantum" del 20% del volume esistente, fino a max 300mc,

H: max: non maggiore di quella preesistente

D.C. min: 5.00 m

D.E. min: 10.00 m o a contatto

D.S. min: da strade vicinali o interpoderali 6,00 m

da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

- 2) per le strutture produttive aziendali:

S.C. max: ampliamento "una tantum" del 30% della S.C. esistente, fino a max 200mq, e senza ridurre la distanza minima esistente da fabbricati residenziali non di proprietà esistenti su lotti contigui

D.C. min: 5.00 m

D.E. min: 10.00 m o a contatto

D.S. min: da strade vicinali o interpoderali 6,00 m

da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale

5.2. - Interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3

5.2.1. - È ammessa l'edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio, nel rispetto dei seguenti parametri:

S.C. max: 60% del lotto

H. max: 5,00 m

D.C. min.: 6,00 m

D.S. min.: 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali

da rimanenti viabilità, secondo limite di rispetto stradale

6. - NORME PARTICOLARI

6.1. – Per tutti gli edifici di cui sopra, devono essere riproposte le tipologie edilizie, le tecnologie ed i materiali della tradizione locale oltre a garantire l'integrazione compositiva qualora questi interventi completino compagini insediative esistenti.

6.2. – Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 20, paragrafo 3, lett.a).

6.3. . Allevamenti zootecnici esistenti

6.3.1. - Per tali allevamenti l'ampliamento è finalizzato solo al miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione della presente variante al P.R.G.C.

6.3.2. - In qualunque tipo di allevamento la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

6.3.3. - In tutti i casi la compatibilità dell'allevamento zootecnico deve essere valutata ai sensi degli Artt. 216 e 217 del TULLSS.

9 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

7.1. – All'interno della zona sono comprese anche aree soggette alla tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nelle quali, oltre alle norme del presente articolo, sono rispettate le norme e prescrizioni di cui all'art. 31.

ART. 18 - ZONA MILITARE

1. - CARATTERISTICHE GENERALI

1.1. - Le zone militari sono caratterizzate nello stato di fatto, dall'appartenenza al Demanio militare e dalla utilizzazione ai fini stabiliti dal Ministero della difesa.

1.2. - Nella fattispecie si fa riferimento all'area della Caserma "Lesà", a sud di Remanzacco.

2. - OBIETTIVI DEL PIANO

2.1. – Il piano riconosce tale destinazione.

3. - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

3.1. – All'interno della zona è compreso un ambito classificato come "area compromessa e degradata" per il quale sono rispettate le norme e le prescrizioni di cui all'art. 33 per "Area - 3".

ART. 19 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE

01. - Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali erbacee, arbustive e arboree. Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs.42/2004 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in materia di forestazione), e dal *Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres.*

Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono altresì essere differenziate secondo gli obiettivi e gli interventi previsti dalle norme di zona.

La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.

1. - SPECIE VEGETALI

1.1. - Per gli interventi di nuovo impianto devono essere utilizzate solamente specie indigene nell'osservanza della disciplina vigente sulla qualità genetica.

1.2. . Per gli interventi di nuovo impianto, sia pubblici che privati, nelle zone agricole e nelle aree di verde attrezzato, devono essere utilizzate le seguenti specie vegetali.

1.3. - Per gli interventi di nuovo impianto, nelle zone agricole e nelle aree di verde attrezzato, sia pubblici che privati, è vietato l'utilizzo della acacia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'Ailanto; inoltre è opportuno utilizzare in prevalenza le seguenti specie vegetali; per gli interventi inerenti il verde urbano è compatibile anche l'utilizzo di specie e varietà vivaistiche.

2. - SPECIE ARBOREE

Acer sp.p - Fraxinus sp.p.- Tilia sp.p - Junglas regia - Morus sp.p. - Quercus sp.p. - Carpinus sp.p.

- Populus sp.p - Platanus acerifolia - Alnus sp.p. - Ostrya carpinifonia - Populus nigra var. italica - Salix sp.p.
– Alberi da frutto (meli, peri, susini, ciliegi, albicocchi, peschi etc..., impiegando varietà resistenti agli attacchi parassitari).

3. - SPECIE ARBUSTIVE

Sambucus nigra - Rosa sp.p. - Ligustrum vulgare - Cornus sanguinea - Cornus mas - Viburnum lantana - Viburnum opulus - Corylus avellana - Laburnum anagyroides - Juniperus communis - Euonymus europaea.

4. - FASCE ARBOREE E ARBUSTIVE SCHERMANTI E DEI LUOGHI UMIDI

Specie arboree e arbustive sempreverdi (in percentuale non superiore al 20% dell'impianto): *Cedrus. s.p., Pinus sp.p., Taxus baccata, Ligustrum sp.p., Pracantha sp.p., Prunus sp.p., Cupressus, Bambusa sp.p.*

ART.20 – NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.° 42/2004 parte III (ex L.431/85, L.1497/39)

(stralciato)

1. – CARATTERISTICHE GENERALI

0.1. – ~~Le norme del presente articolo hanno coerenza per tutte le zone omogenee ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42/2004 parte III, riportati a titolo informativo sulla tavola dei Vincoli.~~

~~Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.~~

~~Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:~~

1.1. – ~~I seguenti fiumi e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, secondo lo stato fisico presente sulla base cartografica:~~

- ~~521 Torrente Torre~~
- ~~536 Torrente Malina~~
- ~~539 Torrente Ellero~~
- ~~540 Torrente Grivò~~
- ~~545 Roggia Cividina (comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)~~

1.2. – ~~Le aree boscate, come definite indicativamente sulla tavola dei vincoli paesaggistici.~~

~~La loro reale consistenza e la loro delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2007 e succ. modifiche e integrazioni.~~

2. – INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI:

2.1. – ~~Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.1 sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi:~~

- ~~la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;~~
- ~~la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda, usando tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali;~~
- ~~conservazione e/o ripristino dei terrazzi fluviali ed argini con l'utilizzo di materiali naturali.~~

~~Sono previsti inoltre:~~

- ~~il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;~~
- ~~l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.~~

~~E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.~~

~~E' fatto invece divieto:~~

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua;
- di scarico di acque. È consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;
- di trasformazione morfologica dei siti. È consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo.
- E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, più consistenti, possono essere realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, utilizzando materiali lapidei, eventualmente mitigati con adeguata vegetazione.

2.2. – Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.2 sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi:

2.2.1. – Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali arboree e arbustive.

2.2.2. – Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs 42/2004 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in materia di forestazione), e dal *Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres.*

2.2.3. – Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere differenziate secondo gli obiettivi fissati per le diverse zone omogenee.

2.2.4. – La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.

2.2.5. – E' fatto divieto di ridurre la superficie boscata

3. – INTERVENTI EDIFICATORI

3.1. – Gli interventi di carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione delle zone interessate devono sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) sugli edifici esistenti

a.1. – In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.

a.2. – I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

b.1. – Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

b.2. – Per edifici produttivi industriali e artigianali l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita sia attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra, sia a forme di minimizzazione dell'impatto, di integrazione tra la parte edificata e quella libera da tutelare.

ART. 21 - NORME PER LA TUTELA DEGLI ALTRI ELEMENTI DI PREGIO AMBIENTALE**1. - PRATI STABILI**

1.1. - I prati stabili, individuati ai sensi della L.R.9/2005 e s.m.i., dove segnalati sulla tavola della Zonizzazione, dovranno essere mantenuti nella loro naturalità biologica.

1.2. - Prescrizioni particolari

- Su di essi non è ammesso procedere a:
 - a) riduzione di superficie;
 - b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
 - c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - d) piantagione di specie arboree o arbustive;
 - e) operazioni di irrigazione.
- Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, sono prescritte le operazioni necessarie riportate in legge.
- La potenziale edificabilità, generate dall'estensione del prato, è trasferita all'esterno di tale area, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice, ovvero potrà essere commassata a vantaggio della zona rispettivamente indicata.

1.3. - Deroghe

1.3.1. - In deroga alle prescrizioni di cui commi precedenti, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita, sulle ipotesi e con le procedure richiamate nella citata L.R. 9/2005 e s.m.i.

2. - AREE DI COMPENSAZIONE DEI PRATI STABILI

2.1. - Riguardano le aree, individuate sulla Zonizzazione, destinate a compensare le superfici di prato stabile ridotte per effetto delle deroghe di legge, da effettuarsi secondo i criteri previste dalla L.R. 9/2005 e s.m.i. stessa.

~~2.2. - Tali aree si riferiscono esclusivamente a quelle introdotte a seguito dell'approvazione del progetto per la nuova "Circonvallazione nord-est di Udine", tra il ponte di Salt e Cerneglons (Variante n.26 al P.R.G.C.).~~

CAPO SESTO**PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI****ART. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI****1. - RIFERIMENTI GENERALI**

1.1. - L'abaco definisce le caratteristiche tipologico insediative e costruttive, degli elementi caratterizzanti e di finitura presenti sul territorio comunale, che devono essere rispettate negli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale ricadenti nelle aree storiche A, B0 e B1, dove previsto.

1.2. - Esse costituiscono una linea di indirizzo e di riferimento anche per interventi da realizzarsi in altre zone, qualora così indicato, fermo restando che possono comunque rappresentare riferimento anche per gli interventi da compiere su tutto il territorio.

2. - OPERE SOGGETTE ALL'ABACO

2.1. - L'abaco degli elementi architettonici interessa:

- a) i caratteri edilizi - insediativi
- b) gli elementi tecnologici
- c) le opere di arredo urbano
- d) la salvaguardia delle tipologie edilizie storiche tradizionali in zona agricola e ambientale

3. - DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI COMPOSITIVI E INDIRIZZI PROGETTUALI**3.1. - Caratteri edilizi - insediativi****A) Tipologie insediative (cfr. con allegati grafici)**

Le principali tipologie insediative presenti nel territorio riguardano quelle a corte aperta o chiusa, a pettine lungo la viabilità, e quelle arretrate.

Negli ambiti zonizzati di riferimento per queste prescrizioni, è esclusa la tipologia a villa singola.

- Dominanza di volumi su fronte strada

Gli interventi di ampliamento dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei corpi esistenti completando le cortine edilizie fronte strada, ovvero in aggregazione a pettine, in senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte.

- Dominanza di volumi esistenti "a pettine" rispetto alla viabilità principale

Gli interventi dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei volumi a pettine rispetto alla viabilità principale.

Una volta esaurita tale possibilità, i volumi potranno svilupparsi ortogonalmente al corpo di fabbrica principale, lungo il fronte retrostante; in caso di impossibilità essi potranno svilupparsi lungo il fronte strada, per non più di 2/3 del fronte del lotto, assicurando il completamento della chiusura della parte residua con recinzione costruita in muratura di pietrame a vista.

Tali aggregazioni dovranno ricostituire tipologie a corte chiusa o aperta.

- Tipologie arretrate

Gli interventi possono confermare e sviluppare il corpo arretrato o avvenire "a pettine", partendo perpendicolarmente dal corpo principale, verso il fronte strada a formare corti aperte rivolte verso le viabilità stesse.

- Situazioni prive dei precedenti connotati tipologico - insediativi

Gli interventi dovranno garantire lo sviluppo di tipologie a corte chiusa o aperta utilizzando i criteri morfologici contemplati in precedenza.

B) Caratteristiche costruttive e dei materiali

A seconda di quanto richiesto in ogni singola zona omogenea, se obbligatorio o solo consigliato, gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni che seguono.

A titolo esemplificativo, sono allegati alcuni modelli grafici.

Copertura

- Falde a capanna o a padiglioni.
E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 m, realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto.
- Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto nelle Zone A e B0; per le Zone B1 e B2 è ammesso anche l'utilizzo di tegole curve nei colori del cotto.
- I pluviali e le grondaie avranno sezione rispettivamente circolare e semicircolare.
- Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici non residenziali esistenti non visibili dalla strada e solo nei casi in cui sia riscontrata l'impossibilità strutturale e funzionale all'uso del coppo, è ammessa la sostituzione del manto esistente con lamiera simil-coppo.

Paramenti e finiture esterne

Sono ammesse esclusivamente le seguenti finiture:

- pietrame naturale lasciato a vista;
- intonaco liscio e nei colori delle terre naturali.

Negli edifici in cui sia ancora presente la muratura in pietrame faccia a vista o nei casi in cui si evidenzia la muratura storica in faccia a vista, va ripristinata la originaria tessitura muraria ed è vietata l'intonacatura.

Aperture

Le aperture delle finestre generalmente hanno dimensioni costanti e cadenzate che variano in termine di numero e di dimensione a seconda della tipologia a cui appartengono. Altrettanto dicasi per le porte e portoni, che si differenziano inoltre per tecnologia e qualità di materiali.

- Finestre, luci, portefinestre - a taglio verticale, singole e binate; dovranno essere allineate orizzontalmente e verticalmente, nel rispetto del rapporto altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6 salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche storiche diverse esistenti. Sono anche ammesse tipologie di finestre quadrate al piano terra ovvero al piano soffitta con la variabile del tipo ovale o tondo.
- Le finestrate dovranno essere dotate di cornici in pietra, mattone, cemento, malta o tinteggio dello spessore min di 15 cm.

Serramenti

Nelle zone A, sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato nei colori in armonia con quelli delle facciate. nelle Zone B0 e B1 sono anche ammessi serramenti in PVC e metallici nelle tinte legno, bianco e verde.

Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l'impiego di serrande di metallo in tono con i colori dei serramenti.

Parapetti di balconi e ballatoi

Essi saranno:

- di legno o di ferro lavorato secondo la tradizione locale;
- in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su cui si interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale.

Non sono ammesse chiusure di terrazze e balconi per ricavare volumi di servizio.

Muri di cinta e recinzioni

Premesso che la scelta della tipologia dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e localizzative del sedime, si prescrive quanto segue:

- Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in ciottoli a vista esistenti, oltre a quelle evidenziate, integrandole nelle parti mancanti con la stessa finitura ovvero con intonaco al naturale o colorato a tinte tenui ed unite; il completamento e la manutenzione delle recinzioni esistenti può essere

eseguito con l'utilizzo dei materiali già esistenti.

- E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, di H max pari a 2,00 m, con le seguenti modalità:
 - lungo frontestrada: in muratura di pietrame facciavista o in muratura intonacata;
 - lungo rimanenti fronti: in muratura di pietrame facciavista o in muratura intonacata; rete metallica su cordolo di c.a. realizzato rasoterra o con zoccolatura di Hmax:30 cm e/o con siepe.

Elementi architettonici caratteristici

Si fa obbligo di conservare ed eventualmente estendere alla compagine muraria i seguenti elementi architettonici ritrovabili:

- cornici di porte e/o finestre in pietra naturale;
- cornici di porte e/o finestre in intonaco, anche tinteggiato;
- vani di passi carrai ad arco ribassato;
- portali in pietra naturale e in laterizio secondo le tipologie ricorrenti.

Camini

Negli interventi edilizi dovrà essere riproposta la torre del camino nelle forme classiche e con i seguenti materiali:

- mattone a vista o intonacato;
- copertina di chiusura pendente come il tetto e sovrastanti coppi.

3.2. - Gli elementi tecnologici

3.2.1. - Gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non possono essere interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate con il sito o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale. Il loro posizionamento deve rispettare le Norme del Codice Civile.

3.3. - Le opere di arredo urbano

- Viabilità meccanica
Nei centri abitati la pavimentazione delle strade deve essere realizzata in asfalto con o senza cordolatura, oppure in pietra naturale locale, in cubetti di porfido o in betonella.
- Viabilità pedonale
Nei centri abitati la pavimentazione deve essere realizzata, in base al contesto e alle preesistenze, in lastre di pietra locale, acciottolato di grosse dimensioni, in cubetti di porfido o betonella.
- Viabilità agricola
In macadam o impasti similari senza cordolatura.
- Protezioni stradali
Devono essere realizzate con colonnelli in pietra naturale o artificiale e traverse in ferro o in ferro zincato e verniciato, a disegno geometrico regolare.
- Muri di sostegno
Devono essere realizzati, a seconda delle caratteristiche locali-ambientali:
 - in c.a. con spruzzatura di malta-cemento;
 - in c.a. con rivestimento in pietra a vista locale;
 - in muratura di pietrame locale a vista;
 - in muratura a faccia-vista in mattone.
- Illuminazione pubblica

Nei centri abitati la tipologia dei punti luce a sospensione su palo o mensola dovrà riferirsi a materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d'intervento.

3.4. - Norme generali per la salvaguardia delle tipologie edilizie – storiche tradizionali in zona agricola e ambientale

3.4.1. - Le presenti norme sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche - compositive e costruttive dei fabbricati residenziali e rurali esistenti in zona agricola, che rappresentano la testimonianza di un'architettura storica spontanea e rivestono perciò sensibili valenze ambientali.

3.4.2. - Tali edifici - pur non avendo, singolarmente presi, un valore architettonico rilevante e tale da dover essere adeguatamente protetto con una tutela specifica mediante riconoscimento puntuale - devono tuttavia essere salvaguardati nei seguenti aspetti, in caso di interventi di recupero e/o trasformazione fisico – funzionali, per uniformarsi alla tradizione culturale storica e ai materiali e tecnologie tipiche delle esperienze locali:

- tipologia edilizia, che deve essere in linea, a corte aperta o chiusa;
- mantenimento e riproposizione delle quote differenziate all'imposta del tetto;
- conservazione e valorizzazione delle forme tipiche dell'architettura rurale, senza intervenire con trasformazioni tendenti ad omogeneizzarle e regolarizzarle e neppure a ridimensionarle secondo i canoni dell'edilizia residenziale moderna;
- conservazione dei materiali tradizionali anche negli ampliamenti;
- possibilità di utilizzare materiali diversi per ottenere una migliore fruibilità dello spazio, nel rispetto della composizione della facciata;
- massima integrazione compositiva degli ampliamenti dell'impianto edilizio esistente.

CAPO SETTIMO VARIE**ART. 23 - INFRASTRUTTURE**

1. - Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

A) Viabilità meccanica

Il P.R.G.C. riconosce la rete stradale (suddivisa in strade statali, provinciali, comunali) e la classifica, dal punto di vista funzionale e fisico dimensionale, in viabilità:

a) regionale di 1° livello

- S.P. n° 96 di Cerneglons, S.P. n° 104 di Salt ~~e variante di connessione tra le due (circonvallazione NE di Udine), S.S. 54 e suo tratto in variante~~
- ~~ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato della viabilità regionale di 1° livello e di connessione con quella locale: nuova sede S.S.54 a sud del Capoluogo~~
- ~~ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato di~~ **connessione tra la S.P. n° 96 di Cerneglons - S.P. n° 104 di Salt;**

Ambito di rispetto

Relativamente all'Ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato ~~del nuovo tratto in variante della~~ viabilità regionale di 1° livello **di connessione tra la S.P. n° 96 di Cerneglons - S.P. n° 104 di Salt, previsto a sud del Capoluogo,** è rappresentato un primo tratto così come riportato sulla cartografia della Zonizzazione con una indicazione di fascia a limitata edificazione, sovrapposta alle zone interessate, all'interno della quale il tracciato viario potrà subire i necessari adeguamenti in relazione alle esigenze del progetto stesso.

La potenziale edificabilità delle zone interessate è trasferita all'esterno di tale Ambito, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice.

Nell'ambito interessato l'edificazione è invece consentita con indice max di 0,01 mc/mq e solo per la realizzazione di depositi agricoli.

b) locale

- comprensoriale di collegamento: S.P n° 48 di Prepetto
- ambito di rispetto per la localizzazione dello svincolo sulla viabilità di interesse comprensoriale
- locale: interfrazionali e di quartiere

Ambito di rispetto svincolo di Selvis

Relativamente all'Ambito di rispetto per la localizzazione dello svincolo di Selvis, esso è riportato sulla cartografia della Zonizzazione con una indicazione di fascia a limitata edificazione, sovrapposta alle zone interessate, all'interno della quale il tracciato viario, potrà subire i necessari adeguamenti in relazione alle esigenze del progetto stesso.

La potenziale edificabilità delle zone interessate è trasferita all'esterno di tale Ambito, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice.

Nell'ambito interessato l'edificazione è invece consentita con indice max di 0,01 mc/mq e solo per la realizzazione di depositi agricoli.

In generale

Nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a:

- 600 m da quelli esistenti, sulla viabilità regionale di 1° livello.

In ogni caso, dovrà essere attuata un'attenta verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi, ove possibile raggruppandoli a creando accessi monodirezionali, nonché sistemi viari secondari e di raccolta.

B) Viabilità ciclo/pedonale (stralcio)

- ~~I tracciati delle piste ed itinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del "Piano locale di viabilità e del~~

~~trasporto ciclistico" di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni sovracomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche, ambientali e storico-culturali presenti, anche ai fini del progetto del Parco comunale.~~

- ~~• Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.~~

~~In generale, se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 m ciascuna; se a doppio senso la larghezza deve essere di almeno 2,00 m.~~

C) Ferrovia

Il piano conferma il tracciato della linea Udine-Cividale

D) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi al metanodotto SNAM, agli elettrodotti ENEL da 132 KV ed alla condotta della Società Italiana per l'oleodotto Transalpino S.p.a., oltre alle aree ad essi complementari, con i relativi limiti di rispetto.

ART. 24 - LIMITI DI RISPETTO

01. - Questi limiti riguardano le fasce di protezione da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii, ai depuratori ed alle infrastrutture energetiche.

1. - VIABILITÀ STRADALE

1.1. - Sulla Zonizzazione è riportato il limite inedificabile in zona agricola e forestale, in corrispondenza delle viabilità che fanno parte del sistema viario comunale esistente e di progetto:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Viabilità regionale di 1° livello | : 40,00 m |
| 2. Viabilità locale: | : 20,00 m |

1.2. - Le aree agricole comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione ed all'ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, airole spartitraffico, ecc.), ai servizi di supporto al servizio pubblico locale (fermate autobus anche con pensiline,) nonché alle attrezzature a servizio per la distribuzione di carburanti.

1.3. - Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione agricola contigua.

1.4. - Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200mc di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

2. - CIMITERI

2.1. - Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

2.2. - All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali e di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

3. - RII E ALTRI CORSI D'ACQUA

3.1. - Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:

1. da corsi d'acqua non arginati: 10,00 m e 4,00 m dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
2. da corsi d'acqua arginati: stesse distanze, ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

4. - DEPURATORI

4.1. - Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza, al cui interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi.

4.2. - Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno di tale limite, sono ammessi solo interventi soggetti a manutenzione che non prevedano il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e che non comportino l'aumento delle unità immobiliari presenti.

5. - FERROVIA

5.1 - Il limite di in edificabilità è di 30m a partire dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, ai sensi dell'Art.-49 del D.P.R. 11/7/1980 n°753, salvo deroga dell'Ente proprietario.

6. - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

3.1. - Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture energetiche:

1. Elettrodotto 132 KV e elettrodotti di media e bassa tensione – cabine di trasformazione:

Le fasce di rispetto sono definite secondo le modalità di calcolo stabilite dal D.M. 29.05.2008, e le relative procedure di verifica sono state adottate dall'A.R.P.A. con delibera del Commissario Straordinario n.194 del 7.07.2009.

2. Metanodotto: 20,00m per parte dall'asse di condotta.

3. Oleodotto: 4,00 m a sinistra e 8,00 m a destra dall'asse della condotta nel verso TS □ Austria.

ART. 25 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

1.1 - Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal presente PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrate o aeree, necessari al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali (fognatura, acquedotto, telefono, ecc) e per l'esercizio degli stessi.

1.2. - Esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

ZONE A, B0, B1, S2 (Area a)

- linee interrate
- cabine interrate

ZONE B2, B3, C, V, D, H

- linee preferibilmente interrate
- cabine preferibilmente interrate
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:

D.E.: 6,00 m da parete cieca

10.00 m da parete finestrata D.C.: secondo Codice Civile

AMBITO FLUVIALE e E4.2, E4.3, E4.4

- linee aeree o interrate senza le modifiche della morfologia dei luoghi e della vegetazione; la soluzione proposta deve essere avvallata da uno studio di inserimento ambientale;
- eventuali cabine.

ZONE E5, E6

- linee interrate o aeree;
- cabine interrate o emergenti, nell'osservanza del Codice Civile, il tutto nella massima salvaguardia delle infrastrutture agricole esistenti e del paesaggio agrario.

ZONA S1, S2 (Aree rimanenti)

Secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.

Nel relativo provvedimento autorizzativo saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

L'ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei

succitati impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante al P.R.G.C.

ART. 26- RECINZIONI E ACCESSI CARRAI

1. - Recinzioni

1.1. - Zone diverse da quelle agricole

1.1.1. - Al di fuori delle zone storiche e dove non diversamente specificato, sono consentite recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura intonacata, in paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l'utilizzo dei materiali indicati, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell'ambiente in cui si inseriscono.

1.1.2. - Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare l'altezza di 2,00m.

1.2. - Zone agricole

1.2.1. - Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni di nuovo impianto a struttura elettrificata atte al controllo stanziale degli animali solo se affiancata da staccionata in legno o siepe.

1.2.2. - La staccionata in legno potrà avere un'altezza massima di 1,50, mentre la siepe di 2,50 m.

1.2.3. - A tutela delle aree di stretta pertinenza delle strutture edilizie dell'azienda, residenziali e produttive quali orti, serre, allevamenti, colture speciali, sono inoltre consentite recinzioni realizzate nel modo seguente:

- fronte strada o verso spazi pubblici: come punto 1.1;
- verso campagna: pali e rete metallica di H max:2,00 m, eventualmente mascherate da siepe. Nei casi in cui un lotto sia suddiviso tra zona residenziale e zona agricola, è consentita la recinzione della parte agricola purchè di stretta pertinenza dell'edificio residenziale, purchè prevista per delimitare una superficie non superiore a quella ricadente in zona residenziale.

2. - Passi carrai

2.1. - La realizzazione dei passi carrai dovrà rispettare le norme del codice della Strada, sia per ubicazione che per caratteristiche funzionali.

2.2. - In tutto il territorio comunale, per la realizzazione di nuovi accessi carrai, dovrà essere realizzato un arretramento, rispetto all'allineamento delle recinzioni, non inferiore a 5,00 m dalla strada, al fine di consentire lo stazionamento di un veicolo fuori dalla carreggiata e dal marciapiede.

2.3. - Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà essere comunque assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 6,00 m tra il ciglio della strada e l'inizio della rampa.

2.4. - In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in fregio alla viabilità, il concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, la cui vincolatività però è graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano oggettivamente la fattibilità:

Zone B

- 1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti, qualora presenti;
- 2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada di 5,00 m dall'asse del cancello, salvo deroghe previste dal codice della strada;
- 3) realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza anche a confine.

Zone C e D

- 1) realizzazione di accessi aggregati
- 2) arretramento minimo di 5,00 m dalla recinzione e del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada;
- 3) ~~realizzazione di cancelli di ingresso meccanici mediante elettrificazione con comando a distanza anche a confine.~~ **in tutti i casi, salvo le deroghe previste dal codice della strada, è sempre**

obbligatorio l'arretramento di 5,00 metri dal limite della careggiata (strada pubblica o privata di uso pubblico) oppure dal limite di proprietà fronte strada, del cancello di ingresso meccanico (anche nel caso di modifica dell'esistente) privo di apertura automatica (elettrificazione con comando a distanza)

ART. 27 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1. - CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

1.1. - La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

1.2. - Gli esempi più diffusi sono:

- residenze non rurali in zona E;
- residenze in zona D non annesse all'azienda;
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale;
- fabbricati rurali in zona residenziale che non ne ammette la presenza.

La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici alle mutate esigenze.

2. - PROCEDURE DI ATTUAZIONE

2.1. - Intervento diretto

3.- INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

3.1. - Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti in zona impropria sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione con ricostruzione solo per il fabbricato principale - di demolizione degli annessi pertinenziali e di ampliamento nei seguenti limiti.

3.1.1. - Per edifici ad uso residenziale, salvo quanto prescritto all'Art. 24, punto 1, è consentito un incremento "una tantum" della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e porticati e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi, nel rispetto dei rimanenti indici della zona di appartenenza, ad eccezione della distanza dalle strade (D.S.) non facenti parte del sistema viario di cui al precedente Art.24, per le quali tale distanza è di 10,00m o non minore dell'esistente se inferiore.

Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di demolizione, può essere recuperato per l'ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all'incremento "una tantum", con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare abitativa.

Gli incrementi sopra citati, sempre riferiti al fabbricato residenziale, possono essere utilizzati in alternativa anche per riqualificare ed ampliare l'eventuale annesso alla residenza, aggregato o isolato, esistente nel lotto di pertinenza del fabbricato principale, con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare abitativa.

Sulle aree pertinenziali di tali edifici destinati alla funzione residenziale, sono ammessi i seguenti interventi:

- realizzazione di giardini;
- costruzione di piccole attrezzature private scoperte, quali piscine, campi da tennis, campo di bocce, etc. che non comportino l'edificazione di locali fuori terra.

L'area pertinenziale si identifica con quella strettamente adiacente al fabbricato e generalmente compresa all'interno della recinzione.

Per l'edificio identificato sulla zonizzazione con specifico segno grafico (Casali Battiferro), in deroga al solo limite di ampliamento percentuale previsto, è consentito un ampliamento max del 100% del volume esistente, nel rispetto di tutti i rimanenti parametri sopra previsti.

3.1.2. - Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare i processi produttivi.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00 m e da strade non meno di 5,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore;
- altezza non superiore a quella dell'edificio esistente più alto;
- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.
Il progetto dovrà contenere un'esauriva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

4. - NORME PARTICOLARI

4.1. - L'ampliamento "una tantum" per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:

- a. l'ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
- b. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
- c. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell'ambiente che rendano incompatibile l'ampliamento e, in generale, il potenziamento dell'attività impropria.

ART. 28 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

1. - In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti in via generale dal presente piano, possono essere consentiti, previa deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

ART. 29 – DEROGHE

1. - Sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1) Ferme restando le previsioni più estensive del presente piano, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia di cui al precedente Art.7.2
- 2) Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
- 3) Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del D.Lgs.19/08/2005, n.192 e s.m.i., e della L.R.23/2005 e s.m.i., possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dal presente piano e dal regolamento edilizio, secondo i limiti riportati all'Art.37 della L.R. 19/2009. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile.
- 4) Interventi di cui all'Art.39 della L.R.19/2009
- 5) Interventi di cui all'Art.36, co.4 della L.R. 19/2009

2. - In generale, gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.

ART. 30 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

01. - All'interno del territorio comunale emergono alcuni ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori di natura idrogeologica, geologico-tecnica e sismica cui si associa una serie di vincoli. Per una visione globale delle pericolosità di carattere geologico ed idrologico vengono analizzate le zone di omogeneità geologico-tecnica, le aree soggette a pericolosità idraulica, le aree a scolo carente, per accumulo d'acqua e le zone di potenziale instabilità legata a condizioni morfologiche particolari (discariche, zone di ripristino recente). Infine, dal punto di vista sismico, in assenza di indicazioni specifiche, vengono segnalate le aree in cui l'analisi dell'azione sismica mette in luce possibili fenomeni di amplificazione.

1. - Prescrizioni generali

1.1 Vincoli di natura geologico tecnica

Lo studio relativo all'odierna variante, rappresentando un approccio di carattere generale per la pianificazione del territorio, non risponde all'analisi puntuale di compatibilità che deve essere accertata caso per caso, mediante presentazione della relazione geologica e/o geotecnica, commisurata alla tipologia delle opere e secondo le indicazioni della normativa vigente (DM 11 marzo 1988 e NTC).

1.1.1. - All'interno delle zone di omogeneità litologico-tecnica (Tav. 12) l'utilizzo dei suoli è subordinato:

- in **zona Z2-3**, che riguarda i punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e parte del punto 2, al riconoscimento geognostico ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno;
- in **zona Z3**, ove ricadono i punti 1, 4, 25, 26 e parte del 2, all'esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche puntuali ed approfondite in misura adeguata alle caratteristiche e all'importanza del progetto,
- in **zona Z4**, dove ricade il punto 3, al riconoscimento delle condizioni morfologiche, stratigrafiche ed idrogeologiche locali e alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di base, mediante indagini puntuali che valutino, caso per caso e con attenzione la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, la portanza e l'entità dei cedimenti in riferimento ai carichi indotti, per una corretta scelta delle relative soluzioni progettuali.

1.2. - Aree di scavo e di ripristino

1.2.1. - In corrispondenza delle aree di discarica sia in esercizio, sia dismesse, soggette a potenziali scivolamenti, crolli-ribaltamenti o di recente ripristino viene esclusa l'edificazione.

1.2.2. - Qualsiasi altro utilizzo deve mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio e di sicurezza dei suoli, prevedendo, secondo le caratteristiche tecniche del progetto, la presentazione di una relazione geologico-tecnica che stabilisca la compatibilità geomorfologica, mediante una verifica di stabilità, in rapporto alla natura e al grado di assestamento del materiale di riporto. Laddove possibile, le aree di scavo degradate è bene trovino un utilizzo adeguato, ad esempio mediante piantumazione di essenze arboree stabilizzanti o impianti fotovoltaici che, in questo modo offrono un vantaggio energetico senza intaccare suolo agricolo fertile.

1.3. - Indicazioni legate alle risultanze dell'analisi sismica

1.3.1. - Per l'analisi sismica locale, si considera l'influenza delle condizioni stratigrafiche, morfologiche e geotecniche del territorio in funzione delle scelte urbanistiche previste dalla odierna variante.

1.3.2. - Le valutazioni hanno quindi carattere di generalità e non possono sostituire le analisi puntuali previste dalla normativa vigente. *Questa definisce il volume sismico significativo d'indagine nella misura di 30 metri sotto il piano fondazionale e prevede di caratterizzare il terreno in categorie di suolo di fondazione, che in fase progettuale andranno verificate caso per caso.*

1.3.3. - Per gran parte del territorio che ricade in suoli di categoria S2, è opportuno attuare predisposizioni specifiche di analisi per la definizione delle azioni sismiche, commisurate alla tipologia di opera da realizzare.

1.3.4. - Le indagini geofisiche hanno consentito anche di valutare in maniera diretta l'esistenza di fenomeni di amplificazione sismica locale, mettendo in luce, mediante il rapporto H/V, possibili amplificazioni superiori a quelle previste dalla normativa, nella zona compresa fra gli abitati di Ziracco e Moimacco e in corrispondenza della zona industriale sorta lungo la provinciale che porta a Salt. Le frequenze dei picchi che le generano sono comprese tra 3 e 4 Hz e, pertanto, rientrano in un range di interesse ingegneristico. In tali zone, in caso di costruzione di infrastrutture, andrà attentamente valutata la risposta sismica locale ed, eventualmente, aumentato il valore dell'amplificazione sismica.

1.3.5. - Allo stesso modo è opportuno valutare di volta in volta anche ulteriori incrementi nella sollecitazione sismica locale, soprattutto in prossimità delle scarpate fluviali, in presenza di terrazzi e nel contatto fra formazioni rocciose con diversa rigidità sismica.

1.3.6. - Data la natura litologica del materiale che compone il substrato nell'ambito del territorio comunale, non si ritiene prevedibile che si verifichino fenomeni di liquefazione.

2. Prescrizioni P.A.I.

2.1 - Generalità

~~2.1.1. - Come detto, all'interno del territorio comunale emergono alcuni ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori di natura idrogeologica e geologico-tecnica cui si associa una serie di vincoli.~~

~~2.1.2. - I vincoli di natura idrogeologica e geologico-tecnica sono essenzialmente legati alle norme di attuazione del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione - Norme di Attuazione - D.lgs. 152/2006 - Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 - Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - giugno 2012".~~

~~2.1.3. - Le aree a pericolosità idraulica e dal punto di vista dell'instabilità dei versanti individuate dal PAI o dalla cartografia del dissesto ricadono nelle seguenti classi:~~

~~a) Pericolosità idraulica~~

- ~~— pericolosità moderata (P1)~~
- ~~— pericolosità media (P2)~~
- ~~— pericolosità elevata (P3)~~
- ~~— area fluviale (F), coincidente con il tratto del Medio Tagliamento~~

~~2.1.4. - Estratto Norme P.A.I.~~

~~Art. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione~~

- ~~1. - Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.~~
- ~~2. - Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.~~
- ~~3. - Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

 - ~~a. - eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;~~
 - ~~b. - realizzare tombinature dei corsi d'acqua;~~
 - ~~c. - realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;~~
 - ~~d. - costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;~~
 - ~~e. - realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;~~
 - ~~f. - realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.~~~~
- ~~4. - Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

 - ~~a. - mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;~~
 - ~~b. - non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;~~~~

- ~~c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;~~
- ~~d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.~~
- 5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di manutenzione.
- 6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Art. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

- ~~— Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:~~
 - ~~a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;~~
 - ~~b. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica o geologica;~~
 - ~~c. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;~~
 - ~~d. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;~~
 - ~~e. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;~~
 - ~~f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;~~
 - ~~g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;~~
 - ~~h. interventi di demolizione senza ricostruzione;~~
 - ~~i. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;~~
 - ~~k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;~~
 - ~~l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;~~
 - ~~m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessario per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;~~
 - ~~n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;~~
 - ~~o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;~~
 - ~~p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;~~
 - ~~q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;~~

- ~~f. — prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;~~
- ~~s. — adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;~~
- ~~t. — opere a verde.~~
- ~~— Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.~~

Art.10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. ~~Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:~~
 - ~~a. — interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;~~
 - ~~b. — interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;~~
 - ~~c. — ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (1 dicembre 2012) e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;~~
 - ~~d. — realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;~~
 - ~~e. — realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque;~~
 - ~~f. — realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;~~
 - ~~g. — realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.~~
2. ~~Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.~~

Art.11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. ~~Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.~~
2. ~~L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle Amministrazioni Comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.~~
3. ~~Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:~~
 - ~~a. — nuove zone di espansione per infrastrutture stradali e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;~~

- b. ~~nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;~~
- c. ~~piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;~~
- d. ~~nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.~~

Art.12 - Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. ~~Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1, la pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.~~
2. ~~Ogni nuovo intervento deve essere realizzato prevedendo l'innalzamento sul piano campagna del primo piano calpestabile, la cui entità è da valutarsi sulla base di specifiche verifiche puntuali, ma che non potrà essere inferiore ai 50 cm. L'eventuale innalzamento del piano campagna, ottenuto con riporti di terreno, potrà essere autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiudica la fruibilità delle aree circostanti.~~
~~E' vietata la realizzazione di locali completamente o parzialmente interrati rispetto all'attuale piano campagna.~~

Art. 13 — Disciplina delle aree fluviali (F)

1. ~~Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:~~
 - a. ~~determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;~~
 - b. ~~interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;~~
 - c. ~~generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.~~
2. ~~Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).~~
3. ~~Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.~~
~~Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:~~
 - a. ~~la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;~~
 - b. ~~la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale e ciclopedonale. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piana di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;~~
 - c. ~~l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.~~

Art.14 - Preesistenza nelle aree fluviali

1. ~~La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.~~
2. ~~E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo~~

di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. ~~Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:~~
- ~~a. demolizione senza ricostruzione;~~
 - ~~b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;~~
 - ~~c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;~~
 - ~~d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;~~
 - ~~e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;~~
 - ~~f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.~~
 - ~~g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;~~
 - ~~h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;~~
 - ~~i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.~~

Art.15 - Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

- ~~1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.~~
- ~~2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:~~
 - ~~a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;~~
 - ~~b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;~~
 - ~~c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.~~
- ~~3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.~~

Art.16 - Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

- ~~1. Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.~~
- ~~2. La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implica la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che~~

sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.

Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto.

Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.

Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

Art.17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

~~La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.~~

3. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

3.1 – Generalità

3.1.1. – Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)⁽³⁾ individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d'uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato

2.1.1. – Nelle more dell'approvazione della variante di conformazione del PRGC al Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), valgono le definizioni e le altre disposizioni per le aree ricadenti all'interno dei perimetri definiti dal suddetto PRGA.

ART. 30 BIS – TUTELA DEI BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI

1. E' fatto obbligo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., artt. 90-91 denunciare entro ventiquattro ore alla Enti Preposti alla tutela del patrimonio culturale individuati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, al Sindaco e all'autorità di pubblica sicurezza ogni eventuale rinvenimento di beni di interesse culturale avvenuto nell'ambito del territorio comunale, lasciando detti beni nelle condizioni in cui sono stati rinvenuti".

2. Per tutti i lavori pubblici o di pubblica utilità che prevedano operazioni di scavo, le stazioni appaltanti o i soggetti proponenti sono tenuti a sottoporre agli Enti Preposti alla tutela del patrimonio culturale individuati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità o uno stralcio di esso, sufficiente ai fini archeologici, corredato della elazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per consentire le valutazioni di competenza.

⁽³⁾ Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con Delibera n°1 dal Comitato istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 3 marzo pubblicato sulla G.U. n° 29 del 04.02.2017. Aggiornato con delibera della conferenza Istituzionale permanente n. 3 del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 29 del 04 febbraio 2022)
<https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/pgra/>

CAPO OTTAVO**DISPOSIZIONI DI CARATTERE PAESAGISTICO IN CONFORMITÀ AL PPR.****Art. 31 - TUTELA DEL PAESAGGIO – BENI PAESAGGISTICI (Art. 134 D.Lgs. 42/2004)**

1.- Riguarda le aree e gli immobili tutelati e classificati come beni paesaggistici, di cui all'art. 134 comma 1 del D.Lgs. 22.1.2004, n° 42 ed assoggettati al regime autorizzativo di cui all'art. 146 del suddetto D.Lgs.

2.- Sul territorio comunale sono presenti solo i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 134 D. Lgs. 42/2004 e cioè: un ambito dichiarato di notevole interesse pubblico con provvedimento esplicito ai sensi dell'art. 136 e le aree di cui all'art. 142 comma 1 dello stesso D.Lgs., evidenziati nell'“Elab. 01 – Parte Statutaria”.

3.- Il “bene paesaggistico” di cui al citato art. 136 presente sul territorio corrisponde alla “Roggia Cividina”, dichiarato di notevole interesse pubblico con provvedimento DGR 6 febbraio 1992, n. 390, la cui disciplina di tutela è contenuta nella scheda dell'allegato D lettera d) delle norme di attuazione del PPR.

4.- I “beni paesaggistici” di cui al citato art. 142, comma 1, lettera b) presenti sul territorio e rappresentati nell'“Elab. 01 – Parte Statutaria”, corrispondono alle seguenti categorie:

- “fiumi, torrenti e corsi d'acqua”, comprese le fasce di rispetto di ml 150 dalle relative sponde, (lettera c);
 - “territori coperti da foreste e da boschi” (lettera g).
- In particolare per la categoria dei “fiumi, torrenti e corsi d'acqua”, sono presenti:

- Torrente Grivò (codice asta 540, tipo B del PPR);
- Torrente Malina (codice asta 536, tipo B del PPR);
- Torrente Torre (codice asta 521, tipo B del PPR);
- Torrente Ellero, Piscubecco, Grivò di Campeglio e Raschiacco (codice asta 539, tipo B del PPR);
- Roggia Cividina (codice asta 545, tipo B del PPR).

5.- Le tutele poste in ragione dell'art. 142 del Codice dei beni culturali non si applicano alle aree che, nello strumento urbanistico generale (PRGC), alla data 6.9.1985 risultavano interne alle zone A e B. Tali aree sono evidenziate con proprio perimetro nell'Elab. 01 Parte statutaria.

6.- Le norme prescrittive e disposizioni che seguono, in parte qui riproposte con i necessari adattamenti ed integrazioni, da norme già contenute nelle specifiche norme di zona, sono, nel loro complesso, indirizzate a perseguire la compatibilità degli interventi trasformativi sul territorio soggetto a tutela paesaggistica.

7.- Tali disposizioni, suddivise tra le due categorie di “beni paesaggistici” di cui all'art. 142 del Codice presenti sul territorio comunale, sono a loro volta, ripartite in tre parti:

A - Prescrizioni di carattere generale per tutte le zone;

B – Prescrizioni per le singole zone omogenee;

C – Prescrizioni del PPR.

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui alla lettera c), co. 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

8.- I territori interessati dalla tutela paesaggistica relativa ai corsi d'acqua, così come rappresentati nella tavola di zonizzazione (P2), interessano gran parte delle zone omogenee previste dal PRGC ad esclusione delle seguenti zone omogenee: A1, B0.a, D2, D4, H2 e H3.

A – Prescrizioni di carattere generale per tutte le zone

9.- Per l'intero territorio comunale i progetti degli interventi osservano le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) al fine di puntare alla salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia fluviale naturale non sono ammessi interventi atti a modificare gli elementi che la costituiscono quali: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate, conformazione spondale, salvo e limitatamente agli interventi finalizzati a garantire la corretta funzionalità idraulica. Sono quindi ammessi tutti gli interventi tesi a mantenere o ripristinare la libera e dinamica connettività ecologica, la riquilibrificazione fluviale e il superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;

- b) sono ammessi tutti gli interventi atti a salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua, nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale;
- c) sono ammessi tutti gli interventi atti a potenziare la connessione e la connettività ecologica per tutto il tratto del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela;
- d) si deve mettere in relazione l'opera proposta (e le sue funzioni) con le caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica (o in che misura lo fa) tali caratteristiche, con particolare riferimento agli elementi da tutelare ed a quelli "detrattori da non far proliferare";
- e) si devono ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato e altre componenti ambientali che, a seguito della realizzazione dell'opera, possano apportare modifiche al paesaggio stesso (inquinamenti non percepibili, effetti a distanza, di tempo, ecc.);
- f) deve essere presentata un'adeguata documentazione inerente alla localizzazione cartografica dell'area di intervento all'interno del bene vincolato e la rappresentazione fotografica dell'intorno immediato e più vasto dell'opera, simulando lo stato finale dell'inserimento di quanto proposto;
- g) deve essere descritta in modo esauriente l'immagine complessiva dell'opera specificando i materiali usati, colori, finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile all'esterno;
- h) gli interventi edilizi sono orientati a privilegiare caratteristiche e materiali tradizionali, che meglio si rapportano con l'ambiente dei corsi d'acqua;
- i) gli interventi riguardanti opere che per caratteristiche proprie, ancorché determinate da particolari esigenze d'uso, determinano un impatto visivo, in sede progettuale si devono prevedere opportune schermature con quinte arboree e arbustive compatibili con l'ambiente delle acque;
- j) per le aree scoperte degli edifici antistanti i corsi d'acqua, è prevista una adeguata piantumazione con specie vegetali autoctone tali da costituire decelerazione del caratteristico ambiente delle acque;
- k) nelle opere di sistemazione degli spazi esterni all'edificio, vanno escluse pavimentazioni di qualsiasi tipo, fatta eccezione per gli accessi e le strette pertinenze degli edifici;
- l) le pertinenze dei corsi d'acqua sono opportunamente sistemate, ove il caso lo richiede, avviate alle condizioni possibili di rinaturalizzazione tramite l'impianto di specie arboree e arbustive proprie delle zone umide, ovvero opportunamente protette, con periodiche opere di manutenzione e costante controllo delle situazioni di contorno, dalla perdita di naturalità.

B – Prescrizioni per le singole zone omogenee

Zone omogenee B – Zone residenziali, comprendenti le B0, B0b, B1b, B2 e B3, nonché le zone V – verde privato.

10.- Gli interventi dovranno adattarsi alle caratteristiche orografiche del sito pur considerando limitate opere di sistemazione volte a renderlo omogeneo ed in condizioni di sicurezza idraulica. Sono pertanto vietate le soluzioni progettuali che prevedono un rimodellamento del terreno, tale da alterare la sua naturale configurazione e dovrà inoltre essere garantita l'accessibilità e fruibilità del corso d'acqua.

11.- È ammesso il recupero delle strutture edilizie esistenti con possibile trasformazione d'uso e limitati ampliamenti che non riducano la distanza dal corso d'acqua, nel rispetto delle disposizioni colte a salvaguardare caratteristiche tipologiche ed architettoniche della zona in cui ricadono.

12.- Deve essere valorizzata la funzione di connessione ecologica discontinua, attuale o potenziale, in particolare attraverso miglioramenti ambientali sulla vegetazione, specie quando l'area è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica locale (Tav. "Elab. 02 – Rete Ecologica);

13.- Per eventuali interventi di nuova edificazione, ovvero di ampliamento in contesti in cui sono riconoscibili caratteristiche insediative e tipologico-costruttive riconducibili all'edilizia tradizionale, gli interventi sono soggetti al rispetto dell'ABACO di cui all'art. 22.

14.- Analogamente per gli interventi sugli edifici esistenti, anche isolati, nei quali sono riconoscibili le stesse caratteristiche tipologico-costruttive, gli stessi osservano le stesse disposizioni tipologiche.

Zone omogenee D - Zone industriali-artigianali, comprendenti le D2, D3.1, D3.2, nonché le H zone per attività commerciali, comprendenti le H2 e H3.

15.- Gli interventi dovranno adattarsi alle caratteristiche orografiche del sito pur considerando limitate opere di sistemazione volte a renderlo omogeneo ed in condizioni di sicurezza idraulica. Sono pertanto vietate le soluzioni progettuali che prevedono un rimodellamento del terreno, tale da alterare la sua naturale configurazione e dovrà inoltre essere garantita l'accessibilità e fruibilità del corso d'acqua.

16.-Le aree che fronteggiano il corso d'acqua sono sistemate a verde e piantumate con essenze proprie dell'ambiente fluviale avendo cura di creare un idoneo mascheramento dell'insediamento produttivo nei confronti dell'area fluviale. In ogni caso si dovrà evitare l' "effetto retro" con situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo.

Zone omogenee dell'Ambiente, comprendenti le zone E4.0, E4.1, E4.2, E4.3.

17.-Tali aree sono da considerate inedificabili, sarà ammesso solo il recupero delle strutture edilizie esistenti con limitati ampliamenti che non riducano la distanza dal corso d'acqua e di possibile trasformazione d'uso. Gli interventi devono essere coerenti e compatibili con l'obiettivo prioritario di salvaguardare le manifestazioni di architettura di interesse ambientale che ancora permangono e connotano in modo significativo queste parti del territorio di Remanzacco.

18.- È vietata la formazione di rilevati tendenti a modificare l'orizzontalità che caratterizza la morfologia dei terreni, salvo quelle modificazioni strettamente connesse all'attività agricola e selvicolturali.

19.- Deve essere valorizzata la funzione di connessione ecologica discontinua, attuale o potenziale, in particolare attraverso miglioramenti ambientali sulla vegetazione, specie quando l'area è interessata dagli elementi costituenti la rete ecologica locale (Tav. "Elab. 02 – Rete Ecologica);

C – Prescrizioni del PPR

20.- Le prescrizioni d'uso del PPR hanno natura sovraordinata rispetto le norme del PRGC e vengono riportate nell'allegato n. 1 alle presenti norme senza farne formalmente parte, al solo scopo di facilitarne l'applicazione ma la cui piena vigenza ed aggiornamento deve essere nel momento verificata.

Territori coperti da foreste e da boschi di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

21.- le aree soggette a tutela in quanto boscate interessano le seguenti zone omogenee. S2, S1, A7, B0.b, B1, B2, D3.1, E4.0, E4.1 E4.2 E4.3 E5, E6.1, E6.2, V, Corsi d'acqua, ferrovia e sono individuate nell'Elab. 01 –Parte Statutaria". Si precisa che Il territorio comunale è caratterizzato da una rilevante presenza di formazioni alberate ed arbustive, perlopiù corrispondenti a cordonature (Cjarandis) e boschette, che molto spesso non rientrando nei parametri della definizione di bosco previsto dalla legge, pertanto le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto a quelle formazioni che possono essere considerate bosco.

A – Prescrizioni di carattere generale per tutte le zone

22.- In considerazione dell'esiguità di aree boscate sul territorio comunale le stesse assumono una rilevanza fondamentale per la composizione e diversità del paesaggio, nonché per la funzione ecologica che possono svolgere, le relative aree sono da considerare inedificabili anche in relazione al fatto che le stesse risultano del tutto prive di strutture edilizie.

B – Prescrizioni per le singole zone omogenee

In tutte le Zone omogenee E.

23.-In considerazione dell'inedificabilità ~~prevista nella precedente lettera A,~~ nonché delle norme contenute negli articoli 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.1bis, 17.1a, 17.2 che disciplinano in modo corretto ed esaustivo gli interventi ammessi nel rispetto delle peculiari caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, non necessitano di ulteriori disposizioni.

C – Prescrizioni del PPR

24.- Le prescrizioni d'uso del PPR hanno natura sovraordinata rispetto le norme del PRGC e vengono riportate nell'allegato n. 1 alle presenti norme senza farne formalmente parte, al solo scopo di facilitarne l'applicazione ma la cui piena vigenza ed aggiornamento deve essere nel momento verificata.

ART. 32 – AREE IN CUI LA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA È ACCERTATA IN SEDE DI ABILITAZIONE EDILIZIA (art. 143, comma 4, lett. a)

1 – L'“Elab 12 - Aree art. 143 comma 4 lett. a) – D.Lgs. 42/2004” individua 3 aree all'interno delle quali, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del Codice, la compatibilità paesaggistica degli interventi è accertata in sede di abilitazione edilizia applicando alle disposizioni delle norme di zona in cui ricadono, anche quelle del presente articolo.

2. – Per tali aree, tutte rientranti nella fascia di tutela dei corsi d'acqua con esclusione dei primi 50 metri dallo stesso, di seguito si specificano gli interventi che possono usufruire della semplificazione autorizzativa e, in tal caso, le norme di tutela che gli stessi sono tenuti ad osservare:

area 1:

- a) Interventi:
- rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - interventi di cui ai punti B.7, B.8 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017.
- b) Norme specifiche di tutela:
- laddove il limite di proprietà lo consente, mimetizzazione della recinzione attraverso la messa in dimora di piante ed arbusti autoctoni dei lati liberi da insediamenti e che si affacciano sull'ambito fluviale;
 - criteri di cui alla scheda 1 dell'elaborato 12 – “Aree art. 143 comma 4 lett. a - D.lgs 42/2004”

area 2:

- a) Interventi:
- rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - interventi di cui ai punti B.7, B.8 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017.
- b) Norme specifiche di tutela:
- laddove il limite di proprietà lo consente, mimetizzazione della recinzione attraverso la messa in dimora di piante ed arbusti autoctoni dei lati liberi da insediamenti e che si affacciano sull'ambito fluviale;
 - criteri di cui alla scheda 2 dell'elaborato 12 – “Aree art. 143 comma 4 lett. a - D.lgs 42/2004”

area 3:

- a) Interventi:
- rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - interventi di cui ai punti B.7, B.8 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017.
- b) Norme specifiche di tutela:
- laddove il limite di proprietà lo consente, mimetizzazione della recinzione attraverso la messa in dimora di piante ed arbusti autoctoni dei lati liberi da insediamenti e che si affacciano sull'ambito fluviale;
 - criteri di cui alla scheda 2 dell'elaborato 12 – “Aree art. 143 comma 4 lett. a - D.lgs 42/2004”

ART. 33 – AREE COMPROMESSE E DEGRADATE

1 - La tavola “Elab 01 Parte Statutaria”, individua cinque aree classificate come “aree compromesse e degradate” di cui due corrispondenti alla categoria degli “insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati”, entrambe con grado di compromissione di livello medio, una terza corrispondente alla categoria “dismissioni militari e confinarie” con grado di compromissione di livello basso ed una quarta corrispondente alla categoria “edifici di valore storico, culturale e di rilevanza scenico-percettivo in grave stato di degrado” con livello di compromissione alto.

da attribuire prevalentemente allo stato di abbandono delle strutture, oltre che alla rottura degli equilibri visuali nell'alterazione della percezione dei luoghi, catalogabili alle categorie di alterazione previste dal PPR dell'intrusione visiva:

- 1) ambito produttivo (ex fornace) insediato lungo la SP 48 a sud dell'area produttiva industriale, identificato catastalmente al foglio 19, mappale 21;
- 2) ambito produttivo abbandonato insediato al confine comunale con Moimacco prossimo alla località Ellero, identificato catastalmente al foglio 6, mappali 137 e 199.
- 3) dismissioni militari e confinarie – Caserma Lesa;
- 4) edifici di valore storico, culturale e di rilevanza scenico-percettivo in grave stato di degrado – Casa Cortollazzis ora Rigo)

5) ex cava

2. - AREA 1)

2.1. - Per tale area sono adottati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) riconversione dei manufatti con destinazioni d'uso compatibili o demolizione e riconversione dell'area ad usi compatibili con attenzione alle relazioni con il contesto. In particolare dovrà essere particolarmente curato l'inserimento paesaggistico mediante il ridisegno dei margini, la dotazione di opportune schermature visive vegetazionali;
- b) ricomposizione paesaggistica e ambientale del contesto di riferimento.

2.2. - Al fine di perseguire tali obiettivi, si adottano i seguenti indirizzi:

- a) Per la gestione dell'esistente:
 - controllo e quando possibile eradicazione di specie esotiche infestanti;
 - mitigazione dell'impatto visivo degli impianti e dei manufatti di servizio con essenze autoctone;
- b) Per completa dismissione dell'area o la sua riconversione:
 - la riconversione industriale, attraverso la realizzazione del parco fotovoltaico, dovrà osservare anche le seguenti norme:
 - i. mantenere e valorizzare le cordonature arbustive (cjarandis) e il prato stabile a contorno dell'area, mantenendo pure le parti di boschette presenti non indispensabili alle nuove attività produttive che saranno insediate o alla installazione dei pannelli fotovoltaici;
 - ii. le aree non strettamente necessarie al transito e stazionamento dei mezzi pesanti saranno mantenute a verde ovvero con pavimentate con materiale drenante;
 - iii. la riconversione industriale dell'area, anche con la realizzazione del parco fotovoltaico, dovrà in ogni caso prevedere la demolizione dei fabbricati degradati che non siano destinati al loro recupero fisico-funzionale;
 - iv. gli interventi di riconversione industriale dovranno ricercare la massima sintonia e coerenza con il paesaggio dello spazio agrario e soprattutto nei riguardi di quello fluviale, con soluzioni progettuali semplici e ordinate, evitando il più possibile l'“effetto retro” con situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo.
 - v. gli interventi dovranno porre particolare attenzione a non interferire con le componenti ecologiche presenti sull'area (tessuto collettivo rurale); a tal fine le eventuali recinzioni, oltre ad evitare tipologie impattanti dal punto di vista paesaggistico - sono da evitare quelli a pannellatura piena - dovranno essere rialzate di almeno 10 centimetri dal suolo;
 - vi. l'ambito è marginalmente interessato da un'“area rischio/potenziale archeologico”, per il quale valgono le norme di cui all'art.44.

3. - AREA 2)

3.1. - Per tale area sono adottati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) riconversione dei manufatti con destinazioni d'uso compatibili o demolizione e riconversione dell'area ad usi compatibili con attenzione alle relazioni con il contesto;
- b) ricomposizione paesaggistica e ambientale del contesto di riferimento.

3.2. - Al fine di perseguire tali obiettivi, si adottano i seguenti indirizzi:

- a) Per la gestione dell'esistente:
 - mantenimento dell'attuale assetto dell'area scoperta, evitando la proliferazione di eventuali specie esotiche infestanti, nonché situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo;
 - mitigazione dell'impatto visivo degli impianti e dei manufatti di servizio con essenze autoctone;
- b) Per completa dismissione dell'area o la sua riconversione:

- progetti di recupero e ricomposizione paesaggistica, attraverso la completa demolizione degli edifici ed impianti esistenti, la bonifica del suolo interessato dalle costruzioni e la successiva sistemazione a verde dell'area senza alterare l'attuale assetto arbustivo, ovvero, previo intervento di verifica ed eventuale bonifica da eventuali inquinanti, la sua riconversione alla produzione agricola, mantenendo e valorizzando le cordonature arbustive (cjarandis) esistenti;

4. - AREA 3) dismissioni militari e confinarie – Caserma Lesa

4.1. - Per tali edifici sono adottati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- promuovere il riuso dei manufatti di servizio alle infrastrutture militari per attività compatibili o demolizione e riconversione dell'area ad usi compatibili con attenzione alle relazioni con il contesto.

4.2. - Al fine di perseguire tali obiettivi, si adottano i seguenti indirizzi:

a) per le aree scoperte

- mantenimento delle aree permeabili prevedendo delle aree verdi con finalità ecologiche;
- controllo e quando possibile eradicazione di specie esotiche infestanti;

b) per la gestione dell'esistente:

- interventi manutentivi sulle facciate ed in copertura per contrastare situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo, adottando e finiture cromatiche che si inseriscano in modo armonico nel contesto;

c) per la sua riconversione dell'area o riutilizzo delle palazzine:

- avviare progetti di recupero e riconversione in accordo con l'ente proprietario degli immobili con finalità di riutilizzo dell'area degradata puntando ad un corretto inserimento nel contesto paesaggistico.
- avviare progetti di recupero e ricomposizione paesaggistica in accordo con l'ente proprietario degli immobili attraverso la completa demolizione degli edifici esistenti e la successiva sistemazione a verde dell'area.
- prevedere un mascheramento sui fronti nord ed ovest dell'ambito, da attuarsi con quinte vegetali con essenza arboree autoctone

5. - AREA 4) Edifici di valore storico, culturale e di rilevanza scenico-percettivo in grave stato di degrado. (Casa Cortellazzis ora Rigo)

5.1. – L'area considerata degradata, delimitata da un muro merlato in sassi in buono stato di conservazione, era con buona probabilità al tempo costituiva lo storico giardino della contigua residenza padronale. Il degrado è determinato dall'abbandono del giardino e della sua successiva utilizzazione edificatoria con la realizzazione di imponenti edifici (capannoni), ancorché di limitata altezza, per l'allevamento avicolo. Tali interventi hanno di fatto determinato una perdita del valore architettonico dell'intero bene padronale, che si è visto perdere un elemento pertinenziale di grande valore, da tempo specificatamente tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 e conseguentemente la perdita anche del valore paesaggistico intrinseco dello stesso bene.

5.2. - Per tali impianti sono adottati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) promuovere la conoscenza degli edifici di valore storico culturale e di rilevanza scenica percettiva, monitorando le trasformazioni del contesto;
- b) possibilmente promuovere il recupero dell'assetto storico del bene;
- c) promuovere la messa in rete degli edifici anche attraverso la creazione di realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati.

5.3. - Al fine di perseguire tali obiettivi, si adottano i seguenti indirizzi:

- a) in attesa del ripristino delle funzioni storiche dell'area, provvedere ad una integrazione delle essenze arbustive a ridosso e nella parte interna del muro merlato, in modo tale da limitare la percezione delle strutture edilizie e del silos che si erge sopra le stesse;
- b) è pertanto vietata l'edificazione e l'installazione di strutture percepibili dall'esterno della proprietà.

6. - AREA 5) Ex cava

6.1. - Per tale area sono adottati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) riutilizzo delle aree a funzioni che si relazionino con il miglioramento e la sostenibilità ambientale
- b) miglioramento delle relazioni percettive e paesaggistiche con il contesto;

6.2. - Al fine di perseguire tali obiettivi, si adottano i seguenti indirizzi:

- a) prevedere un'azione di rifunzionalizzazione anche mediante la funzione produttiva agricola, l'impianto di boschi o l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, curando i rapporti con il contesto;
- b) valorizzare la dotazione vegetazionale e gli elementi di mitigazione tenuto conto delle relazioni di contesto con i valori ambientali e culturali (Chiesetta di San Martino e Parco del Torre e del Malina).

ART.34 – AREE GRAVEMENTE COMPROMESSE E DEGRADATE

1 - La tavola "Elab 01 Parte Statutaria", individua le "aree gravemente compromesse e degradate", tutte con livello di compromissione alto", da attribuire prevalentemente alla rottura degli equilibri visuali nell'alterazione della percezione dei luoghi, catalogabili alle categorie di alterazione previste dal PPR dell'intrusione visiva:

- 1) elettrodotti;
- 2) antenne.

2. - AREA 1) Elettrodotti

2.1. - Per tali impianti sono adottati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) Tutelare la qualità visiva del paesaggio;
- b) Salvaguardare le visuali d'interesse panoramico;
- c) Evitare la perdita di identità e connotazione dei luoghi;
- d) Corretto inserimento paesaggistico e di salvaguardia della realtà maggiormente vulnerabili per caratteri naturali e/o culturali del paesaggio, minimizzando l'impatto visivo delle palificazioni.

2.2. - Al fine di perseguire tali obiettivi, si adottano i seguenti indirizzi:

- a) per gli elettrodotti ad alta e media tensione:
 - per la manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci;
- b) per gli elettrodotti di bassa tensione:
 - interrare ove possibile le linee aeree, preferibilmente sotto il sedime stradale, in particolar modo in ambito urbano;
 - ridurre il conflitto tra intervento e protezione del paesaggio;
 - per i beni paesaggistici si applicano le prescrizioni d'uso inserite nel PPR-FVG per lo specifico bene o sito;
- c) per le cabine di trasformazione:
 - mitigazione delle cabine di trasformazione anche attraverso la piantumazione di essenze arboree autoctone in prossimità del perimetro, o comunque localizzate in modo tale da ridurre l'intrusione visiva nei confronti di poli di alto valore identitario e dei nodi della rete dei beni culturali;
- d) Per la dismissione:
 - per gli impianti localizzati in zona agricola: riconversione ad uso agricolo o ripristino ambientale e in ogni caso rimozione delle recinzioni e della vegetazione non autoctona;
 - per gli impianti localizzati in altre aree: riconversione ad usi compatibili.

3. - AREA 2) Antenne (antenne ricetrasmittenti in radiofrequenza)

3.1. - Per tali impianti sono adottati i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) Tutelare la qualità visiva del paesaggio;
- b) Salvaguardare le visuali d'interesse panoramico;
- c) Evitare la perdita di identità e connotazione dei luoghi;
- d) Corretto inserimento paesaggistico e di salvaguardia della realtà maggiormente vulnerabili per caratteri naturali e/o culturali del paesaggio, minimizzando l'impatto visivo delle palificazioni

3.2. - Al fine di perseguire tali obiettivi, si adottano i seguenti indirizzi:

- a) interventi di nuova realizzazione e/o di manutenzione delle strutture esistenti
 - per minimizzare l'impatto paesaggistico gli impianti devono essere accorpati sul numero massimo di tralicci fissati per la zona (previa verifica della distanza per evitare interferenze radioelettriche);
 - per la realizzazione dei sostegni e delle antenne andranno utilizzati materiali che consentano una naturale ossidazione autoprotettiva o tinteggiati con colori neutri;
 - i ricoveri per l'alloggiamento delle apparecchiature devono avere la copertura piana con sovrastante strato di terreno vegetale o in ghiaio lavato e dove possibile essere totalmente o parzialmente interrati; le parti non interrate vanno realizzate con materiali naturali efficaci a mascherare e inserire nell'ambiente i fabbricati; deve essere evitato l'uso del calcestruzzo a vista;
 - le recinzioni possono essere eseguite in calcestruzzo con rivestimento in pietra locale o muratura realizzata sempre in pietra locale;
 - deve essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree ed arbustive tipiche del luogo per mascherare di volumi realizzati.

ART. 35 - ULTERIORI CONTESTI RIFERITI ALLE CENTURIAZIONI

1. - Il PRGC individua all'interno dell'Elab 01 "Parte Statutaria", e dell'Elab 03a "Rete dei Beni Culturali" i relitti della centuriazione, quale elemento della rete dei Beni culturali. Per tali relitti valgono le seguenti norme di salvaguardia come da PPR FVG:

- non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano la conservazione, la leggibilità e la fruizione pubblica delle permanenze riconducibili all'antica pianificazione agraria (rappresentata dalle permanenze di matrice romana);
- per le strade campestri è vietato l'utilizzo della pavimentazione bituminosa e non sono ammesse modificazioni del tracciato e/o alterazioni dell'orientamento e trasformazioni delle caratteristiche formali;
- non sono ammesse installazioni, anche di carattere provvisorio, con elementi di intrusione che alterino la percezione dei segni derivati dalla pianificazione agraria antica, ad eccezione di quelli previsti da un progetto unitario di razionalizzazione e riduzione degli impianti (impianti tecnologici, pannelli solari, etc.);
- per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari lungo la viabilità principale e secondaria si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada;
 - b) cartelli di valorizzazione, promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico e/o pubblicitari: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;
- eventuali attrezzature a servizio di infrastrutture ciclabili o strumentali alla fruizione del bene devono essere realizzate nell'ottica del rispetto del bene e con uso di materiali che si integrino al contesto;
- è ammesso il taglio di vegetazione arborea conformemente agli atti di pianificazione e programmazione definiti in attuazione agli indirizzi e direttive e compatibilmente con la tutela dei segni centuriali antichi.

ART. 36 – ULTERIORI CONTESTI RIFERITI AI BENI PAESAGGISTICI EX LEGE (Art. 39 n.t.a. del ppr)

1 - L'ulteriore contesto individuato è riferito alla categoria dei "fiumi, torrenti e corsi d'acqua" ed individuato nella tavola "Elab. 01 - Parte Statutaria" come "UC Alvei".

2 – Gli interventi, laddove consentiti dalle norme di zona omogenea in cui ricadono, sono improntati al miglioramento della qualità paesaggistica ed espressivi della valenza identitaria del territorio e quali misure di salvaguardia e di utilizzazione rispettano le norme e prescrizioni di cui all'art. 31, per la categoria dei "fiumi, torrenti, corsi d'acqua".

ART. 37 – ULTERIORI CONTESTI RIFERITI ALLA RETE DEI BENI CULTURALI (Art. 41 n.t.a. del ppr)

1 - L'ulteriore contesto riferito alla "Rete Beni culturali" è individuato nell'allegata tavola "Elab. 01 – Parte Statutaria", nonché descritto nell'"Elab. 10 – Schede norma dei beni immobili di valore culturale 2 e 3" e riguarda la Villa della Torre Valsassina e relativo parco (liv. 3).

2 – Come verificato nelle Schede norma di cui sopra, non si rilevano interferenze visive relative a insediamenti produttivi e/o commerciali. Le uniche aree edificate o edificabili dell'intorno sono poste sul lato est e corrispondono per un primo tratto ad una zona B1, già insediate e un secondo tratto da un'area ineditata di "zona S2 - Attrezzature private di interesse pubblico" e specificatamente destinata ad "attività per lo svago, lo sport e il tempo libero".

3. – Al fine di salvaguardare l'aspetto scenico del compendio tutelato, nelle suddette aree l'eventuale realizzazione di recinzioni sul lato ovest delle stesse, sono realizzate con tipologia che permetta l'intervisibilità della villa e del parco, con siepi o in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura intonacata, con eventuale sovrastante recinzione in paletti e rete con inferriata a orditura semplice. L'altezza del zoccolo pieno non potrà superare l'altezza della recinzione del lotto edificato in zona B1 e l'altezza totale non potrà non potrà superare i 2 metri.

Art. 38 - LA RETE ECOLOGICA LOCALE (art. 43 delle n.t.a. del p.p.r)

1.- Nella Allegata cartografia Tav. "Elab.02 - Rete Ecologica" sono individuati le parti del territorio con maggior valenza ecologica costituiti da:

- a) Direttrice di connettività locale (corridoi continui o discontinui): ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare, continua o anche diffusa che rivestono un ruolo rilevante per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.
- b) Nodi (prati e boschi) (Core Areas): Aree che presentano i maggiori valori di biodiversità e che come tali sono individuate da norme o provvedimenti di livello comunitario, nazionale e regionale;
- c) Connettivo lineare su rete idrografica: Costituito dai collegamenti lineari, corrispondenti ai corsi d'acqua e al relativo paesaggio fluviale, dove la funzionalità ecologica è determinata dalla presenza di vegetazione ripariale;
- d) Tessuto connettivo rurale: trame dense che funzionano come tessuto, costituiti da elementi dell'agroecosistema quali siepi, filari alberati e di gelsi, capezzagne inerbite, piccole aree boscate e soprattutto da cordoni arborati (Cjarandis), che assumono una valenza plurima, sia ecologica che storico-testimoniale ed identitaria.

2.- La rete ecologica di connettività locale riportata nella allegata tavola Elab 02 (Rete Ecologica) di conformazione del PRGC al PPR, rappresenta una previsione di pianificazione la cui modalità di attuazione trova approfondimento e definizione in dettaglio, nell'ambito della fase di progettazione. Ai fini dell'efficace e prestazionale funzionalità della rete ecologica, la progettazione, di iniziativa pubblica e che può essere condotta anche per stralci funzionali di congrua superficie territoriale, stabilisce le soluzioni tecniche definitive, localizzative e dimensionali, preordinate a concretizzare in opere e interventi sul territorio comunale, il disegno di rete di cui all'Elab. 02. Alla progettazione e alla sua attuazione è demandato di risolvere compiutamente in via definitiva ogni punto o aspetto del tematismo strategico, ivi compresi quelli che a livello di pianificazione comunale, ferma comunque l'esigenza di rispondere a livello di strumento urbanistico in termini di condizioni generali di ammissibilità, possano indicare l'opportunità di perseguire migliori messe a punto delle relazioni tra i sedimi propri e/o riservati alla Rete e i contigui diversi usi previsti dal PRGC, ciò ad evitare fattori di criticità o di interferenza funzionale.

3. Il PRG provvede a disciplinare gli interventi ammessi in corrispondenza degli elementi della Rete Ecologica, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) i corridoi ecologici sono finalizzati al mantenimento / miglioramento della connettività ecologica complessiva del territorio comunale: qualsiasi intervento interferente con tali ambiti dovrà essere accompagnato da misure finalizzate al ripristino di tale funzionalità;
 - b) La fascia indicata come “rete di connettività ecologica locale” all’interno della tavola Elab. 02 – Carta locale della rete ecologica, che rappresenta i corridoi di connettività ecologica regionale e locale, fino alla progettazione della “infrastruttura verde” che disciplinerà nel dettaglio la sua consistenza e natura, a titolo cautelativo, viene attribuita una larghezza indicativa di 15,00 mt.
3. - All’interno delle aree ricomprese nella “rete di connettività ecologica locale” e nella “diretrice di connettività locale” dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
- a) nelle aree ad uso agricolo dovrà essere favorita l’adozione di tecniche di coltivazione a minor impatto, la differenziazione delle colture, la creazione di zone incolte periodicamente ruotate o di prati stabili;
 - b) nelle aree volte alla riduzione della frammentazione ecologica dovrà essere incentivata la creazione di fasce tampone e la realizzazione di interventi di ripristino di condizioni di naturalità, eventualmente connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali e/o di nuova edificazione.
 - c) ogni intervento che modifichi usi, funzioni, attività in atto dovrà garantire il mantenimento della connettività attraverso la realizzazione di spazi verdi equipaggiati dal punto di vista vegetazionale e la tutela/ripristino di varchi e aree libere.
 - d) la conservazione dei filari e cordoni alberati (cjarandis) e siepi campestri va intesa come mantenimento non dell’elemento lineare o areale puntuale, ma dell’invarianza del sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche; sono consentiti interventi di manutenzione delle infrastrutture verdi e di taglio di singole piante con la sostituzione di esemplari qualora ne ricorra la necessità per cause fitosanitarie e di incolumità pubblica;
 - e) è vietata l’illuminazione di sentieri posti ad una distanza superiore ai 500 m dai centri urbani o ad una distanza superiore ai 200 m da nuclei abitati minori ed edifici isolati;
 - f) all’interno delle fasce che individuano la rete di connettività locale e la rete di connettività della REL, ogni intervento di trasformazione del suolo, sia nelle zone di tipo agricolo che nelle altre zone edificate o per servizi, che comporti opere di sbancamento, terrazzamento, nuove costruzioni ecc. è ammesso solo se adeguatamente motivato e venga dimostrato che i criteri e le modalità progettuali adottate riescano comunque a garantire un livello sufficiente di connettività ecologica.
5. - All’interno delle aree indicate al precedente comma 4 sono vietati:
- a) realizzazione di nuove edificazioni;
 - b) ampliamento della edificazione esistente;
 - c) realizzazione di nuovi depositi e stoccaggi permanenti di materiali agricoli e non agricoli;
 - d) costruzione di recinzioni con elementi non naturali e/o che possano interrompere il passaggio delle specie;
 - e) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno fatte salve le opere di recupero ambientale;
6. - All’interno delle aree riconosciute come “Nodi ad elevato valore ecologico” (Core Areas) si devono evitare interventi che portino alla frammentazione degli Habitat e la riduzione delle superfici naturali. Le aree con maggior valenza naturalistica devono essere tutelate in modo rigoroso. La gestione ambientale è finalizzata al miglioramento delle cenosi vegetali ed alla fruizione da parte del turismo escursionistico. In tali aree gli interventi consentiti sono:
- a) gli interventi di cui alla LR 19/2009, Art. 4, comma 1 lettere b) e c) e comma 2 sugli edifici esistenti;
 - b) interventi di gestione forestale delle aree boscate costituita da formazioni forestali golenali e ripariali, secondo la normativa vigente;
 - c) manutenzione, potatura delle siepi e taglio di singole piante con la sostituzione di esemplari qualora ne ricorra la necessità per cause fitosanitarie e di incolumità pubblica;
 - d) interventi di gestione, miglioramento e recupero ambientale delle aree golenali;
 - e) ordinaria conduzione delle attività agricole presenti alla data di adozione del piano;

- f) mantenimento sentieristica esistente, ripristino vecchi percorsi ed apertura di nuovi;
- g) apposizione di cartellonistica illustrativa in legno o con materiali compatibili con l'inserimento paesaggistico, creazione di punti panoramici, aree di sosta e percorsi vita;
- h) recinzioni in materiale naturale e permeabili alla fauna selvatica.
- i) realizzazione di strade poderali e campestri non asfaltate;

7. - Nelle aree individuate come "Connettivo lineare su rete idrografica" che risultano tutte ubicate in prossimità degli alvei dei torrenti Torre, Malina, Grivò, Ellero e Chiarò, sono consentiti tutti gli interventi previsti per le zone di appartenenza, con le seguenti prescrizioni:

- a) la nuova edificazione è subordinata alla presentazione di una relazione di compatibilità ambientale che verifichi il mantenimento / miglioramento della connettività ecologica dell'ambito in cui si inserisce l'intervento e di inserimento paesaggistico dell'intervento. La relazione di compatibilità ambientale dovrà verificare i seguenti aspetti:
 - che siano mantenute le siepi, i filari, cordoni alberati (cjarandis) e impianti arborei di pregio preesistenti e di maggiore rilevanza paesaggistica;
 - che ove presenti siano mantenuti i collegamenti ciclo-pedonale anche su strade rurali;
 - che ove siano presenti percorsi esterni all'area, la nuova edificazione o il nuovo PAC prevedano il collegamento agli stessi e la loro implementazione;
 - che siano previste schermature arboree di mitigazione tra la città consolidata/nuova edificazione e il bene paesaggistico e/o la core area
- b) sono vietati gli allevamenti zootecnici, ad esclusione di quelli inferiori a 50 UBA;

8. – Nelle aree individuate come "tessuto connettivo rurale" che interessa due parti consistenti del territorio comunale, la prima corrispondente al lobo sud-ovest tra il torrente Torre e la roggia Cividina, il secondo corrispondente al lobo nord-est tra i torrenti Malina e Grivò, gli interventi rispettano le seguenti prescrizioni:

- a) Conservare il tessuto agrario individuato dalle unità territoriali il cui assetto attuale deriva da processi storici conservatisi nel tempo o congelati ad un certo stadio di evoluzione.
- b) Mantenere gli elementi dell'agroecosistema (come ad esempio le siepi, i filari alberati, i filari di gelsi, le capezzagne inerbite, le piccole aree boscate).

Art. 39 - LA RETE DEI BENI CULTURALI (art. 44 delle n.t.a. del p.p.r.)

1.- Il PRG negli "Elab. 03-Rete Mobilità Lenta e Rete Beni Culturali" e "Elab. 03a- Rete Beni Culturali individua la "rete dei beni culturali", nonché la "rete dei mulini", che integra la prima, entrambe in connessione con la rete della Mobilità Lenta:

2. – La "rete beni culturali" è costituita dai seguenti elementi:

- beni immobili di valore culturali rappresentati da edifici ad elevato valore culturale ed identitari dei luoghi con tutela diretta e tutela indiretta;
- aspetti scenico percettivi rappresentati dai cono di visuale, dai muri di cinta merlati, dai filari alberati di varietà diverse e quelli specifici di gelsi.
- aree a rischio/potenziale archeologico;
- punti panoramici

3. - La "rete dei mulini" corrisponde al percorso della roggia Cividina, sulla quale si è formato in sistema di elementi di archeologia proto-industriale costituito da quattro mulini e due batti ferro, con le annesse opere di presa, salti d'acqua, il tutto per lo sfruttamento dell'energia idraulica necessaria al funzionamento di tali opifici.

4.- In generale tutti gli interventi che riguardano o si relazionano con gli elementi della rete sono finalizzati alla salvaguardia e la valorizzazione del singolo bene e delle sue connessioni di rete, nonché al mantenimento della panoramicità scenografica del contesto costituita dall'insieme naturale/antropico che rappresenta una precisa identità del luogo. Pertanto gli interventi, fermo restando le norme di tutela degli immobili decretati, rispettano le seguenti prescrizioni:

- a) non possono compromettere la percezione del paesaggio. Laddove ammessa dal PRGC, la nuova edificazione dovrà essere impostata in modo da mantenere le visuali con scelte architettoniche e dei materiali tali da inserirsi in modo armonico e sostenibile nel contesto paesaggistico;
 - b) la realizzazione di nuove recinzioni deve consentire la possibilità di percepire visualmente elementi singoli, paesaggi, beni identitari;
 - c) è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica;
 - d) deve essere mantenuta l'integrità delle formazioni vegetazionali che connotano la scena;
 - e) gli elettrodotti o altre tipologie di linee aeree che interferiscono con la scena devono essere interrati.
5. Per i beni immobili di valore culturale (livello 2) corrispondenti ai siti spirituali delle Chiese Madonna di Neve, San Lorenzo Martire, Santa Maria Maddalena, Santa Maria Assunta di Santa Maria ed ex Chiesetta di San Martino, trattandosi di elementi puntuali o immobili, che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, in allegato alle presenti norme è stata predisposta una "Schede norma" contenuta nell'allegato Elab. 10 – Schede norma dei beni immobili di valore culturale di livello 2 e 3. La scheda norma definisce, ulteriori prescrizioni d'uso sul bene tutelato individuando delle misure di salvaguardia per migliorare/conservare il bene oggetto di tutela. Per le aree esterne, ma che comunque si relazionano al bene, la scheda norma individuano dei "coni visuali" connessi con l'aspetto percettivo del bene tutelato. Per le aree interne ai coni visuali vengono definite delle specifiche norme che disciplinano l'uso del suolo, in aggiunta alle norme riferite alla zona territoriale omogenea in cui le aree interessate sono state inserite, al fine di mantenere inalterato o valorizzato l'aspetto percettivo del bene tutelato.

A) CONI VISUALI

1. Nelle cartografie allegata Elab 03 – Rete della mobilità lenta e Rete dei beni culturali e nell'Elab. 03a Rete dei beni culturali sono individuati i punti di vista, i relativi coni visuali ed il limite di interferenza.
2. Al fine di salvaguardare i "Coni visuali", tutti gli interventi di trasformazione del territorio e di modifica dell'ambiente panoramico, con eccezione degli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo, sono subordinati alla redazione di uno studio di impatto visivo da allegare al progetto che evidenzia gli elementi modificativi del sistema immagine e l'interazione degli stessi con la veduta oggetto di tutela.
3. In particolare all'interno di suddette aree valgono le seguenti disposizioni:
 - a) In zona agricola si ammette la realizzazione di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo ovvero quelle realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura possono essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L'altezza massima al colmo non può superare 3,50 m. La realizzazione di tali serre è consentita esclusivamente all'impresa agricola, che eserciti la sua attività su superfici non inferiori a 3 ha, con esclusione delle aree boscate, mediante denuncia di inizio attività;
 - b) La realizzazione di silos e serbatoi, considerati volumi tecnici strumentali all'attività agricola e zootecnica con tipologie proprie e definite, con un'altezza non superiore a 7,00 m.
 - c) le recinzioni non devono eccedere, al di fuori delle macroaree, l'area circostante all'edificio per più di 2.000 mq utilizzando tecniche e materiali a basso impatto visivo;
 - d) non sono ammesse superfici specchiate, quelle riflettenti vanno opportunamente orientate in modo da evitare riflessi di disturbo ai punti di osservazione.
 - e) è vietata l'installazione di tralicci, di antenne paraboliche e per la telefonia, l'apposizione della cartellonistica pubblicitaria si attua sulla base del relativo Regolamento Comunale;
 - f) l'installazione di pannelli solari deve essere limitata all'uso dell'abitazione, gli stessi devono essere collocati a terra e orientati in modo da limitare i riflessi verso i punti di osservazione;
 - g) vanno tutelati i segni a terra riferiti alla trama agricola delimitata da sentieri, filari, alberature.
 - h) Sono vietati interventi di rimboschimento la sostituzione di essenze danneggiate può avvenire con essenze dello stesso tipo. Vanno rimosse le essenze in contrasto con quelle tipiche del luogo sostituendole con essenze autoctone"

- i) Il Rilascio del titolo abilitativo è subordinato, per gli interventi ricadenti in tali aree, al parere della Commissione Comunale per la qualità architettonica e sul paesaggio, fermo restando gli ulteriori vincoli che gravano all'interno del perimetro del cono, per i quali vanno acquisiti i relativi pareri di competenza. Nei casi in cui è richiesta la relazione paesaggistica essa include lo studio di impatto visivo.

B) PUNTI PANORAMICI

1. Nelle cartografie allegate Elab 03 – Rete della mobilità lenta e Rete dei beni culturali e nell'Elab. 03a Rete dei beni culturali, sono individuati due punti che presentano significative viste panoramiche sul paesaggio agrario/rurale, ampiezza delle visuali panoramiche verso e dalle colline. Tali punti sono così definiti:
 - Punto Panoramico con visuale della Chiesa della Madonna di Selvis e l'area corrispondente al *“paesaggio agricolo di prevalente valenza ambientale e paesaggistica”*.
 - Punto panoramico dei Casali Bergum con visuale verso l'anfiteatro delle ed il *“paesaggio delle acque”*
2. All'interno delle zone di interesse agricolo, gli interventi edilizi ed infrastrutturali che interferiscono con i profili paesaggistici (skyline) individuati Elab. 6a - Paesaggio Macrosistemi, si devono armonizzare con il contesto in modo da non costituire elementi di intrusione disarmonica detrattori del paesaggio. A tutela del bene paesaggio, inteso nella sua percezione scenografica, le aree che interferiscano con i punti panoramici non sono compatibili per la realizzazione di campi fotovoltaici a terra.

ART. 40 RETE MOBILITÀ LENTA.

1. - Il PRG definisce la rete della mobilità lenta quale insieme dei percorsi ed itinerari ciclopedonali che collega le parti urbane tra di loro e con i luoghi naturalistici, ricreativi e di interesse storico-paesaggistico del territorio comunale, nonché con il territorio contermini sia a livello di ambito che regionale.
2. - Il PRG individua nella Tavola Elab. 03b - Rete della mobilità lenta, la rete delle mobilità articolata in:
 - Ciclovie d'ambito
 - Ciclovie regionali
 - Cammini
3. - L'individuazione dei tracciati nelle tavole della zonizzazione di piano (scala 1:5.000 e 1:2.000) nella tavola “Elab.03 -Rete Mobilità Lenta e Beni Culturali” e nella tavola “Elab 03b - Rete della mobilità lenta”, hanno valore indicativo, ma indicano la funzione e i collegamenti, che il progetto degli interventi dovrà rispettare.
4. - In sede di progettazione esecutiva dovranno essere definite le modalità d'uso dei tracciati esistenti e, in accordo con il programma delle opere pubbliche, individuare e prevedere le opere necessarie per adeguarli all'uso previsto.

A. PISTE CICLABILI

1. - Le piste ciclabili e gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale).
2. - La realizzazione dei percorsi ciclabili deve essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità. Le finalità ed i criteri da considerare a livello dettagliato di progettazione, nella definizione di un itinerario ciclabile devono essere:
 - a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermini, che si ritiene possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica;
 - b) puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;
 - c) valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in relazione all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
 - d) verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.
3. - Le piste ciclabili sono, di norma, individuate lungo le strade carrabili o realizzate utilizzando tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili.

4. – Salvo per il solo attraversamento, in nessun caso la realizzazione di piste ciclabili deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossati o simili, a meno di ricostruirli, nell'ambito di un piano idraulico funzionale allo smaltimento delle acque piovane, con lo stesso volume di invaso e la stessa capacità di deflusso.

5.- Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi:

- a) nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie, purché quest'ultime non determinino difficoltà di transito per i ciclisti, ecc.;
- b) nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli (segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale) e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili, le colonnine luminose alle testate degli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia;
- c) nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra.;
- d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi, fontanelle di acqua potabile, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, ecc.

6. - La rete urbana dei percorsi è integrata dai percorsi extraurbani a carattere anche turistico, di cui all'articolato successivo

B. PERCORSI EXTRAURBANI

1. - A completamento della rete dei percorsi urbani possono essere realizzati percorsi extraurbani anche con caratteristiche diverse da quelle previste e definite dal Nuovo Codice della Strada.

2. - I percorsi protetti extraurbani dovranno essere adeguatamente segnalati, protetti ed attrezzati in modo tale da renderli fruibili alla totalità della popolazione.

3. - Le caratteristiche dimensionali dovranno essere tali da consentirne l'uso alle persone purché a piedi o con mezzi non motorizzati.

4. - Per i percorsi è fatto divieto di eseguire pavimentazioni o altro che possano modificare la situazione esistente, se non realizzazioni di strutture che, nel rispetto dei luoghi, contribuiscano a migliorare la fruibilità del percorso stesso con modeste opere di addolcimento di pendenze notevoli, ponticelli o altri similari.

5. - I percorsi saranno adeguatamente segnalati, protetti e/o contrassegnati da elementi vegetazionali appartenenti a specie autoctone; essi possono essere, in taluni tratti, attrezzati per la pratica sportiva, configurandosi come "percorsi vita" ed altresì, in specifici punti, con piazzole per la sosta attrezzate.

C. CAMMINI

1. – Comprendono il tratto della “via delle Abazie” che attraversa il territorio comunale, nonché i percorsi del progetto “Passo dopo Passo – Parco del Torre e del Malina”.

Art. 41 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE

1.- Per quanto di interesse del PRGC, i beni di valore culturale corrispondono agli immobili che sono tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

2.- Oltre alla tutela “diretta” sugli immobili di cui al punto precedente, gli stessi possono essere oggetto, ai sensi degli artt. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche di una tutela “indiretta” che riguarda l'intorno, tesa ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità di detti beni, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro.

3.- Oltre ai beni tutelati dal codice, il PPR ed il PRGC individuano ulteriori immobili di valore culturale, ai quali attribuisce specifici livelli di tutela su una scala di valori da 1 a 3. Tali beni, tutti di livello 2 all'infuori della Villa della Torre Valsassina, sono individuati nella allegata tavola Elab. 03a – “Rete Beni culturali”:

- a) Siti spirituali:
 - Chiesa di Santo Stefano Protomartire (cimitero di Remanzacco);
 - Chiesa della Madonna della Neve /Selvis);
 - Chiesa di San Lorenzo Martire (piazza Libertà Cerneglons);
 - Chiesa di Santa Maria Maddalena (Orzano);

- Chiesa della Beata Vergine Addolorata (cimitero di Ziracco);
- Chiesa di Santa Maria Assunta (Ziracco);

b) Ville Venete e dimore storiche:

- Villa Brunelleschi Zoccolari (Cerneglons);
- Villa Laura Marzuttini (via Pradamano a Cerneglons);
- Villa Marsura (località Marsura Gugliola);
- Casaforte di Bergum (a nord del territorio comunale a confine con Faedis);
- Villa della Torre Valsassina (Ziracco)

4.- Per i beni di livello 2 e 3, trattandosi di immobili, che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, sono state predisposte delle “Schede norma” contenute nell’allegato “Elab. 10 – Schede norma dei beni immobiliari di valore culturale di livello 2 e 3” allegate alla NTA del PRGC”, riferite ai singoli beni individuati. Le schede norma definiscono, se del caso, ulteriori prescrizioni d’uso sul bene tutelato individuando delle misure di salvaguardia per migliorare/conservare il bene oggetto di tutela. Per le aree esterne, ma che comunque si relazionano al bene, le schede norma individuano dei “coni visuali” connessi con l’aspetto percettivo del bene tutelato. Per le aree interne ai coni visuali vengono definite delle specifiche norme che disciplinano l’uso del suolo, in aggiunta alle norme riferite alla zona territoriale omogenea in cui le aree interessate sono state inserite, al fine di mantenere inalterato o valorizzato l’aspetto percettivo del bene tutelato.

5.- Restano impregiudicate le previsioni dei decreti di tutela attuativi della parte II del D.lgs 42/2004 e i livelli autorizzativi sui beni culturali.

Art. 42 – AREE A RISCHIO/POTENZIALE ARCHEOLOGICO

1. - Il PRG individua le seguenti aree a rischio/potenziale archeologico, come da Elaborato SA – Schede aree a rischio/potenziale archeologico:

REMA_01	REMA_13	REMA_25	REMA_37
REMA_02	REMA_14	REMA_26	REMA_38
REMA_03	REMA_15	REMA_27	REMA_39
REMA_04	REMA_16	REMA_28	REMA_40
REMA_05	REMA_17	REMA_29	REMA_41
REMA_06	REMA_18	REMA_30	REMA_42
REMA_07	REMA_19	REMA_31	REMA_43
REMA_08	REMA_20	REMA_32	REMA_44
REMA_09	REMA_21	REMA_33	REMA_45
REMA_10	REMA_22	REMA_34	REMA_46
REMA_11	REMA_23	REMA_35	REMA_47
REMA_12	REMA_24	REMA_36	

2. Per tali aree valgono le “Norme di Salvaguardia” specifiche per ogni sito, ai sensi dell’elaborato SA - Schede aree a rischio/potenziale archeologico:

- nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone agricole è fatto divieto di arature in profondità. Sono vietati altresì scavi e movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. Ogni ulteriore intervento di scavo e scasso nel terreno al di sotto di 30 cm di profondità dovrà essere segnalato agli Enti preposti alla tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza.
- nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone edificate ogni intervento edilizio che preveda scavi e scassi al di sotto del terreno sistemato, o di solai esistenti, laddove non siano già state realizzate delle opere di scavo nel sottosuolo a profondità almeno pari a quelle da progetto, dovrà essere segnalato

agli Enti preposti alla tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza.

- nelle aree a rischio/potenziale archeologico ricadenti in zone boschive sono vietati scavi e movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. Ogni ulteriore intervento di scavo e scasso nel terreno al di sotto di 30 cm di profondità dovrà essere segnalato agli Enti preposti alla tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con inoltro della relativa documentazione progettuale per le valutazioni di competenza.

ART.- 43 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CONVERSIONE FOTOVOLTAICA

1. - Fatte salve le disposizioni Statali e Regionali in materia di impianti fotovoltaici a terra, in attuazione delle disposizioni contenute nel PPR riguardanti la tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del paesaggio ritenute a tutti gli effetti dei beni paesaggistici, il PRGC individua le parti del territorio dove la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra sono ritenute:

- incompatibile con i valori paesaggistici espressi dalle medesime;
- compatibile con i valori paesaggistici nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo;
- compatibile con i valori paesaggistici senza alcuna limitazione.

2. – Le aree individuate come non compatibili o compatibili a determinate condizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, non comportano un divieto assoluto di installazione, bensì segnalano «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»

3. – Nella tavola “Elab 06a – Carta del paesaggio – Macrosistemi”, sono individuate le componenti identitarie del paesaggio per le quali valgono specifiche disposizioni per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui ai commi 6, 8 e 10. Tali componenti sono così definite:

- a) paesaggio delle acque;
- b) paesaggio agricolo di prevalente valenza ambientale e paesaggistica;
- c) paesaggio delle produzioni agricole;
- d) paesaggio del riordino fondiario;
- e) paesaggio delle trasformazioni urbane;
- f) paesaggio dei borghi rurali.

4. – Il PPR riconosce specifici valori alle componenti del paesaggio ed in particolare:

- a) Il paesaggio delle acque ricomprende i diversi connettivi lineare su rete idrografica della rete ecologica e in larga misura gran parte delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice;
- b) il paesaggio agricolo di prevalente valenza ambientale e paesaggistica ricomprende i diversi tessuti connettivi rurali della rete ecologica;
- c) Il paesaggio delle produzioni agricole ricomprende la zona “E6.1 –ambito di interesse agricolo”;
- d) Il paesaggio del riordino fondiario ricomprende la zona “E5 –ambito di preminente interesse agricolo”;
- e) Il paesaggio delle trasformazioni urbane ricomprende le zone B1, B2, B3, C e dei Servizi ed attrezzature collettive;
- f) Il paesaggio dei borghi rurali. Ricomprende le zone A1, A7, B0a, B0b.

5. – Per le finalità indicate al comma 1, i paesaggi di cui al comma 3 che risultano non compatibili per insediare impianti fotovoltaici a terra di qualsiasi tipologia e potenza sono le seguenti:

- paesaggio delle acque;
- paesaggio agricolo di prevalente valenza ambientale e paesaggistica;

- paesaggio dei borghi rurali;
- paesaggio delle trasformazioni urbane;

6. – All'interno delle aree indicate al comma 5 si ammette l'installazione di pannelli fotovoltaici solo sulle coperture degli edifici esistenti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) gli impianti solari termici non devono prevedere l'installazione di serbatoi di accumulo esterni e i loro componenti non devono modificare la sagoma della copertura. Le superfici dell'impianto non possono superare le superfici della falda.
- b) la cromia dei pannelli fotovoltaici dovrà essere, con riferimento alle tecnologie disponibili, in sintonia a quella del manto di copertura esistente al fine di ridurre l'impatto rispetto al contesto paesaggistico circostante.
- c) la mantellata di pannelli fotovoltaici dovrà presentare forma di parallelepipedo regolare, disposto lungo l'asse centrale della falda;
- d) per i fabbricati che prospettano sulla pubblica via e per le falde che si attestano sulla pubblica via, ai bordi del parallelepipedo deve essere mantenuta una fascia di almeno quattro file di coppi per i lati verticali e almeno due file di coppi tra il colmo del tetto e i pannelli.
- e) non è ammessa la copertura totale della falda.
- f) Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia o per gli interventi di nuova costruzione, dove ammessi, che prospettano sulla pubblica via si prescrive l'integrazione cromatica dei pannelli con il manto di copertura.
- g) Non è ammessa l'installazione di singoli generatori eolici.

7. – Le aree che per le finalità indicate al comma 1 risultano compatibili, con condizioni, per insediare impianti fotovoltaici a terra sono le seguenti:

- paesaggio delle produzioni agricole;

8.- Le aree indicate al comma 7 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) gli impianti non possono avere una potenza nominale superiore ad 1 Mv
- b) gli impianti possono essere realizzati solo ed esclusivamente se posti a servizio delle aziende agricole o di altri edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole.

9. - Le aree che per le finalità indicate al comma 1 risultano compatibili per insediare impianti fotovoltaici a terra di qualsiasi tipologia e potenza sono:

- il paesaggio del riordino fondiario
- le aree compromesse e degradate e le aree a carattere produttivo
- le zone industriale e artigianali;

10. – All'interno delle aree indicate al comma 9 gli impianti devono essere realizzati preferibilmente sulle coperture dei fabbricati esistenti o di nuove costruzioni.

11. - Nella realizzazione dei nuovi impianti a terra dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a) i pannelli fotovoltaici devono rispettare un'altezza massima di metri 3,5 e devono essere posti su pali infissi nel terreno senza opere di calcestruzzo;
- b) gli edifici per l'installazione di apparecchiature tecnologiche devono rispettare un rapporto di copertura massimo di 0,001 m²/m² e un'altezza massima di 3,5 m;

- c) se presente, deve essere mantenuta la trama agraria originale costituita da fossi, canali di scolo, strade poderali, filari alberati e elementi similari;
- d) il suolo non trasformato per opere indispensabili deve essere mantenuto a verde naturale ed inerbito;
- e) la recinzione deve presentare un'altezza massima di m 2,5, realizzata di rete, sollevata dal suolo per almeno cm 10.
- f) sul perimetro dell'ambito, si dovranno prevedere opere di mitigazione compatibili con la lettura degli elementi strutturanti del paesaggio e tali da non creare fattori di discontinuità o di intrusione visiva.
- g) i cavi elettrici devono essere interrati.

12. - Ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater della legge 15 luglio 2022 n. 91, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) del medesimo comma, sono considerate aree non idonee per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici le aree che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.lgs 42/2004. Ai soli fini della lettera c-quater, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro per gli impianti fotovoltaici così come rappresentato graficamente nella tavola "Elab 05 – Carta del paesaggio – Analisi" .

ALLEGATI

SCHEDE TABELLE A.S.S.

TABELLA DISTANZE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).

Distanza in metri da case isolate 6)	Distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovini latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f) rip. + ingr
		p.m. 100 Kg	p.m. 500 Kg	Peso 600 Kg	p.m. 400 Kg	p. max. 2.8 Kg	p.m. 20 Kg
50	100	11 - 20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100				2000	500
150	300	200	50	40 (**)	50	5000	750
175	350		200	150	200	6000	1000
200	400		250	200	250		1500
225	450	400	300	250	300	10000	2000
250	500		350	300	350	12000	
275	550		400	350	400		
300	600		450	400	450		
325	650		500	450	500		
350	700	700		500		20000	
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	14000 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Fermo restando il minimo previsto dal PUR di 300 m, quando ricorrente, le distanze rispetto alla zona residenziale previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

Note alla tabella delle distanze:

- 1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
 - 2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.
 - 3) I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta la V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.).
- 3*: con produzione di liquame.
- 4) Altre specie animali sono descritte in allegati.
 - 5) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99, Art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
 - 6) Le case isolate si intendono insediate non in zona residenziale.
 - 7) Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
 - 8) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
 - 9) (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
 - 10) Vedi allegato n. 1.
 - 11) Vedi allegato n. 2.
 - 12) Vedi allegato n. 3.
 - 13) Vedi allegato n. 4.
 - 14) Vedi allegato n. 5.
-

ALLEGATO N. 1**SUINI**

Allevamenti con produzione di liquame.

N° 1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.

Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa da liquame saranno valutate caso per caso.

capi	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
Fino a 10	Fino a 1	Caso per caso
11 → 20	1,1 → 2	100
21 → 50	2,1 → 5	150
51 → 100	5,1 → 10	250
101 → 200	10,1 → 20	300
201 → 400	20,1 → 40	450
401 → 700	40,1 → 70	700
701 → 1400	70,1 → 140	900

ALLEGATO N. 2**BOVINI**

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m. 3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m. 1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche di raccolta liquami, le manze corrispondono a $\frac{1}{2}$ di bovino adulto ed i vitelli a $\frac{1}{4}$ di bovino adulto.

N° capi bovini da carne	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650

N° capi bovine in lattazione	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700

ALLEGATO N. 3**EQUINI**

Le distanze indicate sono valide per allevamenti a carattere intensivo e stalle di sosta. N° 1 capo corrisponde a 400 Kg di peso vivo medio	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto. La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta.

ALLEGATO N. 4

<u>AVICOLI</u> Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	N° capi polli da carne a 57 gg. (peso max 2,8 Kg) (peso medio 2,0 Kg)	Distanza in metri dalla zona residenziale
0,4	200	100
0,8	400	150
1,6	800	200
4	2.000	250
12	6.000	350
20	10.000	450
24	12.000	500
40	20.000	700
60	30.000	900
80	40.000	1.000
100	50.000	1.200

Per altri avicoli: riportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:

p. max = 2 Kg.: p.m. = 1,5 Kg

Faraona:

come pollo da carne a 57 gg

Tacchino femmina (15 sett.):

p. max = 9 Kg.: p.m. = 6 Kg.

Tacchino maschio (22 sett.):

p. max = 20 Kg.: p.m. = 13 Kg

Ovaiole: (vale solo il numero di capi)

come pollo da carne a 57 gg

Quaglie:

valutare volta per volta

Fagiani:

valutare volta per volta

Stato brado:

valutare il peso medio.

ALLEGATO N. 5**CUNICOLI**

L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato il peso medio pari a 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 - 35 giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicato per capo: 1,8 Kg).

Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 – 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine)

Riproduzione più ingrasso(forì fattrice)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

ALLEGATO N. 6**STRUZZI**

Trattandosi di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n° 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

ALLEGATO N. 7**STOCCAGGIO DEIEZIONI****Suini:**

Vasche liquame: 2 mc x capo (peso medio 100 Kg.) x 6 mesi;

Bovini:

Concimaie: 7,8 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi; Vasche liquame: 7,1 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a $\frac{1}{4}$ e le manze pari a $\frac{1}{2}$ del bovino adulto.

Equini:

Concimaie: 4 mc x capo (peso medio 400 Kg.) x 6 mesi.

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: superficie concimaia x 0,3.

TABELLA 1 bis – Unità di bestiame adulto – Tabella di conversione

Specie di animali	Ufca (a)	Uba/capo (b)	50 Uba (c)	Fonte
Bovini 24 mesi	(3500)	1,0000	50	(1)
Bovini 6 - 24 mesi		0,6000	83	(1)
Bovini 6 mesi	1000	0,2857	175	(2)
Suini da riproduzione	1400	0,4000	125	(2)
Suinetti 3 mesi	160	0,0457	1094	(2)
Suini leggeri da macello 6 mesi	800	0,2286	219	(2)
Suini pesanti da macello 9 mesi	800	0,2286	219	(2)
Polli e fagiani da riproduzione	59	0,0169	2959	(2)
Galline ovaiole	37	0,0106	4716	(2)
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi	14	0,0040	12500	(2)
Polli da carne 3 mesi	19	0,0054	9259	(2)
Galletti 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Tacchini da riproduzione	96	0,0274	1825	(2)
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	51	0,0146	3425	(2)
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	80	0,0229	2183	(2)
Anatre e oche da riproduzione	64	0,0183	2732	(2)
Anatre, oche e capponi 6 mesi	40	0,0114	4386	(2)
Faraone da riproduzione	29	0,0083	6024	(2)
Faraone 4 mesi	18	0,0051	9804	(2)
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Piccioni e quaglie da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	0,0123	4065	(2)
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	27	0,0077	6494	(2)
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	50	0,0143	3497	(2)
Volpi	230	0,0657	761	(2)
Ovini		0,1500	333	(1)
Caprini		0,1500	333	(1)
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)	640	0,1829	273	(2)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Cinghiali e cervi	500	0,1429	350	(2)
Daini, caprioli e mufloni	250	0,0714	700	(2)
Equini da riproduzione	2600	0,7429	67	(2)
Puledri	1000	0,2857	175	(2)
Alveari (famiglia)	400	0,1143	437	(2)
Lumache (consumo) (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Struzzi da riproduzione	350	0,1000	500	(2)
Struzzi da carne	250	0,0714	700	(2)

a) Unità foraggiere consumo annuale.

b) Ufca: 3500.

c) 50: Uba/capo.

1) Regolamento Ce n. 1254/99

2) Dm Finanze 6/3/2000 comparato

Nota: per specie non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.

Allegato Art. 22

ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

TIPOLOGIE INSEDIATIVE


POSSIBILI FORME DI AGGREGAZIONE TIPOLOGICA PER LE ZONE OMOGENEE B0 - B1

MODALITA' DI INTERVENTO DEI MODELLI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DA UTILIZZARE ANCHE PER PARTI.

CASO N° 1 DOMINANZA VOLUMI SU FRONTE STRADA


Tipo 1a

Interventi previsti	Completamento delle cortine edilizie fronte strada ovvero in aggregazione a pettine in senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte, con accesso da androne posto sul fronte strada
---------------------	--



Tipo 1b


Interventi previsti	Tipologie insediative a corte con accesso da androne passante
---------------------	---



CASO N° 2 DOMINANZA DEI VOLUMI A PETTINE RISPETTO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE


Tipo 2a

Interventi previsti	Conservazione e sviluppo dei volumi esistenti a pettine rispetto alla viabilità principale
---------------------	--




Tipo 2b

Interventi previsti	Sviluppo volumetrie esistenti ortogonalmente al corpo di fabbrica lungo il fronte retrostante
---------------------	---




Tipo 2c

Interventi previsti	Sviluppo dei volumi esistenti lungo il fronte strada per non più di 2/3 del fronte del lotto
---------------------	--




CASO N° 3 DOMINANZA DI TIPOLOGIE ARRETRATE

Interventi previsti	Conferma e sviluppo del corpo arretrato o sviluppo "a pettine" perpendicolarmente al corpo principale, verso il fronte strada a formare corti aperte verso la strada stessa
---------------------	---



LEGENDA:


-  Edifici esistenti
-  Ampliamenti
-  Androni

ELEMENTI TIPOLOGICI RICORRENTI

1) PORTONCINO D'INGRESSO

Materiali: - riquadro in pietra a vista;
- riquadro in intonaco ridossato a vista.

Serramenti: - in legno.




a) Esempio di portoncino con volta a tutto sesto



2) PORTALI CARRAI (A)

- Materiali:*
- riquadro in pietra a vista;
 - riquadro in mattoni a vista;
 - riquadro in intonaco ridossato a vista;
 - riquadro in intonaco ridossato e conci in pietra a vista;
 - riquadro in mattoni e conci in pietra a vista;
 - riquadro in intonaco ridossato e in mattoni a vista.

Serramenti: - in legno.



a) Esempio di portale con volta policentrica


0 1 mt

A horizontal scale bar with a total length of 1 meter. It is divided into four equal segments, each representing 25 centimeters. The bar is labeled '0' at the left end and '1 mt' at the right end.

PORTALI CARRAI (B)

Materiali: - architrave in legno a vista;
- montanti in pietra o muratura intonacata.

Serramenti: - in legno.




b) Esempio di portale a sesto ribassato

0 1 mt


3) FINESTRE

Materiali: - riquadro in pietra a vista;
 - voltina in mattoni a vista;
 - riquadro in intonaco ridossato a vista;


Serramenti: - in legno.




a) Esempio di finestra con riquadro



b) Esempio di finestra con riquadro e serramento in legno




c) Esempio di finestra con riquadro e ante di oscuro esterne in legno con ferramenta di sostegno e manovra in ferro




d) Esempio di finestra con riquadro e ante di oscuro esterne in legno, formellata a due o più riquadri con ferramenta di sostegno e manovra in ferro




4) INFERRIATE PER FINESTRE




a) Esempio di grata in ferro trafilato di sezione quadra con connessioni ortogonali realizzate mediante forgiatura e foratura delle barre verticali a disegni diversi



b) Esempio di grata in ferro trafilato di sezione quadra con connessioni ortogonali realizzate mediante forgiatura e foratura delle barre verticali a disegni diversi




c) Esempio di grata in ferro trafilato di sezione rettangolare con connessioni ortogonali realizzate mediante forgiatura e foratura delle barre verticali



d) Esempio di grata in ferro trafilato di sezione quadra con connessioni ortogonali realizzate mediante forgiatura e foratura delle barre verticali a disegni diversi



5) ESEMPIO DI ALLINEAMENTO E PARTITURA DI PORTONCINI D'INGRESSO E FINESTRE



0 1 mt

ALLEGATO

1

**PRESCRIZIONI D'USO DEL PPR DA APPLICARE AI PROGETTI
DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI BENI PAESAGGISTICI.**

FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA**Art. 23, comma 8 - Prescrizioni d'uso:****a) Non sono ammissibili**

- 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;
- 2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 42, comma 6⁽⁴⁾, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
- 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;
- 4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;
- 5) l'insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, nonché per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asportazione di materiale litoide;
- 6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
- 7) l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;
- 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni;
- 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;
- 10) sino all'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati al PPR, la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia nelle "aree non idonee" di seguito elencate:
 - i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco
 - ii) rete natura 2000
 - iii) geositi;
 - iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
- 11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli

⁽⁴⁾ alla data di adozione della variante di conformazione al PPR

impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

- 12) l'intubazione dei corsi d'acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;
- 13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), successivamente all'adozione del PPR;
- b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti **prescrizioni**:
- 1) interventi urbanistici edilizi che:
 - a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 20, commi 10 e 11;⁽⁵⁾
 - b) non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
 - c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - d) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante;
 - 2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;
 - 3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 7, lettera b), punto ii) ⁽⁶⁾, di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
 - 4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi.
 - 5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o mitigative;
 - 6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d'acqua della viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto;

⁽⁵⁾ alla data di adozione della Variante n. 47 al PRGC:

Art. 20, commi 10 e 11 delle NTA del PPR:

"10. I progetti degli interventi sono improntati sulla lettura del contesto paesaggistico in cui si inseriscono e sulla considerazione delle modificazioni e alterazioni generate dal progetto sul paesaggio, secondo i parametri di cui all'Allegato del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

11. I progetti degli interventi possono assimilarsi al contesto paesaggistico, senza introdurvi alterazioni, oppure possono tendere ad un nuovo equilibrio figurativo."

⁽⁶⁾ alla data di adozione della Variante n. 47 al PRGC:

Art. 23, comma 7, lettera b), punto ii) delle NTA del PPR:

"riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;(Non presenti alla data di adozione della variante 5 al PRGC)

- 7) l'adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;
 - 8) l'individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con esclusione delle aree core della rete ecologica;
- c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:
- 1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
 - 2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;
 - 3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
 - 4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
 - 5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
 - 6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;
 - 7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
 - 8) per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche per fasi, all'interno del perimetro minerario, in conformità ai provvedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva, sono ammessi:
 - i. riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati prive di opere di fondazione;
 - ii. impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di processo, purché totalmente interrati o superficiali in pianta inferiori ai 100 metri quadri;
 - iii. realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non asfaltata, all'interno dell'area di cava, di superficie inferiore a 2.500 metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto approvato;
 - iv. riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di fondazione, già previste nel progetto autorizzato;
 - v. nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri;
 - vi. strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;
 - vii. strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni;

- d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:
- a. demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
 - b. interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili;
 - c. negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
 - d. negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi), gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
 - e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione di quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;
 - f. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali, oppure attraverso l'utilizzo di infrastrutture esistenti dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi stradali dismessi);
 - g. interventi previsti dai contratti di fiume di cui all'articolo 52, condivisi dal Ministero e dalla Regione;
- e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:
- a. rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati;
 - b. ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e produttivi.

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI**Art. 28 – comma 13 -Prescrizioni d'uso:**

a) Non sono ammissibili interventi che comportino:

- 1) nei querce-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio colturale e che causino un aumento dell'effetto margine riscontrabile anche dall'ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea;
- 2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio colturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo;
- 3) nell'Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco;
- 4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo;

b) sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR o adeguati o conformati al PPR, non alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva;

c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione all'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi di semplificazione Stato-Regione e nel DPR 31/2017:

- 1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o abbandonati, individuati ai sensi degli articoli 7 e 48, commi 4 e 5;
- 2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-formazioni: il taglio e l'estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive;
- 3) nell'Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di pino nero originatesi da precedenti impianti, interventi di gestione forestale indirizzati a favorire la sostituzione con boschi composti da specie arboree spontanee già presenti;
- 4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l'impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive;
- 5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché recinzioni provvisorie finalizzate al pascolo controllato e reti elettrificate a difesa della selvaggina.

ROGGIA CIVIDINA - BENE DICHIARATO DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

(DOCUMENTO D LETTERA D) DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR)

Prescrizioni contenute nella delibera di vincolo (DGR 6 febbraio 1992, n.390):**“Articolo 3**

In considerazione della natura del bene vincolato, che comprende anche organismi vegetali e animali, si vieta lo scarico all'interno del corso d'acqua di qualsiasi elemento che possa turbare l'equilibrio naturale dell'ecosistema, comprese le acque di scolo provenienti dalle campagne circostanti

Articolo 4

Ogni modifica allo stato dei luoghi, incluse le opere che riguardano l'aspetto esterno degli edifici, la variazione all'assetto della vegetazione esistente, l'attraversamento dei canali vincolati con infrastrutture viarie e tecnologiche, le sistemazioni idrauliche degli stessi, dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art 7 della legge 29 giugno 1939, n 1497

Va altresì autorizzato ai sensi del precedente comma, ogni intervento in grado di modificare il regime idraulico della roggia rispetto quanto definito nel decreto n.14608 del 15 settembre 1934 del Genio Civile di Udine

Per l'abbattimento e la messa a dimora di piante arboree sulle sponde è preventivamente sentita la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, la quale vigilerà sul rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata

Articolo 5^[1]_[SEPP]

L'apposizione del vincolo come stabilito dall'articolo 1 comporta il divieto di:

- a) operare smovimenti del terreno e attuare operazioni agricole di qualunque tipo a distanza inferiore a metri 4 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine” (art 5, c 1, lettera a));
- b) realizzare nuovi manufatti edilizi, opere di morfologiche al profilo del suolo e reti tecnologiche parallelamente al canale a distanza inferiore a metri 10 dal ciglio superiore o dal piede esterno dell'argine” (art 5, c 1, lettera b));

Articolo 6

“I divieti previsti dall'articolo 4, non comportano la corresponsione delle indennità previste dall'art 16 della legge 29 giugno 1939, n 1497, trovando gli stessi riscontri nelle norme di polizia delle acque pubbliche stabilite dall'art 96, lettera f) del R D 25 luglio 1904, n 523 ”

Articolo 7

Le autorizzazioni ex articolo 7, legge 29 giugno 1939, n 1497 saranno rilasciate coerentemente con la salvaguardia delle valenze storico-culturali, naturalistiche e paesaggistiche riconosciute dalla Commissione consultiva per i beni ambientali e poste a motivazione del vincolo, tenendo conto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti ”

Articolo 8

I progetti di nuovi manufatti e quelli di modifica dell'esistente dovranno dimostrare la compatibilità delle opere con il vincolo”

Prescrizioni del PPR indicate per i corsi d'acqua ex lege:

Nell'ambito di tutela paesaggistica della Roggia Cividina, come individuata ai sensi del comma 1, lett c) dell'art 142 del D Lgs n 42/2004, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 delle Norme di attuazione del PPR coerenti con la tutela e la valorizzazione delle Rogge

Altre prescrizioni:

- a) gli interventi sul canale artificiale devono avvenire nel rispetto del tracciato e della sezione esistenti, dei materiali e delle tecniche costruttive originarie utilizzate per la realizzazione del fondo, dei salti d'acqua, delle sponde, dei manufatti di ingegneria idraulica che devono essere documentati attraverso rilievo dell'esistente

- b) non è ammesso il restringimento della sezione di de usso del canale arti ciale; [SEP]
- c) non è ammesso deviare, canalizzare o ritombare il corso d'acqua in assenza di specifico atto [SEP] autorizzativo;
- d) è favorita la ristrutturazione del fondo, nel rispetto dei materiali esistenti, per evitare perdite d'acqua lungo il percorso, senza creare impatto sull'equilibrio ecosistemico;
- e) sono favorite le sostituzioni delle sponde arti ciali di più recente costruzione con sponde naturali da realizzare con le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- f) non è ammesso eliminare alberi o arbusti ancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di speci co atto autorizzativo;
- g) è favorito il mantenimento della sezione del corso d'acqua, per il de usso, con periodiche puliture, sfalcio della vegetazione sommersa, degli argini e rimozione delle essenze arboree cresciute in alveo;
- h) manutenzione della fascia di vegetazione spondale con sfalci periodici e taglio selettivo della vegetazione arborea infestante e alloctona anche al ne di garantire la percezione del corso d'acqua e la salvaguardia delle essenze autoctone e degli esemplari di pregio cresciuti lungo le sponde;
- i) gli sfalci devono essere attuati rispettando i ritmi di oritura, in modo da incrementare le super ci di prato stabile, favorendo le naturali capacità di rinnovamento e propagazione;
- j) gli interventi di asciutta arti ciale necessari per la manutenzione del canale arti ciale devono essere evitati per non compromettere il naturale svolgersi del ciclo vitale delle piante e degli organismi acquatici;
- k) gli interventi edilizi sugli opi ci idraulici, dei meccanismi idraulici e delle relative opere di derivazione e salti d'acqua devono essere attuati nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originarie;
- l) non sono ammesse la demolizione e la modi ca delle opere di derivazione ancora esistenti degli antichi opi ci;
- m) la conservazione dei manufatti legati alla vita sociale quali i caratteristici lavatoi, gli attraversamenti, i parapetti in ferro, cemento o pietra degli stessi e dei percorsi interni agli abitati che si sviluppano lungo il corso d'acqua, è attuata nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive originarie sulla base di rilievi puntuali e indagine storica;
- n) la conservazione degli edi ci tipici rurali entro la fascia dei 50 m dal corso d'acqua, è attuata nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, insediative, dei materiali e delle tecniche costruttive della tradizione locale;
- o) devono essere mantenute libere le visioni dei punti panoramici individuati verso il paesaggio e la roggia, e valorizzati i punti di interesse scenico-percettivo di cui all'Allegato B;
- p) eventuali interventi sui percorsi pedonali e ciclabili devono avvenire nel rispetto della morfologia dei luoghi con particolare attenzione alla scelta dei materiali per le pavimentazioni e per le opere accessorie (metri 4 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine);
- q) mantenimento "capitagne" tra il corso della roggia e i fondi oggetto di aratura nel rispetto della vegetazione ripariale (2,00 m);
- r) è favorito il miglioramento della percezione della roggia all'intersezione con la viabilità ad elevato traf co;
- s) è favorita la riquali cazione dei tratti degradati in prossimità degli insediamenti artigianali/industriali con creazione di una fascia di rispetto per la manutenzione e mascheramento degli insediamenti mediante piantumazioni con specie locali;
- t) non è ammesso il deposito di materiali in prossimità delle sponde;
- u) lungo i tratti stradali che dialogano con il corso d'acqua, al ne di non limitarne la percezione, non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica
- v) sono ammessi interventi nalizzati alla fruizione e conoscenza del bene purché a basso impatto visivo;
- w) è ammessa la realizzazione di punti di sosta per passeggiate a piedi e in bicicletta lungo la roggia per permetterne la visibilità e la fruibilità purché utilizzando soluzioni che non impediscano le attività di manutenzione consorziali e non pregiudichino le fasce di rispetto idraulico, a basso impatto visivo e con impiego di materiali coerenti con il contesto naturale e con le preesistenze storiche;

- x) è ammessa la realizzazione di attraversamenti ciclo-pedonali purché non impediscano le attività di manutenzione consorziali, a basso impatto visivo e con impiego di materiali coerenti con il contesto naturale e con le preesistenze storiche, da attuare nel rispetto delle normative vigenti;
- y) sono ammessi interventi di integrazione dell'illuminazione esistente nei nuclei abitati, in prossimità della roggia per la sicurezza dei fruitori purché con sistemi a basso consumo energetico previo sviluppo di un progetto unitario di illuminazione riferito a tutto lo spazio, a bassa intensità luminosa e con attenzione alla intrusione visiva;
- z) non sono ammessi gli interventi per la produzione energetica, quali la realizzazione di centraline idroelettriche, in quanto tutti i salti d'acqua hanno conservato almeno in parte le caratteristiche storico-architettoniche originarie e sono presenti opere di derivazione di opifici idraulici;
- aa) sono fatte salve le prescrizioni del PAI, del PRTA, le prescrizioni per il Parco di Remanzacco, le prescrizioni derivanti da Regi Decreti o da Regolamenti di polizia rurale

Prescrizioni derivanti dal R.D.23 luglio 1904, n.523:

- non è ammessa la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere"; (cfr R D 23 luglio 1904, n 523, art 96, lettera a);
- non sono ammesse le piantagioni che si inoltrano entro l'alveo a costringerne la sezione normale e necessaria al libero de usso delle acque (cfr. R.D.23 luglio 1904, n.523, art. 96, lettera b);
- non è ammesso lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde (cfr R D 23 luglio 1904, n 523, art 96, lettera c);
- non sono ammesse la piantagione di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (banche e sottobanche), minore di metri 4 per le piantagioni e smovimento del terreno e m 10 per le fabbriche e per gli scavi (cfr R D 23 luglio 1904, n 523, art 96, lettera f);
- non sono ammesse opere o fatti che possono alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti (cfr R D 23 luglio 1904, n 523, art 96, lettera g);
- non sono ammesse le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde tanto arginati come non arginati, ed a ogni altra sorta di manufatti attinenti (cfr R D 23 luglio 1904, n 523, art 96, lettera h);
- non sono ammessi il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori (cfr. R.D.23 luglio 1904, n.523, art 96, lettera i);
- non è ammessa l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque (cfr R D 23 luglio 1904, n 523, art 96, lettera k);

Prescrizioni derivanti da Regolamenti di polizia rurale:

- mantenimento "capitagne" tra il corso della roggia e i fondi oggetto di aratura (da Regolamenti di Polizia rurale - Povoletto 1,50 m; Remanzacco 1,00 m; Premariacco 2,00 m; Buttrio 2,00 m)

Prescrizioni derivanti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici."

- è ammessa la concessione di derivazione e attingimento secondo le disposizioni di legge (R D 11 dicembre 1933, N 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, pubblicato sulla G U 8 gennaio 1934, n 5) e secondo le prescrizioni contenute nella Concessione
- Da art 217: Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente uf cio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte:
- a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

- b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;
- c) gli scavamenti nei ghiaietti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;
- d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;
- e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti;
- f) la ricostruzione, ancorché' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche;
- g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché' le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate

ALLEGATO

2

MORFOTIPI

CARATTERI URBANISTICO - IDENTITARI E PAESAGGISTICI

Premessa

I caratteri urbanistico – identitari e paesaggistici dei morfotipi individuati dal presente PRGC, laddove richiamati nelle singole norme di zona, rappresentano il modello insediativo o agro rurale cui riferirsi per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal PPR, i cui effetti normativi, non riguardando specificatamente beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/04, trovano i limiti nella competenza giuridica riconosciuta alla strumentazione urbanistica.

1. Insediamenti rurali di pianura e loro pertinenze (Interessano tutti i centri abitati del Comune)

Lo stretto rapporto tra nucleo edificato e spazio aperto dei coltivi rappresenta la componente caratterizzante di tali insediamenti, le cui rilevanze si riconoscono nelle varianti relative alla morfologia insediativa prevalente e nelle modalità di aggregazione edilizia, nei principali caratteri e tipologie architettoniche. Accomuna le diverse tipologie la presenza del rapporto fisico- funzionale delle stesse con lo spazio pubblico sul quale si attestano. Strada o piazza, caratterizzate o meno dalla presenza dello “sfuei” o del pozzo, stabiliscono con l'edificato un rapporto di stretta dipendenza, fino a diventarne la naturale prosecuzione, assolvendo a quelle che erano le esigenze collettive legate alle funzioni della comunità. L'architettura spontanea che costituisce tali insediamenti presenta elementi ricorrenti quali: ballatoi, scale esterne, portoni o portali di connessione ed apertura tra spazio pubblico e spazio coltivato

Trattasi di Insediamenti accentrati, mono o pluricentrici (spazio pubblico) a raggiera, costituiti da una morfologia insediativa composta da aggregazione di edifici a cortina completa e compatta su filo strada, ovvero con uno sviluppo edilizio, sempre con edifici a cortina completa e compatta, ma soltanto lungo gli assi di collegamento extraurbano. In alcuni casi tale compattezza è interrotta dalla presenza di parchi ed edifici riconducibili alle residenze storiche di tipo signorile/padronale di elevato valore storico architettonico.

I caratteri e le tipologie architettoniche sono quelle proprie dell'edilizia spontanea friulana: edifici prevalentemente con corpo rettangolare o a “L” prevalentemente elevati per tre piani di cui i primi due per l'abitazione ed il terzo adibito a soffitta/granaio, affaccio sul lungo strada e verso la campagna.

Altri elementi caratterizzanti il morfotipo sono costituiti dallo stretto rapporto funzionale tra la parte edificata e le loro immediate pertinenze (fasce inedificate a colture prevalentemente per l'autoconsumo -orti), nonché da un rapporto funzionale di forte valore paesaggistico tra l'abitato e lo spazio aperto per colture agrarie estensive, nonché i corsi d'acqua, per gli insediamenti sorti nei pressi degli stessi. Rapporti questi che nel tempo sono stati in parte compromessi se non, in alcuni casi, estinti, a seguito delle successive espansioni insediative

All'interno di questo morfotipo sono comprese totalmente o parzialmente le seguenti zone omogenee:

- A1 – Art. 9.1 (Immobili e pertinenze di particolare pregio storico, architettonico, artistico, culturale);
- A7 – Art. 9.2 (Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto);
- B0.a – Art. 10.a (Edifici o complessi edilizi di particolare interesse storico-ambientale);
- B0.b – Art. 10.a (Aree insediative storiche permanenti);
- B1 – Artt. 10.3 e 10.4 (Aree insediative storiche trasformate);
- B2 – Art. 10.5 (Aree insediative residenziali di completamento);
- B3 – Art. 10.6 (Aree insediative residenziali isolate);
- S – Art. 14 (Servizi ed attrezzature collettive pubbliche)

In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica che il PPR in linea generale prevede per questo morfotipo, il PRGC riconosce, come necessari alla tutela e salvaguardia dei caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici degli ambiti inclusi nel morfotipo individuato, i seguenti specifici obiettivi di qualità paesaggistica che gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno tenere in debito conto:

- 1) Conservare e riqualificare, nel rispetto dei caratteri urbanistici e dei materiali tradizionali, gli spazi aperti, i percorsi e i luoghi della vita comune, dell'incontro e dell'identità;
- 2) curare la qualità progettuale e realizzativa degli edifici e degli spazi urbani (strade, piazze e arredo urbano) tenendo conto delle visuali, dei materiali e delle pavimentazioni tradizionali;
- 3) porre attenzione alla qualità architettonica e all'inserimento nel paesaggio anche degli edifici e delle strutture pertinenti all'attività agricola (es. capannoni), generalmente disciplinati dallo strumento urbanistico generale comunale in maniera meno stringente rispetto alle zone omogenee tipicamente urbane;
- 4) favorire il mantenimento dell'identità dei nuclei storici isolati che conservano i caratteri originari anche contenendo previsioni di espansione.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, oltre al rispetto delle norme delle zone in cui ricadono gli

interventi, si prescrivono le seguenti norme:

- 1) gli interventi sui fabbricati devono essere improntati ad ottenere un miglioramento della classe energetica e prevedere la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili in autoproduzione;
- 2) per gli edifici che presentano caratteri tipologici e morfologie insediative riconducibili all'edilizia tradizionale gli interventi sugli stessi, ivi compresi gli ampliamenti, sono rispettosi dei suddetti caratteri, evitando ogni intervento atto a snaturarle o a creare situazioni di contrasto architettonico con l'intorno; in ogni caso:
 - a. le destinazioni d'uso all'interno dei fabbricati devono essere compatibili con le caratteristiche dei fabbricati che si ritiene di conservare e valorizzare;
 - b. L'introduzione di elementi di architettura contemporanea deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche del sito e del contesto;
- 3) salvo gli interventi di carattere puramente manutentivo, per gli edifici che, pur all'interno di un contesto edificato, non presentano caratteri tipologici e morfologie insediative che caratterizzano il morfotipo:
 - a. gli ampliamenti degli edifici esistenti non devono interferire in modo significativo sulle eventuali visuali presenti spazi di pubblico interesse, quali piazze edifici di pregio, ovvero verso spazi aperti di particolare valore paesaggistico.
 - b. nel caso di ampliamenti per una estensione in pianta superiore all'edificio esistente della stessa proprietà, il progetto dovrà interessare anche la parte esistente, al fine di ottenere una maggiore aderenza del complesso alle caratteristiche tipologiche e morfologiche richiamate al punto 1;
 - c. per gli interventi che modificano l'involucro di un edificio esistente, deve essere comunque assicurato almeno un miglioramento delle condizioni di contrasto con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale presente nell'intorno edificato;
- 4) gli interventi di nuova costruzione sono tenuti al rispetto dei caratteri tipologici e morfologie insediative riconducibili all'edilizia tradizionale presente nell'intorno edificato, o comunque non in contrasto con gli stessi, con particolare riguardo:
 - a. alla collocazione, aggregazione e allineamenti che caratterizzano l'intorno edificato avente i caratteri dell'edilizia tradizionale;
 - b. ai caratteri volumetrici e tipologici dell'edificio.
 - c. a non interferire in modo significativo sulle eventuali visuali presenti spazi di pubblico interesse, quali piazze edifici di pregio, ovvero verso spazi aperti di particolare valore paesaggistico.
- 5) all'interno del morfotipo i progetti delle opere pubbliche, riferite alla mobilità, devono obbligatoriamente prevedere l'implementazione degli spazi destinati alla mobilità pedonale e ciclabile. Al fine di eliminare gli elementi detrattori del paesaggio tutte le linee energetiche, telefoniche ecc. dovranno essere interrato. A tale prescrizione si ammette una deroga solo in presenza di motivate argomentazioni tecniche atte a dimostrare che l'interramento delle linee aeree risulta non sostenibile sotto il profilo tecnico/economico;
- 6) la progettazione degli elementi di arredo urbano dovrà essere unitaria per l'intera zona eliminando gli arredi non coerenti o che versano in stato di degrado e/o abbandono.
- 7) l'edificazione, gli impianti e le attività che prospettano verso lo spazio agricolo aperto dovranno evitare l'"effetto di retro" avendo cura di evitare situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo;

2. Insediamenti compatti a bassa densità (Interessa solo l'abitato del Capoluogo)

Nella realtà del territorio comunale trattasi dello sviluppo insediativo residenziale del capoluogo secondo due direttrici a nord-est ed a sud-ovest del centro storico, attraverso la predisposizione di strumenti attuativi del PRGC, prevalentemente negli ultimi tre-quattro decenni dello scorso secolo.

Le tipologie insediative sono caratterizzate da una discreta presenza di spazi aperti e dalla dotazione di servizi collettivi, si trovano a contatto con ambiti rurali. Le tipologie edilizie presenti all'interno dei due ambiti sono costituite prevalentemente da edifici unifamiliari e bifamiliari su lotti isolati, con alcuni edifici a schiera, senza particolari qualità dal punto di vista architettonico.

All'interno di questo morfotipo sono comprese totalmente o parzialmente le seguenti zone omogenee:

- B1 – Art. 10.4 (Aree insediative storiche trasformate);
- B2 – Art. 10.5 (Aree insediative residenziali di completamento);
- C – Art. 12 (Aree residenziali di espansione);
- V – Art. 13 (Verde privato);
- E6.2 – Art. 16.4 (Ambito agricolo di rispetto e protezione delle aree insediate)

Gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal PPR, che il PRGC riconosce come coerenti con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici degli ambiti inclusi nel morfotipo individuato e che di gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno tenere in debito conto, sono:

- 1) riconnettere gli spazi aperti a sistemi paesaggistici più ampi: rurali, periurbani, naturali (roggia Cividina), rifunzionalizzare gli spazi interstiziali non costruiti e potenziare le connessioni ecologiche;
- 2) porre attenzione al ripristino delle dinamiche relazionali con le altre parti della città ed in particolare con quelle destinate alle funzioni economiche ed ai servizi, anche attraverso il potenziamento delle reti della mobilità lenta;
- 3) controllare la qualità paesaggistica degli interventi di adeguamento energetico e sismico e degli standard urbanistici ed eliminare gli elementi detrattori;
- 4) migliorare le relazioni tra territorio rurale e insediamenti ponendo attenzione alla definizione dei fronti e dei bordi urbani.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, oltre al rispetto delle norme delle zone in cui ricadono gli interventi, gli stessi rispettano le seguenti prescrizioni:

- 1) preservano le linee generali della struttura organizzativa dell'impianto insediativo, mantenendo la linea di demarcazione fra territorio urbanizzato e spazio agrorurale ed impedendo utilizzi impropri delle aree di pertinenza dei fabbricati che ricadono all'interno delle zone di tipo agricolo
- 2) deve essere promossa la rigenerazione e la fruizione degli spazi aperti e di verde pubblico, anche attraverso l'implementazione della mobilità pedonale e ciclabile e la definizione di elementi di permeabilità sia ecologica che visuale tra i tessuti urbani e rurali;
- 3) l'edificazione, gli impianti e le attività che prospettano verso lo spazio agricolo aperto dovranno evitare l'"effetto retro" avendo cura di evitare situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo;
- 4) la nuova edificazione deve perseguire soluzioni progettuali attente alle visuali percepibili dallo spazio agro-rurale circostante, specie verso l'ambito fluviale della roggia Cividina;

3. Insediamenti produttivi logistici

Le funzionalità specifiche delle aree produttive e logistiche hanno determinato una forte infrastrutturazione del territorio e la costruzione di insediamenti di grande dimensione ad alto impatto paesaggistico.

gli insediamenti produttivi logistici sono costruiti su maglie viarie regolari e caratterizzati da edifici di grandi dimensioni standardizzati e spesso collocati in corrispondenza di nodi o sistemi infrastrutturali importanti. I centri logistici comprendono insediamenti con la presenza di un alto grado di infrastrutturazione e di funzioni, riconducibili a diverse epoche storiche: da quelli più datati, di origine marittimo-portuale, fino a strutture più recenti quali interporti e centri intermodali.

gli insediamenti sono di norma pianificati in maniera unitaria anche se si possono riscontrare sviluppi funzionali successivi dovuti al progressivo potenziamento delle attività e della rete intermodale, come nel caso di porti e aeroporti.

Nonostante il rispetto quantitativo dello standard urbanistico, le aree destinate a verde sono generalmente poco curate sia nella loro qualità che nella loro connessione con il contesto esterno e generalmente mancano di opere di mitigazione dell'intrusione visiva, anche nei confronti di emergenze paesaggistiche.

All'interno di questo morfotipo sono comprese totalmente o parzialmente le seguenti zone omogenee:

- D2— Art. 15.1 (Zone per insediamenti industriali/artigianali di previsione).
- D3.1 – Art. 15.2 (Zona per insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti);
- H2 – Art. 15bis.1 (Zone per attività commerciali di previsione);
- H3 – Art. 15bis.2 (Zone per attività commerciali esistenti);

Gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal PPR, che il PRGC riconosce come coerenti con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici degli ambiti inclusi nel morfotipo individuato e che di gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno tenere in debito conto, sono:

- 1) I nuovi edifici all'interno degli insediamenti produttivi e logistici devono essere realizzati perseguendo soluzioni progettuali in grado di garantire la coerenza paesaggistica con il contesto e l'ambiente circostante, incentivando una maggiore qualità di progetto degli spazi aperti di prossimità (parcheggi e aree funzionali);
- 2) nelle aree che hanno subito processi di abbandono si possono ipotizzare processi di rigenerazione, riqualificazione e riuso, anche con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo;
- 3) vanno mitigati i fenomeni di intrusione visiva soprattutto laddove detti insediamenti si pongono in relazione visiva con gli scorci paesaggistici percepibili che si aprono sugli spazi rurali, seminaturali, di valore ambientale con particolare riguardo all'ambito fluviale del torrente Torre, nonché sui manufatti di

pregio presenti lungo le arterie;

4) vanno potenziate le connessioni ecologiche.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, oltre al rispetto delle norme delle zone in cui ricadono gli interventi, limitatamente alle competenze normative dello strumento urbanistico, si prescrivono le seguenti norme:

- 1) gli interventi di nuova edificazione devono dimostrare preliminarmente le ragioni di carattere tecnico-funzionale e/o di rilevanza economica che non consentono l'utilizzazione di fabbricati dismessi, ovvero, se tecnicamente e/o economicamente attuabili, ricercare la soluzione alla necessità insediativa attraverso più ampi processi di rigenerazione, riqualificazione e riuso;
- 2) gli interventi di ampliamento e/o di nuova costruzione sono progettati in modo tale da evitare il più possibile compromissioni dei coni visuali verso le aree aperte, con particolare riguardo verso l'ambito del torrente Torre, evitando il più possibile l'effetto retro costituito da situazioni di precarietà e degrado fisico-percettivo;
- 3) gli interventi edilizi ed infrastrutturali hanno cura di evitare qualsiasi effetto di contrasto con le componenti ecologiche che interessano ancorché marginalmente le aree interne al presente morfotipo (con riferimento all'Elab.02 – Rete Ecologica Locale" il connettivo lineare su rete idrografica del torrente Torre, la direttrice di connettività locale e i nodi boschi);
- 4) al di fuori delle direttrici di collettività previste dal PRGC, nel caso si riscontri la presenza di corridoi ecologici di particolare rilievo, gli interventi devono evitare la trasformazione delle relative aree, nonché eliminare e/o non crearne delle nuove barriere alla connessione (ad esempio rialzare di almeno 10 cm. da terra le reti di recinzione per la bassa fauna)

4. Riordini fondiari

Tessuto agrario delle monoculture a seminativo nudo in ambito di riordino fondiario, realizzato in tempi mediamente recenti, caratterizzato da una forte semplificazione paesaggistica. Pur giustificati per superare lo storico frazionamento della piccola proprietà fondiaria, hanno contribuito a un incremento produttivo prevalentemente in virtù dell'infrastrutturazione irrigua. A causa dell'elevata semplificazione dovuta alla quasi totale assenza di vegetazione semi naturale, presentano evidenti caratteristiche di artificialità, che contrasta con la particolare collocazione delle aree tra due importanti elementi di pregio paesaggistico, ambientale ed ecologico costituito dai due torrenti "Grivò" e "Malina".

All'interno di questo morfotipo è presente la sola zona omogenea E5 (Ambito di preminente interesse agricolo) – art. 16.2

Gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal PPR, che il PRGC riconosce come coerenti con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici degli ambiti inclusi nel morfotipo individuato e che di gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno tenere in debito conto, sono:

- 1) la salvaguardia delle componenti ecologiche previste dal PRGC (con riferimento all'Elab.02 – Rete Ecologica Locale" il connettivo lineare su rete idrografica sui due torrenti "Grivò" e "Malina", la "direttrice di connettività locale" e la "zona di ripopolamento")
- 2) la previsione, laddove possibile, di un ripristino di una rete di connessioni ecologiche diffusa sull'area mediante la realizzazione di boschette, siepi, filari alberati;
- 3) la valorizzazione dei segni del paesaggio antico, laddove superstiti.

5. Mosaici agrari periurbani

Sono il relitto disgregato e frammentato delle porzioni agro-rurali più prossime all'espansione recente dell'edificato, spesso destinate ad attività agricole di integrazione del reddito familiare, all'orticoltura o lasciate incolte.

L'edificato è spesso contaminato da presenze di carattere urbano a volte produttivo e da manufatti funzionali alla conduzione del fondo o alla gestione degli orti, incongrui e percettivamente impattanti. Inoltre, spesso il sistema idraulico originario (fossi, rii ecc.) è compromesso.

La maglia è semplificata e fortemente frammentata da interventi successivi di modificazione e alterazione connessi all'espansione urbana. Tuttavia dove permangono allineamenti e organizzazioni storico- rurali forti, spesso in ambiti pertinenziali a borghi rurali di medio-piccole dimensioni, si rilevano colture arboree e orticole dalla maglia più fitta e organizzata. La crescita disorganizzata e dispersa dell'edificato e delle infrastrutture viarie (sia nelle appendici di frangia sia nelle porzioni di consolidato urbano) è la causa prevalente della disaggregazione di queste parti di tessuto agrario e della cancellazione delle tracce storico-ordinatrici (allineamenti catastali, armature vegetazionali) legate all'insediamento antico, nonché del loro basso grado di infrastrutturazione ecologica.

Sono ambiti che, per le stesse ragioni e cause generatrici, assumono rilevante strategicità nella gestione del

rapporto tra urbanizzato e spazio aperto, in quanto sono collocati a corona dell'edificato e rappresentano una sorta di filtro per gli ambiti aperti.

All'interno di questo morfotipo sono comprese totalmente o parzialmente le seguenti zone omogenee:

- A7 – Art. 9.2 (Aree libere inedificabili di pertinenza e rispetto);
- B1- Art. 10.3 (Aree insediative storiche trasformate);
- B2 – Art. 10.5 (Aree insediative residenziali di completamento);
- V – Art. 13 (Verde privato)
- E.4.4 – Art. 16.1 (Ambito di interesse agricolo e paesaggistico)
- E6.2 – Art. 16.2 (Ambito di preminente interesse agricolo)

Gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal PPR che il PRGC riconosce come coerenti con i caratteri urbanistico-identitari e paesaggistici degli ambiti inclusi nel morfotipo sono:

- 1) governare le ulteriori trasformazioni dei suoli agrari a fini insediativi che comportino consumo di suolo, mantenendo la funzione produttiva e la conservazione del mosaico agricolo;
- 2) favorire il ripristino delle relazioni tra spazi costruiti e spazi rurali, soprattutto nelle aree intercluse, in modo da incentivare l'utilizzo a fini non solo produttivi, ma anche ecologici, didattiche e per la mobilità lenta;
- 3) conservare i segni storici, i manufatti della tradizione e la struttura degli spazi aperti;
- 4) salvaguardare le aree di aperta campagna in modo da impedire le saldature dell'edificato e riorganizzare i tessuti esistenti ridefinendo i margini degli stessi.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, oltre al rispetto delle norme delle zone in cui ricadono gli interventi, limitatamente alle competenze normative dello strumento urbanistico, si prescrivono le seguenti norme:

- 1) l'eventuale realizzazione degli edifici e manufatti previsti dalle norme di zona, dovranno essere dimensionati e localizzati in modo tale da non modificare in modo sostanziale l'attuale mosaico colturale;
- 2) è vietata la soppressione della viabilità interpodereale, nonché la modifica dei tracciati se non giustificati da precise e circostanziate esigenze culturali che non modifichino in modo sostanziale l'attuale mosaico colturale;
- 3) salvo che non si dimostri l'impossibilità tecnica-funzionale, le eventuali nuove costruzioni previste dalle norme di zona, specie se localizzate in aree intercluse, sono collocate nei margini, in modo tale da salvaguardare la funzione prevista dagli obiettivi di qualità paesaggistica di queste aree;
- 4) al di fuori delle direttrici di collettività previste dal PRGC, nel caso si riscontri la presenza di corridoi ecologici di particolare rilievo, gli interventi previsti dalle norme di zona dovranno evitare la trasformazione delle relative aree, eliminare e/o non crearne delle nuove barriere alla connessione (ad esempio rialzare di almeno 10 cm. da terra le reti di recinzione per la bassa fauna)